

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

207° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 1993

INDICE**Commissioni permanenti**

3 ^a - Affari esteri	Pag. 41
4 ^a - Difesa	» 48
5 ^a - Bilancio	» 54
6 ^a - Finanze e tesoro	» 64
7 ^a - Istruzione	» 68
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 86
10 ^a - Industria	» 97
11 ^a - Lavoro	» 104
12 ^a - Igiene e sanità	» 107
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 111

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 9 ^a (Agricoltura)	Pag. 3
--	--------

Giunte

Affari Comunità europee	Pag. 114
-------------------------------	----------

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	Pag. 119
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	» 122
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri	» 123

CONVOCAZIONI	Pag. 124
--------------------	----------

COMMISSIONI 5^a e 9^a RIUNITE
5^a (Programmazione economica, bilancio)
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 1993

4^a Seduta

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione
ABIS

Intervengono i sottosegretari di Stato al tesoro DE PAOLI e al coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali DIGLIO.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE DELIBERANTE

CARLOTTO ed altri: Provvedimenti per il sostegno dell'economia montana (110)

CARPENEDO: Incentivi per lo sviluppo dell'arco alpino (199)

FRANCHI ed altri: Norme per lo sviluppo dei territori montani (637)

COVIELLO ed altri: Provvedimenti per il sostegno, la promozione e lo sviluppo delle aree interne e di montagna del Mezzogiorno (996)

SCHEDE e MARNIGA: Norme per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori montani (1046)

Nuove disposizioni per le aree montane (1169)

GALDELLI ed altri: Norme per la valorizzazione e la tutela delle aree montane (1328)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Si riprende la discussione rinviata nella seduta del 29 luglio 1993.

Inizialmente prendono brevemente la parola, per aspetti procedurali, il presidente ABIS ed il relatore CARPENEDO.

Il senatore MICOLINI fa riferimento alle conclusioni della precedente seduta, ricordando che ci si trova in fase di discussione generale, dopo aver ascoltato l'illustrazione del testo della Sottocommissione.

Il senatore FRANCHI, rilevato che il lavoro compiuto ha consentito di giungere ad una sintesi, ritiene che sia opportuno, prima di passare all'esame degli emendamenti, consultare le Regioni e l'UNCEM, in considerazione dell'importante ruolo attribuito a queste istituzioni. Auspica quindi che la discussione del disegno di legge sia conclusa subito dopo l'esame della legge finanziaria.

Prende poi la parola il sottosegretario DE PAOLI, il quale rileva preliminarmente come la prevista istituzione del Fondo nazionale per la montagna (articolo 2 del testo unificato) non sembri rispondere a quelle esigenze di coordinamento finanziario che presenta la legge-quadro.

Osservato in particolare che l'ulteriore corso del provvedimento comporterebbe una sostanziale modifica dell'assetto finanziario definito per il settore con la legge n. 142 del 1990 di riforma dell'autonomia locale e della legge n. 421 del 1992, il rappresentante del Governo si sofferma ad illustrare l'attuale assetto finanziario delle Comunità montane, che sono destinatarie di trasferimenti statali per il tramite delle Regioni e di contributi statali direttamente attribuiti per talune specifiche necessità. Lo stesso canale di finanziamento della legge sulla montagna n. 1102 del 1971 è stato espressamente confermato con la legge n. 142 del 1990, in riferimento alla quale nel disegno di legge finanziaria 1994, tabella B, sono iscritti 75 miliardi annui.

Ribadita inoltre la necessità di coordinare con siffatto quadro finanziario eventuali ulteriori interventi, al fine di scongiurare la duplicazione di finanziamenti, il sottosegretario De Paoli rileva che il parere sulla copertura degli oneri relativi all'istituendo Fondo (20 miliardi annui) sarà fornito dal competente Ispettorato generale del bilancio; sottolinea il carattere prevalentemente ordinamentale dei vari emendamenti presentati, alcuni dei quali comportano oneri, non quantificati, a carico del bilancio statale e quindi richiedono il parere del predetto Ispettorato.

Passa quindi a sottolineare la necessità di riformulare l'articolo 23, relativo alla copertura finanziaria, ed altre disposizioni in relazione al disegno di legge finanziaria 1994, anche per quanto attiene all'ordinamento delle istituzioni scolastiche.

Osservato poi che il testo unificato comporta nuove ragioni di spesa e minori entrate, peraltro non quantificate, per le quali non sono indicati i necessari criteri di copertura, il rappresentante del Governo fornisce ulteriori osservazioni sugli articoli 2 (escludere dal riparto del Fondo le Regioni a statuto speciale e le province autonome), 16, 20 e 23.

Il sottosegretario DIGLIO interviene quindi per annunciare che consegnerà un testo contenente proposte emendative.

Il presidente ABIS fa presente che è stato posto il problema se - per quanto riguarda gli aspetti finanziari della normativa in esame - non sia necessario un apposito parere della 5^a Commissione bilancio, considerata in questo caso non come componente delle Commissioni riunite ma come organo collegiale a sè stante, cui esclusivamente spetta,

secondo le procedure del regolamento, pronunciarsi sulla copertura finanziaria.

Il senatore SPOSETTI sottolinea che sussiste certamente un problema di copertura, secondo l'articolo 81 della Costituzione.

Il presidente ABIS, premessa la opportunità di non burocratizzare le procedure, rileva che le due Commissioni riunite 9ª e 5ª sono nel pieno esercizio dei propri poteri. Ritiene, quindi, tenuto conto dell'orientamento manifestato, che si possa procedere.

Per quanto riguarda le valutazioni del Governo egli considera utile che siano state svolte oggi. Aggiunge che le prospettate audizioni potrebbero tenersi in modo informale durante un periodo di pausa.

Il relatore CARPENEDO ricorda che nell'ultima seduta era stato posto un termine per la presentazione degli emendamenti e si era chiesto il parere della 1ª Commissione sul testo unificato; parere che è stato espresso, in senso favorevole, in questi giorni. Rileva poi che il testo della Sottocommissione è stato predisposto partendo da un testo-base che è quello governativo, che adesso - egli aggiunge - non può essere smantellato.

Chiede infine che si formuli un definitivo calendario dei lavori, nel quale inquadrare il dibattito sulle varie questioni.

Il senatore MICOLINI, facendo anche riferimento a quanto concordato nella precedente seduta, invita a compiere preliminarmente un approfondito esame del testo unificato e di tutti i relativi emendamenti (non solo di quelli governativi) in sede di Sottocommissione.

Il senatore CAMPAGNOLI, ribadita l'importanza del provvedimento in discussione, sottolinea che occorre fissare una data per l'esame degli emendamenti ed una per l'esame conclusivo del provvedimento, indicando sin d'ora la ripresa dei lavori dopo la legge finanziaria. Si dice quindi d'accordo col Presidente della 9ª Commissione senatore Micolini circa la possibilità di presentare ulteriori emendamenti prima della seduta conclusiva.

Il senatore GALDELLI manifesta sorpresa e perplessità in ordine all'atteggiamento del Governo, che tende a creare difficoltà all'approvazione della nuova legge, contraddicendo la sua stessa iniziale proposta. Ribadito quindi l'interesse all'approvazione del provvedimento in questa legislatura, l'oratore prospetta l'opportunità di tenere una seduta conclusiva ad oltranza una settimana dopo l'approvazione della legge finanziaria. Nel frattempo - egli aggiunge - si può procedere all'audizione dei rappresentanti delle regioni e dell'UNCEM, mentre può lavorare la stessa Sottocommissione.

Il presidente ABIS osserva che, tenuto conto della durata della sessione di bilancio, prima del 30 ottobre si potrebbe dar luogo - in via formale, se possibile, o informale - alle audizioni delle Regioni e

dell'UNCHEM, prendendo impegno a procedere nei lavori della Sottocommissione e fissando la data del 20 ottobre per presentare gli emendamenti. Entro il 10 novembre dovrebbe essere tenuta la seduta conclusiva.

La Commissione concorda.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

TESTO PROPOSTO DALLA SOTTOCOMMISSIONE**Nuove disposizioni per le aree montane**

(Testo unificato dei disegni di legge nn. 110, 199, 637, 996, 1046, 1169 e 1328)

CAPO I**PRINCÌPI GENERALI E NORME ORGANIZZATIVE****Art. 1.**

(Finalità della legge)

1. La salvaguardia e la valorizzazione delle aree montane, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione, rivestono carattere di preminente interesse nazionale. Ad esse concorrono, per quanto di rispettiva competenza, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica ed i relativi principi si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome, nelle modalità e nei limiti disciplinati dai relativi statuti e dalle relative norme di attuazione.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano al territorio delle comunità montane ridelimitate ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 142 del 1990 così come modificato dalla presente legge, ovvero, in attesa della ridelimitazione, ai territori dei comuni interamente montani classificati tali ai sensi della legge n. 1102 del 1971.

Quando non diversamente specificato la dizione «comuni montani» riportata nella presente legge sta a significare «comuni facenti parte di comunità montane» ovvero «comuni interamente montani classificati tali ai sensi della legge n. 1102 del 1971» in mancanza della ridelimitazione.

4. L'articolo 28 della legge n. 142 del 1990 è sostituito dal seguente:

«1. Le Comunità montane sono enti locali costituiti con leggi regionali allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonché la fusione di tutti o parte dei comuni associati. Ricomprendono al loro interno l'intero territorio dei comuni associati.

2. Le Comunità montane hanno autonomia statutaria nell'ambito delle leggi statali e regionali e non possono, di norma, avere una popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Le comunità montane vanno ridelimitate con legge regionale escludendo i comuni con popolazione complessiva superiore a 20.000 abitanti, i comuni costieri, i comuni riveraschi di lago tranne quelli riconosciuti montani dall'ISTAT, i comuni classificati dall'ISTAT tra quelli di pianura o i comuni parzialmente montani ai sensi della legge n. 1102 del 1971.

3. La legge regionale può prevedere l'inclusione nelle comunità montane di comuni costieri e di comuni parzialmente montani ai sensi della legge n. 1102 del 1971 con popolazione non superiore a 10.000 abitanti che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunità.

4. Al fine della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni con propria legge possono individuare nell'ambito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nella utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, di rischi ambientali e della realtà socio-economica».

5. Sono interventi speciali per la montagna le azioni organiche e coordinate dirette allo sviluppo globale della montagna mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'*habitat* montano, sotto i profili:

a) territoriale, mediante forme di tutela e di promozione delle risorse ambientali che tengano conto sia del loro valore naturalistico che delle insopprimibili esigenze di vita civile delle popolazioni residenti, con particolare riferimento allo sviluppo del sistema dei trasporti e della viabilità locale;

b) economico, con lo sviluppo di tutte le potenzialità produttive presenti sul territorio montano;

c) sociale, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per la collettività;

d) culturale e delle tradizioni locali.

6. Le regioni e le province autonome concorrono alla tutela ed alla valorizzazione del proprio territorio montano mediante propri interventi speciali, nel rispetto dell'articolo 4, comma 6, della Carta europea dell'autonomia locale, di cui alla legge 30 dicembre 1989, n. 439.

7. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai territori compresi nei parchi nazionali montani istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 2.

(Fondo nazionale per la montagna)

1. È istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna.

2. Il Fondo è alimentato da trasferimenti dello Stato e di enti pubblici, ed è iscritto in un apposito capitolo del bilancio di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Le somme provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto capitolo.

3. Le risorse erogate dal fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali. Il fondo viene ripartito fra le regioni e le province autonome che provvedano ad istituire propri fondi regionali per la montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi speciali di cui all'articolo 1.

4. Le regioni e le province autonome disciplinano con propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse di cui al comma 3.

5. I criteri di ripartizione del fondo tra le regioni e le province autonome sono stabiliti con deliberazione del CIPE, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

6. I criteri di ripartizione tengono conto dell'estensione del territorio montano, della popolazione residente, anche con riferimento alle classi di età, alla occupazione ed all'indice di spopolamento, del reddito medio *pro capite*, del livello dei servizi e dell'entità dei trasferimenti ordinari e speciali.

Art. 3.

(Organizzazioni montane per la gestione di beni agro-silvo-pastorali)

1. Al fine di valorizzare le potenzialità dei beni agro-silvo-pastorali in proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile, sia sotto il profilo produttivo, sia sotto quello della tutela ambientale, le regioni provvedono al riordino della disciplina delle organizzazioni montane, anche unite in comunanze, comunque denominate, ivi comprese le comunioni familiari montane di cui all'articolo 10 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le regole cadorine di cui al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104, e le associazioni di cui alla legge 4 agosto 1894, n. 397, sulla base dei seguenti principi:

a) alle organizzazioni predette è conferita la personalità giuridica di diritto privato, secondo modalità stabilite con legge regionale, previa verifica della sussistenza dei presupposti in ordine ai nuclei familiari ed agli utenti aventi diritto ed ai beni oggetto della gestione comunitaria;

b) ferma restando la autonomia statutaria delle organizzazioni, che determinano con proprie disposizioni i criteri oggettivi di appartenenza e sono rette anche da antiche laudi e consuetudini, le regioni, sentite le organizzazioni interessate, disciplinano con proprie disposizioni legislative i profili relativi ai seguenti punti:

1) le condizioni per poter autorizzare una destinazione, caso per caso, di beni comuni ad attività diverse da quelle agro-silvo-pastorali, assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva

consistenza agro-silvo-pastorale compreso l'eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni;

2) le garanzie di partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie originarie stabilmente stanziate sul territorio sede dell'organizzazione, in carenza di norme di autocontrollo fissate dalle organizzazioni, anche associate;

3) forme specifiche di pubblicità dei patrimoni collettivi vincolati, con annotazioni nel registro dei beni immobili, nonché degli elenchi e delle deliberazioni concernenti i nuclei familiari e gli utenti aventi diritto, ferme restando le forme di controllo e di garanzie interne a tali organizzazioni, singole o associate;

4) le modalità e i limiti del coordinamento tra organizzazioni, comuni e comunità montane, garantendo appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortile, dei beni in proprietà collettiva in caso di inerzia o impossibilità di funzionamento delle organizzazioni stesse, nonché garanzie del loro coinvolgimento nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale e nei procedimenti avviati per la gestione forestale e ambientale e per la promozione della cultura locale.

2. Fino all'entrata in vigore delle norme regionali previste nel comma 1 continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto con essa compatibili.

Art. 4.

(Conservazione dell'integrità dell'azienda agricola)

1. Nel caso di morte del proprietario di fondi rustici siti nei comuni interamente montani classificati tali ai sensi della legge n. 1102 del 1971 condotti o coltivati direttamente o dai familiari, agli eredi che al momento dell'apertura della successione risultino aver esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi attività agricola è riconosciuto il diritto di acquisirne la proprietà, oltre al diritto di cui all'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, alle condizioni ivi stabilite.

2. Il diritto di riscatto di cui al comma 1 è attribuito ai soggetti interessati che dimostrino:

a) di aver esercitato l'attività agricola, sui fondi caduti in successione, da almeno un triennio;

b) di non aver alienato, nel triennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire 5.000, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria;

c) che il fondo per il quale intendano esercitare il diritto di acquisizione, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della loro famiglia;

d) di essersi obbligati, con la dichiarazione di cui al comma 4, a coltivare il fondo per un periodo non inferiore a nove anni.

3. L'individuazione dei soggetti cui è riconosciuto il diritto di acquisizione è effettuata attraverso l'iscrizione al Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) in qualità di titolare di azienda coltivatrice

diretta, ovvero di coadiuvante della medesima o di imprenditore a titolo principale. In mancanza di soggetti aventi tali requisiti, il diritto è attribuito a colui che nell'ultimo triennio abbia svolto la maggior quantità di lavoro sul fondo.

4. Il diritto di acquisizione si esercita mediante dichiarazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare a ciascuno dei coeredi entro dodici mesi dall'apertura della successione.

5. Ai soggetti che hanno effettuato la dichiarazione di cui al comma 4 è consentito:

a) ove possibile, l'inclusione dei fondi rustici di cui al presente articolo nella quota ereditaria dell'avente diritto all'acquisizione;

b) negli altri casi, l'acquisto dei fondi rustici e la loro separazione dalla comunione ereditaria; in tal caso, il corrispettivo è costituito dal valore agricolo medio determinato a norma dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni. L'eventuale modificazione della destinazione urbanistica nel corso dei sei anni successivi all'acquisto attribuisce agli altri coeredi il diritto di pretendere la rivalutazione del corrispettivo, in misura pari alla differenza tra il corrispettivo già percepito, adeguato secondo l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ed il valore di mercato conseguente alla modificazione della destinazione dell'area.

6. Nell'ipotesi in cui il soggetto che ha esercitato il diritto di acquisizione non adempia all'obbligo di cui al comma 2, lettera d), i coeredi, che ne abbiano interesse, possono chiedere, anche in difetto delle condizioni di cui allo stesso comma 2, al pretore competente per territorio di disporre, con sentenza costitutiva, il trasferimento dei fondi in loro favore, previo pagamento del corrispettivo determinato a norma del comma 5.

7. In caso di trasferimento a titolo oneroso di un fondo rustico, o di parte di esso, su cui si esercita l'impresa familiare, i partecipanti di cui all'articolo 230-bis del codice civile hanno diritto di prelazione.

CAPO II

INTERVENTI SPECIALI

Art. 5.

(Tutela ambientale)

1. I piani pluriennali di sviluppo socio-economico di cui all'articolo 29, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, individuano le priorità di realizzazione degli interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale, l'uso delle risorse idriche, la conservazione del patrimonio monumentale, dell'edilizia rurale, dei centri storici e del paesaggio rurale e montano, da porre al servizio dell'uomo a fini di sviluppo civile e sociale.

2. Le previsioni di interventi per la salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale e l'uso delle risorse idriche, sono coordinate con i piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e sono rese coerenti con gli atti di indirizzo e di coordinamento emanati ai sensi della predetta legge.

Art. 6.

(Caccia, pesca e prodotti del sottobosco)

1. Nei territori montani la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco, che sono parte rilevante dell'economia delle zone montane, vanno finalizzate:

a) alla tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, secondo i principi di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

b) all'impiego delle risorse per la creazione di posti di lavoro anche *part-time*, di attività imprenditoriali locali, di attività da parte degli addetti al settore agro-silvo-pastorale e da parte dei proprietari ed utilizzatori dei terreni, anche organizzati in forma cooperativa e consortile.

2. In sede di pianificazione della ripartizione dei territori per la gestione programmata della caccia ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e di regolamentazione della istituzione delle aziende faunistico-venatorie ed agro-turistico-venatorie ai sensi dell'articolo 16 della stessa legge n. 157 del 1992, le regioni acquisiscono il parere delle comunità montane interessate, che vi provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta.

Art. 7.

(Forme di gestione del patrimonio forestale)

1. Le comunità montane, singolarmente o in associazione tra loro, nell'ambito del proprio territorio e d'intesa con i comuni ed altri enti interessati, sono tenuti a promuovere la gestione del patrimonio forestale mediante apposite convenzioni tra i proprietari. Possono altresì promuovere la costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva qualora lo richiedano i proprietari di almeno i 3/4 della superficie interessata. Tutte le forme di gestione previste dal presente articolo possono godere dei benefici previsti dall'articolo 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono attribuire alle comunità montane finanziamenti per interventi di forestazione o di agricoltura ecocompatibile nell'ambito del piano forestale nazionale, nonchè finanziare le quote di parte nazionale previste dai regolamenti CEE a completamento delle erogazioni a carico

del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEOGA) e del programma comunitario LIFE.

3. Le comunità montane individuano idonei ambiti territoriali per la razionale gestione e manutenzione dei boschi e promuovono in tali ambiti la costituzione di consorzi di miglioramento fondiario ai sensi degli articoli 71 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ovvero di associazioni di proprietari riconosciute idonee dalle regioni e volte al rimboschimento, alla tutela ed alla migliore gestione dei propri boschi.

4. Le comunità montane possono altresì essere delegate dalle regioni, dalle province e dai comuni alla gestione del relativo demanio forestale.

5. Alle comunità montane, ai consorzi ed alle associazioni di cui ai commi 1 e 3 possono essere affidati con legge regionale compiti di manutenzione e conservazione del territorio a fini agricoli e paesistici, oltre che forestali, ed inoltre di tutela, assistenza tecnica, monitoraggio e ricomposizione ambientale e sorveglianza dei boschi di loro competenza. A tal fine detti organismi potranno beneficiare anche di contributi commisurati agli oneri derivanti dalle suddette attività, con finalità di interesse generale, assunti mediante apposite convenzioni pluriennali.

CAPO III

UTILIZZAZIONE DI RISORSE

Art. 8.

(Autoproduzione e benefici in campo energetico)

1. L'energia elettrica prodotta nei comuni montani da piccoli generatori comunque azionati, quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a trenta kilowatt, o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, è esentata dalla relativa imposta erariale sul consumo.

2. Nei territori montani, in ragione del disagio ambientale, può essere concessa dal Comitato interministeriale prezzi (CIP) una riduzione, di cui lo stesso CIP determina la misura percentuale, del sovrapprezzo termico sui consumi domestici dei residenti e sui consumi relativi ad attività produttive.

Art. 9.

(Esercizio associato di funzioni e gestione associata di servizi pubblici)

1. Le comunità montane, anche riunite in consorzio fra loro o con comuni montani, in attuazione dell'articolo 28, comma 1, della legge 8

giugno 1990, n. 142, promuovono l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali con particolare riguardo ai settori di:

- a) costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei comuni con particolare riferimento ai compiti di assistenza al territorio;
- b) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con eventuale trasformazione in energia;
- c) organizzazione del trasporto locale, ed in particolare del trasporto scolastico;
- d) organizzazione del servizio di polizia municipale;
- e) realizzazione di strutture di servizio sociale per gli anziani, capaci di corrispondere ai bisogni della popolazione locale con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei comuni montani;
- f) realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei territori montani;
- g) realizzazione di opere pubbliche d'interesse del territorio di loro competenza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni montani possono delegare alle comunità montane i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni proprie e la gestione di servizi; in particolare, possono delegarle a contrarre, in loro nome e per loro conto, mutui presso la Cassa depositi e prestiti o istituti di credito all'uopo abilitati, anche per la realizzazione di opere igieniche.

3. I comuni e le comunità montane, nelle materie che richiedono una pluralità di pareri anche di più enti, adottano appropriate procedure di semplificazione dell'azione amministrativa ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO IV

PROMOZIONE E TUTELA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Art. 10.

(Incentivi alle innovazioni produttive)

1. Per le iniziative volte alla promozione di nuove e moderne tecnologie produttive per i comuni montani compatibili con l'ambiente, nonché per le iniziative volte alla creazione nei comuni montani di nuove attività e all'ampliamento o ammodernamento di attività esistenti, ivi compresi i sistemi di depurazione delle acque reflue e di trattamento, riciclaggio o smaltimento dei rifiuti nei settori artigiano e industriale rientranti nei criteri individuati dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e compatibili con i piani pluriennali di sviluppo delle comunità montane, poste in essere da imprese industriali ed artigiane o loro consorzi, le regioni

sono autorizzate a concedere, nei limiti delle loro disponibilità di bilancio, in conformità alla normativa della Comunità economica europea in materia di aiuti, contributi in conto interessi sui finanziamenti accordati dagli istituti di credito a medio termine di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e con le procedure da essa previste, fino alla concorrenza del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, entro il limite di 5 miliardi di lire.

2. La durata massima dei finanziamenti di cui al comma 1 non può eccedere il limite di dieci anni, comprensivo di tre anni di preammortamento. Il tasso di interesse a carico dei beneficiari è stabilito nella misura massima del 50 per cento del tasso di riferimento fissato mensilmente con decreto del Ministro del tesoro, ridotto fino al 40 per cento quando all'investimento venga riconosciuto carattere di priorità.

Art. 11.

(Interventi per lo sviluppo di attività produttive)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere attuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative che concentri l'intervento straordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari condizioni delle aree montane, nei settori a maggiore redditività anche sociale identificati nella stessa delibera;».

2. La normativa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, concernente misure per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, è estesa anche ai comuni montani non ricadenti nelle delimitazioni di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

3. I criteri e le procedure applicative per l'estensione di cui al comma 2, ivi compresa la definizione della quota dei fondi in essere di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985 n. 786 convertito con modificazioni della legge 28 febbraio 1986 n. 44 a tal fine riservata, sono determinati dal CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Salvo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, le regioni e la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, al fine di favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole, agevolano le operazioni di acquisto di terreni proposte dai coltivatori diretti di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, residenti in comuni montani, dando ad essi preferenza, sino alla concorrenza del 30 per cento, nella ripartizione rispettivamente dei fondi destinati alla formazione della proprietà coltivatrice e delle disponibilità finanziarie annuali.

Art. 12.

(Incentivi per la formazione di specialisti del territorio montano)

1. Il CIPE e le regioni emanano, direttive di indirizzo tendenti a sollecitare e vincolare, anche con appositi incentivi finanziari, la pubblica amministrazione a decentrare in montagna attività e servizi dei quali non è indispensabile la presenza in aree metropolitane (istituiti di ricerca, laboratori, università, musei, infrastrutture culturali, ricreative e sportive, ospedali specializzati, case di cura ed assistenza, eccetera).

Art. 13.

(Tutela dei prodotti tipici)

1. Al fine di tutelare l'originalità del patrimonio storico-culturale dei territori montani, attraverso la valorizzazione dei loro prodotti protetti con «denominazione di origine» o «indicazione geografica» ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, avvalendosi delle relative strutture, l'Albo dei prodotti tipici di montagna, autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva «Prodotto nella montagna italiana», da attribuirsi, sentite le comunità montane interessate, alle sole produzioni agro-alimentari originarie nei comuni montani sia per quanto riguarda la fabbricazione che la provenienza della materia prima.

2. Le produzioni di cui al comma 1 possono fregiarsi della menzione aggiuntiva anche se aggregate a più vasti comprensori di consorzi tutela.

3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste disciplina, con proprio decreto, i criteri e le modalità per l'iscrizione all'Albo e per l'uso della menzione «Prodotto nella montagna italiana».

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, viene determinato l'ammontare dei diritti annuali di segreteria idonei a garantire la copertura dei costi di funzionamento dell'Albo e da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

CAPO V

INCENTIVI VARI

Art. 14.

(Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali)

1. Per i comuni montani con meno di 1.000 di abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni la determinazione del reddito

d'impresa, per attività commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato ad IVA, nell'anno precedente, inferiore a lire 40 milioni, avviene con il sistema forfettario e le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta dei documenti contabili.

Art. 15.

(Incentivi alle pluriattività)

1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, singoli od associati, ed i loro familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile residenti nei territori ricadenti nelle comunità montane, in deroga alle vigenti disposizioni, possono assumere in appalto sia da enti pubblici che privati, utilizzando esclusivamente la forza lavoro del proprio nucleo familiare ed i mezzi tecnici in loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, quali lavori di forestazione, costruzione di piste forestali, arginature, sistemazione idrauliche, sgombero neve, per importi non superiori a lire 20.000.000.

2. Le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze destinate all'esercizio dell'attività agrituristica di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, svolta in territori montani, sono assimilate alle costruzioni rurali di cui all'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 16.

(Esenzione da adempimenti previdenziali e assistenziali aggiuntivi)

1. Le imprese e i datori di lavoro aventi sede ed operanti nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti che si avvalgano di lavoratori che continuino a prestare altra attività, di lavoro autonomo o professionale, per la quale risultino assicurati da almeno due anni per tutte o per alcune forme di previdenza o di assistenza obbligatoria, nel caso di corresponsione di un compenso economico, non sono tenuti al versamento di contributi e premi previsti per il settore di appartenenza, corrispondenti alle predette forme di tutela già fornite di copertura assicurativa. I predetti lavoratori conservano a tutti gli effetti le rispettive condizioni professionali e previdenziali.

2. Sono esclusi dall'esenzione i contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 17.

(Incentivi per l'insediamento in zone montane)

1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati montani, le regioni possono predisporre incentivi

finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale e la propria attività economica, impegnandosi a non modificarla per un decennio, da un comune non montano ad un comune montano. Gli incentivi ed i premi di insediamento possono essere attribuiti a titolo di concorso per le spese di trasferimento, di acquisto, ristrutturazione o costruzione di immobili da destinarsi a prima abitazione. Le regioni individuano, sentite le comunità montane i comuni montani con meno di 5.000 abitanti ai quali sono riservati i suddetti benefici, in ragione del patrimonio abitativo, della dotazione di servizi e dell'andamento demografico.

CAPO VI

ORGANIZZAZIONE DI UFFICI E SERVIZI PUBBLICI STATALI

Art. 18.

(Organizzazione del servizio scolastico nelle zone montane)

1. L'organizzazione del servizio scolastico nei comuni montani è disposta con programmi triennali formulati dalle regioni d'intesa con gli uffici scolastici regionali. I programmi triennali sono stabiliti previa consultazione, da parte delle regioni, delle province, delle comunità montane e dei comuni interessati e, da parte degli uffici scolastici regionali, dei consigli scolastici distrettuali e provinciali. Il Governo ha un potere di eccezione sui programmi regionali che deve essere esercitato entro tre mesi dalle deliberazioni dei consigli regionali.

Art. 19.

(Scuola dell'obbligo)

1. Nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti possono essere costituiti istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, cui è assegnato personale direttivo della scuola elementare e della scuola media secondo criteri e modalità stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 20.

*(Riorganizzazione degli uffici
e dei servizi dello Stato)*

1. Gli uffici statali esistenti nei comuni montani possono essere soppressi o accorpati previo parere dei loro sindaci, dei presidenti delle comunità montane e delle regioni interessate, nonchè, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), del Comitato nazionale della montagna.

2. I provvedimenti adottati in contrasto con i pareri resi ai sensi del comma 1 devono contenere le ragioni che hanno indotto a discostarsene.

CAPO VII

DISPOSIZIONI VARIE E NORME DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 21.

(Deroghe in materia di trasporti)

1. Per i comuni montani con meno di 5.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni, per i quali non sia possibile organizzare servizi di trasporto secondo le norme vigenti, le regioni autorizzano l'organizzazione e la gestione, da parte dei comuni stessi, del trasporto di persone e di merci di prima necessità, con particolari modalità stabilite con apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale. Le regioni emaneranno norme tecniche per l'omologazione dei mezzi di trasporto promiscuo.

Art. 22.

(Informatica e telematica)

1. Le comunità montane possono operare quali sportelli dei cittadini per superare le difficoltà di comunicazione tra le varie strutture e servizi territoriali. A tal fine, le amministrazioni pubbliche ed i soggetti che gestiscono pubblici servizi sono tenuti a consentire loro l'accesso gratuito a tutte le informazioni ed i servizi non coperti da segreto.

2. L'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sentita l'UNCEM, predispone le possibili forme di reciproco avvalimento e consultazione.

Art. 23.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dagli articoli 10 e 18 e dalla istituzione del Fondo nazionale per la montagna, determinato in lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

Al testo proposto dalla Sottocommissione

Art. 1.

I commi 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:

«3. Le disposizioni della presente legge si applicano al territorio dei comuni montani di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, già classificati tali ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102».

1.1

CAMPAGNOLI

Dopo il comma 2 aggiungere: «Per "territori montani o aeree o zone montane" si intendono tutti ii territori classificati tali facente parte di Comunità montane anche se appartenenti a Comuni parzialmente montani».

1.2

CARLOTTO

Il comma 3 è così sostituito:

«3. Le disposizioni della presente legge si applicano ai territori dei comuni appartenenti a comunità montane ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142».

1.3

COMPAGNA

Al comma 3, sesto rido dopo le parole: «ai territori» sopprimere le parole: «dei Comuni interamente».

1.4

CARLOTTO

Al comma 4 dopo le parole: «comuni e associati» sopprimere le parole: «ricomprendono al loro interno l'intero territorio dei comuni associati».

1.5

CARLOTTO

Al sub 2 del punto 4 al 6° rigo: «legge regionale escludendo» aggiungere le parole: «i centri abitati dei».

1.6

CARLOTTO

Al sub 2 dell'ottavo rigo dopo le parole: «comuni costieri» sostituire la virgola con la «e».

1.7

CARLOTTO

Al comma 5 viene aggiunto il seguente punto:

«e) educativo con il mantenimento degli istituti scolastici di 1° e 2° grado esistenti».

1.8

GIBERTONI, OTTAVIANI

Art. 2.

Al primo periodo del secondo comma tra le parole: «trasferimenti» e «dello Stato» va aggiunta la parola: «comunitari».

Il secondo periodo del comma 3 ed il comma 4 sono soppressi.

2.1

CAMPAGNOLI

Al comma 3 sostituire le parole da: «il fondo» fino alla fine con le seguenti: «Le Regioni e le provincie autonome utilizzano le risorse ad esse assegnate ai sensi dei commi 1 e 2 per finanziare progetti finalizzati conformi alle disposizioni della presente legge. A tale scopo le regioni e le provincie autonome, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano proprie leggi di programmazione per la valorizzazione e la tutela delle aree montane.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

2.2

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le Regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, con delibera del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) da adottarsi

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2.3

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«I criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e le province autonome sono così definiti:

a) Per 5 decime in proporzione alla popolazione residente, quale risulta dall'ultima rilevazione dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

b) per 2 decimi in proporzione alla superficie, rilevata dall'ISTAT;

c) per 3 decimi in funzione del tasso di emigrazione al di fuori del territorio regionale, del tasso di disoccupazione, e in funzione inversa del reddito pro capite, rilevati dall'ISTAT, secondo criteri di ponderazione determinati dal medesimo CIPE.

2.4

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Dopo l'articolo 2, inserire i seguenti:

«Art. 2-bis.

(Segretariato nazionale per la montagna)

1. Sono attribuite all'Unione nazionale comuni, Enti e Comunità montane (UNCHEM) compiti di studio, relazione e proposta nelle materie riguardanti lo sviluppo della montagna.

All'uopo l'UNCHEM:

a) predispone per il Ministro del bilancio e della programmazione economica la relazione annuale sullo stato della montagna, con particolare riferimento all'attuazione della presente legge;

b) in sede di predisposizione della legge di bilancio e della legge finanziaria esprime parere al Ministro del bilancio e della programmazione sulla coerenza delle decisioni aventi diretta incidenza sulla politica della montagna;

c) esprime parere sulla coerenza dei programmi generali e settoriali delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con gli obiettivi della politica nazionale della montagna e formula proposte di integrazione o di correzione,

d) formula indicazioni circa i criteri e le procedure di utilizzazione del Fondo nazionale della montagna e le loro modifiche ed integrazioni;

e) entro sessanta giorni dalla richiesta esprime parere obbligatorio sui progetti e programmi formulati da ministeri, amministrazioni ed

enti che gestiscono servizi pubblici essenziali in ordine al loro riassetto nei territori montani, con particolare riferimento alle procedure di eventuale soppressione o accorpamento dei servizi stessi e dei connessi uffici;

f) formula indicazioni circa la determinazione delle quote degli interventi ed incentivi di cui all'articolo 5;

g) propone al CIPE la adozione di direttive circa le modalità d'impiego di risorse comunque stanziare nei bilanci delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, da leggi interessanti le zone montane, nonché delle risorse relative a programmi comunitari, al fine di conseguire gli obiettivi della politica nazionale della montagna;

4. L'attività dell'UNICEM è supportata da una segreteria tecnica, alla cui organizzazione si provvede con delibera del CIPE. La segreteria può avvalersi della collaborazione della direzione generale per l'economia montana e per le foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonché del Corpo forestale dello Stato, e del Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente.

5. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi precedenti tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e l'UNICEM viene stipulata apposita convenzione, che regola anche i rapporti economici.

6. Per il funzionamento della segreteria tecnica il Ministero del bilancio e della programmazione economica si avvale delle proprie strutture.

7. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri e le modalità per il funzionamento della segreteria tecnica.

2.0.1

CAMPAGNOLI

Art. 2-ter.

(Interventi speciali delle regioni e delle province autonome)

1. Le regioni e le province autonome istituiscono con legge fondi propri per interventi speciali per la montagna ai sensi dell'articolo 29 della legge 8 giugno 1990 n. 142, da destinare alle comunità montane per l'attuazione dei piani di sviluppo socio-economici ed a finanziamenti e/o contributi nei vari settori d'intervento a sostegno dell'economia e dello sviluppo economico e sociale dei territori montani.

2. Con la legge di cui al comma 1, le regioni e le province autonome stabiliscono i criteri di ripartizione tra le comunità montane delle somme attribuite dal Fondo nazionale e dei fondi propri. Tali criteri devono tener conto dell'estensione del territorio montano, della popolazione residente, anche con riferimento alle classi di età, alla occupazione ed all'indice di spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei servizi e dell'entità dei trasferimenti ordinari e speciali.

3. Ai sensi dell'articolo 9.6 e 7. della Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 e ratificata con legge 30 dicembre 1989 n. 439, le comunità montane dovranno essere opportunamente consultate sulle modalità di assegnazione dei fondi ed i trasferimenti non dovranno essere destinati al finanziamento di progetti specifici.

4. Le comunità montane, per finanziare spese di investimento possono accedere al mercato nazionale dei capitali anche mediante l'emissione di obbligazioni.

5. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di cui al comma 1 all'assegnazione alle comunità montane delle quote di risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo 2 provvede direttamente il CIPE su proposta del Segretario di cui all'articolo 2-bis.

2.0.2

CAMPAGNOLI

Art. 2-quater.

(Direttive del CIPE)

1. Il CIPE, all'inizio di ciascun triennio, sentito il Segretariato di cui all'articolo 2-bis, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, determina con propria deliberazione la quota degli interventi ed incentivi, previsti dalle leggi vigenti e da disposizioni dell'CEE per le aree depresse, per l'imprenditorialità giovanile e femminile, e per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese, dell'artigianato, del turismo, dei servizi, del commercio e di ogni altra attività, da destinare alle zone montane.

Con la stessa deliberazione emana le direttive circa le modalità di impiego delle risorse comunque interessanti le zone montane, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera i).

2.0.3

CAMPAGNOLI

Art. 3.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il 3-bis:

«Le Comunità Montane sulla base degli indirizzi delle Regioni e delle Province Autonome entro dodici mesi dalla emanazione della presente legge provvedono ad approvare i piani di sviluppo agro-silvo-pastorale.

I conduttori, con priorità ai coltivatori diretti, tenuto conto della potenzialità e continuità della impresa, che presentano piani di sviluppo aziendali compatibili con i piani generali delle Comunità, hanno la priorità negli interventi ed incentivi pubblici».

3.0.1

CARLOTTO

Art. 4.

Sostituire l'articolo 4:

«Nel caso di morte del proprietario di fondi rustici siti in zona montana condotti o coltivati direttamente o dai familiari, agli eredi che al momento dell'apertura della successione risultino aver esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi attività agricola, e come tali iscritti allo SCAU, è riconosciuto il diritto di mantenere la disponibilità degli stessi fondi ai sensi e alle condizioni della legge 3 maggio 1982 n. 203.

Per consentire agli eredi aventi titolo la continuità dell'uso dei fondi rustici, in deroga all'articolo 2 della legge 203 del 1982, la durata del rapporto, ad equo canone, è a tempo indeterminato con diritto di ripresa con le modalità previste dall'articolo 42 della legge n. 203 del 1982 quando ricorrono le condizioni cui alle lettere c) ed i).

Le Comunità montane possono attribuire agli imprenditori agricoli a titolo principale, con priorità ai coltivatori diretti, che presentano piani di sviluppo aziendale compatibili con i piani generali di sviluppo, i terreni resi disponibili ai sensi della legge 1101 del 3 dicembre 1971 e della legge n. 440 del 4 agosto 1978».

4.1

CARLOTTO

Al comma 1, sostituire le parole: «agli eredi» alla fine sono sostituite da: «l'integrità dell'azienda agricola viene tutelata riconoscendo il diritto all'acquisizione del fondo a quelli, tra gli eredi, che assicurino la continuità dell'azienda coltivandola direttamente.

Il lavoro casalingo svolto a vantaggio del nucleo familiare è considerato come lavoro svolto a vantaggio dell'azienda agricola».

4.2

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

4.3

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Al comma 2, alla lettera b), sostituire con:

«Non abbiano, nel triennio precedente, alienato altri fondi rustici, se non a scopo di ricomposizione fondiaria o perchè le loro particolari caratteristiche ne rendevano impossibile la coltivazione diretta».

4.4

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Al comma 2, alla lettera d), sostituire le parole: «di essersi obbligati, con la dichiarazione di cui al comma 4» con le parole: «si impegnino».

4.5 GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Sopprimere il comma 3.

4.6 GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Al comma 3, dopo la parola: «acquisizione», inserire le parole: «fatte salve le disposizioni a favore del casalingo e dei minori».

4.7 GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Al comma 3, sostituire le parole da: «nell'ultimo» fino a: «fondo», con le seguenti parole: «assicuri la continuità dell'azienda agricola coltivandola direttamente».

4.8 GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Al comma 5, alla lettera a), è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini della formazione delle quote ereditarie, al fondo è attribuito un valore determinato ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865».

4.9 GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Al comma 6, dopo la parola: «costitutiva», inserire: «la revisione delle quote ereditarie o».

4.10 GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Dopo il comma 7, aggiungere il comma 8: «8. in applicazione dell'articolo 3 punto 3 del regolamento CEE n. 2079/92 viene disposta, nei Comuni classificati montani, la creazione di servizi, giuridicamente riconosciuti e costituiti anche in forma cooperativa incaricati in particolare della redazione dei piani di ricomposizione fondiaria, dell'organizzazione della cessione dell'ampliamento delle aziende agrarie, nonché la destinazione ad usi extragricoli delle superfici, compatibilmente con una utilizzazione razionale dello spazio rurale».

4.11 OTTAVIANI, GIBERTONI

Al comma 7-bis:

«Nelle zone di montagna i comuni possono esercitare il diritto per l'acquisto di terreni, di fabbricati e di boschi.

Le costruzioni e i terreni acquistati dal Comune debbono mantenere la destinazione agricola per almeno quindici anni, anche se affittati o rivenduti.

I proprietari che desiderano vendere questi beni oggetto di prelazione hanno l'obbligo di offrirli in via amichevole al Comune almeno due mesi prima della data prevista per la vendita. Trascorso tale periodo senza alcuna risposta, i proprietari possono disporre liberamente.

Gli immobili vacanti e abbandonati dai proprietari o di proprietà dello Stato possono essere acquisiti in proprietà dei Comuni».

4.12

DUJANY

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

La disciplina prevista (dal precedente articolo dall'articolo 4), non si applica al sistema del maso chiuso e ai beni disciplinati da tale ordinamento».

4.0.1

RIZ

Dopo l'articolo 4, aggiungere l'articolo 4-bis:

«1. Per favorire la ricomposizione fondiaria, le permutate di fondi rustici all'interno dei territori delle comunità montane sono esenti da qualsiasi gravame fiscale (imposta di registro, imposta sull'incremento di valore degli immobili, imposta di trascrizione e ipotecaria, ecc.);

a) sono pur esenti dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) le alienazioni di fondi rustici ricadenti nei territori delle comunità montane in favore dei coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo principale iscritti allo SCAU;

b) le regioni sono autorizzate ad erogare i contributi per le spese tecniche e notarili relative alle permutate di cui al punto 1, nonchè agli atti di trasferimento di fondi rustici ubicati nei territori della comunità montana quando rientrano in programmi di sviluppo aziendale approvati.

2. Le regioni provvedono ad emanare norme, nei limiti consentiti dalla legge 4 agosto 1978, n. 440, attribuendo alle comunità montane totalmente o parzialmente le competenze previste dalla stessa legge.

3. All'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 346 le parole "non supera complessivamente le lire 5.000" sono sostituite con le parole "non supera complessivamente le lire 350.000".

4. All'articolo 5 della legge 10 maggio 1976, n. 346 sono soppresse le parole "entro il 31 dicembre 1980".

5. Al numero 56) della parte I della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, dopo le parole "olio essenziale non deterpenato di mentha piperita» sono aggiunte le seguenti "e di altre piante officinali";

6. La costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di manufatti, opere ed impinati destinati prevalentemente all'irrigazione in agricoltura sono assoggettate alla aliquota di cui al primo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980 n. 891;

a) Al numero 106 della parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica il 26 ottobre 1972 n. 633 dopo le parole "prodotti petroliferi" sono inserite le seguenti "ed energia elettrica"».

4.0.2

CARLOTTO

Art. 5.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. Ad integrazione del comma 4 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, sono consentite le forme di governo e di trattamento selvicolturali, nonché gli interventi colturali di miglioramento, di impianto, di manutenzione e di utilizzazione dei boschi previsti nelle Prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti. Dette Prescrizioni saranno aggiornate in relazione agli obiettivi di cui alla citata legge.

4. Ad integrazione di quanto previsto dal penultimo comma dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 8 giugno 1939, n. 1497, non è richiesta per l'esecuzione di interventi di sistemazione idrogeologica di pendici, di conservazione del suolo, di drenaggio delle acque sotterranee.

5. Allo scopo di riconoscere il servizio svolto dall'agricoltura di montagna, la legge regionale disciplina la concessione, attraverso le comunità montane, di contributi fino al 75 per cento del loro costo per piccole opere ed attività di manutenzione ambientale concernenti proprietà agro-silvo-pastorali. Possono essere ammessi a contributo anche gli interventi svolti da imprenditori agricoli a titolo non principale.

6. A valere sul fondo di cui all'articolo 2.2, lettera b), alle comunità montane possono essere finanziati studi per l'aggiornamento dei piani di sviluppo socio-economici in materia di tutela ambientale e studi di fattibilità finalizzati alla realizzazione di progetti di tutela ambientale di aree individuate nei piani stessi».

5.1

CAMPAGNOLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Ferme restando le disposizioni statali vigenti in materia di tutela delle acque dagli inquinamenti con riferimento agli scarichi produttivi, le Regioni provvedono entro due anni a disciplinare, attraverso la revisione del piano regionale di risanamento delle acque e di specifiche normative, il trattamento e lo scarico finale delle acque reflue di origine civile tenuto conto delle particolarità locali, della qualità delle acque superficiali ed in relazione al loro uso.

In particolare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, terzo paragrafo e dell'articolo 4, comma 2, della Direttiva CEE n. 91/271, del 21 maggio 1991, le Regioni individuano gli opportuni sistemi di trattamento per gli scarichi di acque reflue urbane in acque situate nei territori di alta montagna (al di sopra dei 1500 metri sul livello del mare), dove a causa delle basse temperature, è difficile effettuare un trattamento biologico efficace, nel rispetto dell'ambiente».

5.2

DUJANY

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.1

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I proventi dell'esercizio nei territori montani di caccia, pesca e prodotti del sottobosco sono assegnati alle Comunità montane in base ai criteri fissati dalla legge regionale e vanno finalizzati:

a) alla tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, secondo i principi di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

b) all'impiego delle risorse per la creazione di posti *part-time*, di attività imprenditoriali locali, di attività da parte degli addetti al settore agro-silvo-pastorale e da parte dei proprietari ed utilizzatori dei terreni, anche organizzati in forma cooperativa e consortile».

6.2

GIBERTONI, OTTAVIANI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.3

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere il termine «consortile».

6.4

OTTAVIANI, GIBERTONI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) le Regioni e le Province autonome con specifiche norme legislative ed appositi regolamenti adottano adeguati provvedimenti atti a non consentire l'accesso degli estranei ai fondi privati onde evitare l'indebita appropriazione di quanto, funghi compresi, ai sensi dell'articolo 820 del codice civile, appartiene al proprietario o al conduttore dei terreni».

6.5

CARLOTTO

Art. 7.

Al comma 1, la cifra: «3/4» viene sostituita dalla cifra: «2/3».

7.1

GIBERTONI, OTTAVIANI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «Il Ministero dell'agricoltura» fino a: «dell'ambiente».

7.2

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Al comma 2, dopo la parola: «montane» aggiungere le seguenti: «e ai comuni montani».

7.3

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo Stato può attribuire alle Regioni i finanziamenti di cui all'articolo 2».

7.4

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Al comma 3, dopo la parola: «montane» aggiungere le seguenti: «e i comuni montani».

7.5

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Al comma 3, le parole: «associazioni di proprietari» sono sostituite dalle seguenti: «società fra proprietari da costituirsi anche in forma cooperativa» e aggiungere, in fine, dopo la parola: «boschi» le seguenti: «in vista della loro razionale utilizzazione economica».

7.6

OTTAVIANI, GIBERTONI

Al comma 5, sostituire il primo capoverso con il seguente:

«5. Con legge regionale possono essere affidati:

a) alle comunità montane compiti di tutela, assistenza tecnica, monitoraggio, ricomposizione ambientale dei boschi di loro competenza;

b) alle comunità montane, ai consorzi e alle associazioni di cui ai commi 1 e 3 compiti di manutenzione e conservazione del territorio ai fini agricoli e paesistici oltre che forestali».

7.7

GIBERTONI, OTTAVIANI

Al comma 5, dopo la parola: «montane» aggiungere le seguenti: «e ai comuni montani».

7.8

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Art. 8.

Al comma 1, sostituire le parole: «comuni montani» con le seguenti: «territori montani».

8.1

CARLOTTO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «In caso di mancata comunicazione del parere entro il termine predetto, questo si intende favorevole».

8.2

COMPAGNA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le amministrazioni provinciali, le comunità montane ed i comuni possono elargire contributi a favore dei residenti nei territori montani per allacciamenti telefonici e per il potenziamento delle linee elettriche a case sparse e piccoli agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate destinate ad insediamenti residenziali».

8.3

CARLOTTO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. A favore dei comuni e delle comunità montane, nel cui territorio si realizzi un serbatoio artificiale che rientri nella competenza del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, è corrisposto un sovracanone idraulico annuo rapportato alla capacità del serbatoio a carico dei titolari della relativa concessione governativa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.

2. Il sovracanone è stabilito dalle regioni e dalle province autonome d'intesa con le comunità montane sentite le organizzazioni professionali di categoria. I sovracanone è ripartito tra il comune o i comuni sede dell'invaso e la comunità montana o le comunità montane di appartenenza secondo le indicazioni delle Regioni. Quando il serbatoio ricade sul territorio di più comuni o comunità, la percentuale di sovracanone spettante viene determinata in ragione della rispettiva superficie sommersa a pieno vaso e interessata dalle opere di ritenuta».

8.0.1

CARLOTTO

Art. 9.

Al comma 1, la lettera a) prende il posto della lettera b) e la lettera b) prende il posto della lettera a).

9.1

COMPAGNA

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«4. Alle comunità montane si applicano gli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

5. Nei comuni montani i decreti di espropriazione per opere pubbliche o di pubblica utilità per le quali i soggetti espropriati abbiano ottenuto, ove occorrono, l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 7 giugno 1939 n. 1497 e quella del Ministero dell'Ambiente, determinano la cessazione degli usi civici eventualmente gravanti sui beni oggetto di espropriazione.

6. Il diritto a compensi, eventualmente spettanti ai fruitori degli usi civici sui beni espropriati, determinati dal Commissario agli usi civici, è fatto valere sull'indennità di espropriazione».

9.2

CAMPAGNOLI

Al comma 1, terzo rigo sostituire le parole: «comuni montani» con «territori montani».

Al quinto rigo risostituire: «comuni montani» con aree montane».

10.1

CARLOTTO

Al comma 2, seconda riga, la parola «può» è sostituita dalla seguente: «deve».

10.2

COMPAGNA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. Le comunità montane, anche mediante la costituzione di aziende speciali o di società per azioni ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1940 n. 142, possono promuovere, compatibilmente con le caratteristiche ambientali, la costruzione e la gestione di reti idriche e di centraline idroelettriche nonchè di impianti per l'utilizzazione di altre energie rinnovabili, nel rispetto delle condizioni, dei limiti e delle modalità di utilizzazione dell'energia stabiliti dalla legge. A tal fine le comunità montane possono anche convenzionarsi o costituire consorzi tra loro, con comuni montani, nonchè con l'Enel ed altri soggetti pubblici per la realizzazione di progetti per il risparmio energetico e l'utilizzazione di energie alternative.

4. Le comunità montane possono altresì convenzionarsi o riunirsi in consorzi tra loro e con comuni non appartenenti al rispettivo ambito territoriale per la costituzione di aziende speciali o società per azioni ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1940 n. 142 per la realizzazione e la gestione di discariche di tipo A e B per rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali, esclusi i tossici e nocivi, anche prevedendo la loro rivalorizzazione e l'utilizzazione delle energie da essi ricavabili.

10.3

CAMPAGNOLI

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Agevolazioni fiscali in campo energetico)

1. Al fine di ridurre il divario economico in essere tra i territori di pianura e quelli di montagna e per consentire uno sviluppo economico di questi ultimi, per i territori individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si dispone quanto segue:

a) le abitazioni dei residenti sono ammesse a godere di una quota annua defiscalizzata al 50 per cento delle imposte erariale di consumo

per una quantità pari a lire 2.000 di combustibile liquido, gassoso o di pari capacità calorifica se combustibile solido;

b) le attività agricole, artigianali, commerciali, turistiche, di servizio e professionali sono ammesse a godere, - per il riscaldamento, il funzionamento degli impianti e l'autotrazione -, di una defiscalizzazione del 25 per cento delle imposte erariali di consumo su metà quota del combustibile e del carburante consumato e rilevabile dalla documentazione fiscale dell'anno precedente all'entrata in vigore della presente legge.

2. Per le attività di nuovo insediamento le valutazioni fanno riferimento ad insediamenti produttivi similari già operanti.

3. Per la realizzazione degli interventi previsti dai commi 1 e 2, provvedono le CCIAA provinciali in accordo con i Comuni investiti dal presente provvedimento mediante l'emissione di appositi buoni per l'acquisto dei combustibili e dei carburanti».

10.0.1

BOSCO, GIBERTONI

Art. 11.

Sopprimere l'articolo.

11.1

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

All'articolo 11, lettera b), sostituire le parole da: «anche con particolare riferimento alle condizioni delle» con le altre: «con particolare riferimento alle».

11.2

CAMPAGNOLI

Al comma 2 al settimo rigo sostituire le parole: «comuni montani» con «territori montani».

11.3

CARLOTTO

Al comma 4 dopo le parole: «attività agricole» inserire «nonchè ma composizione fondata»; prima delle parole: «coltivatori diretti» inserire: «da cooperative agricole».

11.4

OTTAVIANI, GIBERTONI

Art. 14.

Sostituire il numero: «500» con: «800».

14.1

RIZ

Sopprimere le parole: «e le imprese» fino a: «contabili».

14.2

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Art. 15.

Al comma 1, dopo le parole: «nucleo familiare» inserire le seguenti: «o dei propri soci». Alla fine del comma, dopo la parola: «importi» inserire le seguenti: «commisurati alla loro strumentazione tecnica e capacità di lavoro».

15.1

OTTAVIANI, GIBERTONI

Al comma 1, sostituire la cifra: «20.000.000» con l'altra: «50.000.000».

15.2

GIBERTONI, OTTAVIANI

Al comma 1, in fine, inserire il seguente periodo: «Negli stessi limiti essi possono svolgere attività artigianali complementari all'attività agricola».

15.3

RIZ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le attività di cui al comma 1 rientrano nell'articolo 29, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

15.4

CARLOTTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le attività di cui al comma precedente si applica il sistema forfettario come definito nell'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413».

15.5

RIZ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le attività di cui al comma 1 si intendono connesse e complementari a quella agricola e, pertanto, assumono natura agricola ad ogni effetto».

15.6

CARLOTTO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le costruzioni o porzioni di costruzioni e relative pertinenze, destinate all'esercizio delle attività di cui al comma 1 e dell'attività agrituristica si considerano costruzioni rurali ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per attività agrituristica si intende l'attività di alloggio e di somministrazione di pasti e bevande che viene svolta o che è già stata svolta nel rispetto della legge-quadro sull'agriturismo n. 730 del 5 dicembre 1985 e delle relative leggi regionali indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta versata fino alla data di entrata in vigore della presente legge».

15.7

RIZ

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le amministrazioni provinciali, le comunità montane ed i comuni, possono attribuire incentivi per attività agrituristica nei territori montani ai sensi della legge n. 730 del 1985».

15.8

CARLOTTO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Le Regioni a statuto ordinario in sede applicativa dei decreti previsti dalla legge 14 giugno 1990, n. 158, dovranno prevedere, nella loro facoltà impositiva, particolari agevolazioni per le popolazioni residenti nei territori montani».

15.9

CARLOTTO

Dopo l'**articolo 15**, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

L'attività agro-turistico in montagna, quando riveste modeste capacità di ricezione e di somministrazione di pasti, nonché di alienazione di prodotti tipici, è considerata attività che rientra nell'ambito normale dell'agricoltura di montagna.

Le Regioni regolamenteranno l'attività agro-turistica dal punto di vista igienico sanitario».

15.0.1

DUJANY

Art. 16.

Sopprimere l'articolo.

16.1

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Art. 17.

Sopprimere l'articolo.

17.1

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Aggiungere in fine, le seguenti parole: «attribuendo priorità agli interventi fuori delle zone perimetrate destinate agli insediamenti residenziali».

17.2

CARLOTTO

Art. 18.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18.

(Collaborazione tra soggetti istituzionali)

1. Lo stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano nel realizzare un equilibrato sviluppo territoriale dell'offerta di scuola materna e dell'obbligo nelle zone montane

mediante la conclusione di accordi di programma che mirano a promuoverne lo sviluppo qualitativo, a garantirne l'organizzazione anche sotto il profilo dell'attuazione del diritto allo studio e dell'ammmodernamento delle strutture edilizie esistenti, a promuovere iniziative che stimolino l'apprendimento della storia e delle tradizioni locali.

2. Agli accordi di programma di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili o non espressamente derogate, le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

3. Per lo stato gli accordi di programma d'interesse regionale sono promossi dal ministero della pubblica istruzione per il tramite dell'ufficio scolastico regionale. L'ufficio scolastico regionale acquisisce le proposte ed i pareri dei consigli scolastici distrettuali e provinciali per l'elaborazione delle ipotesi di accordo.

4. Gli accordi di programma regionale sono approvati dal ministro della pubblica istruzione e dal presidente della regione e sono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della repubblica, 2^a serie speciale.

5. Gli accordi di programma sono attuati, a livello provinciale, previa intesa tra l'autorità scolastica provinciale e gli enti locali delegati».

18.1

CAMPAGNOLI

Sopprimere le parole da: «Il governo» fino a «regionali».

18.2

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Art. 19.

Premettere al comma 1, il seguente comma:

«Il provveditore agli studi, sentite le regioni e le province autonome dispongono deroghe alle norme di legge e alle disposizioni amministrative e di carattere generale relative alla localizzazione e gli istituti di istruzione e al numero minimo di studenti di ciascuna classe, al fine di assicurare la possibilità di frequentare i corsi agli studenti residenti nei territori montani».

19.1

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Aggiungere il seguente comma:

«2. Qualora, per gravi motivi, non appaia comunque possibile che i corsi si svolgano nelle rispettive località di residenza, la regione o provincia autonoma, di intesa con i comuni interessati, assicura il trasporto degli alunni dalla rispettiva residenza a scuola e viceversa».

19.2

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Art. 20.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 febbraio 1992, n. 179, e comunque riservando ai territori montani una percentuale non inferiore al 15 per cento dei finanziamenti in essa previsti a favore dell'edilizia anche per il recupero dei centri abitati, agli emigrati che riprendono la propria residenza e dimora abituale nel comune montano di nascita, ed ai cittadini residenti in comuni non montani che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale e la propria attività lavorativa o produttiva (commerciale, industriale, turistica o di servizi) in un comune montano le Regioni possono attribuire un premio di insediamento montano. Detto premio, da assegnarsi con priorità a beneficiari di età non superiore a 35 anni, è costituito:

a) per coloro che vendano o lochino per la durata minima di cinque anni l'alloggio in cui avevano residenza legla e dimora abituale negli ultimi tre anni: da un parziale bonifico degli interessi del mutuo eventualmente acceso per l'acquisto o per la costruzione della nuova abitazione; da un contributo in conto capitale, fino al 30 per cento del costo documentale del restauro, qualora si tratti di abitazione preesistente bisognosa di opere di riassetto, cumulabile al parziale bonifico degli interessi sopra menzionati;

b) per coloro che si trasferiscano in un alloggio in locazione: da un versamento forfettario fino a tre milioni di lire a titolo di indennizzo per le spese di trasloco e di insediamento.

2. Le Regioni, sentite le comunità montane, individuano i comuni montani ai quali, in ragione del patrimonio abitativo, della dotazione di servizi e dell'andamento demografico, sono riservati i benefici di cui al precedente alinea.

3. Le provvidenze di cui alla lettera *a)* del comma 1, possono essere estese dalle Regioni ai residenti che svolgano attività lavorativa nei territori montani.

4. I beneficiari saranno tenuti al rimborso del premio qualora trasferiscano la propria residenza o dimora abituale in altro comune non montano prima di dieci anni.

5. Al fine di contribuire a sostenere l'effettiva residenzialità in montagna le Regioni assicurano incentivi economici per la conservazione, il restauro e il recupero funzionale del patrimonio edilizio montano a fini abitativi, turistici e culturali, promuovendo il trasferimento in montagna di attività permanenti di enti ed istituzioni (società, università, istituti di ricerca eccetera)».

20.1

CAMPAGNOLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «soppressi o».

20.2

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Al comma 1, sopprime le parole da: «dalle Regioni interessate» fino alla fine del comma.

20.3

GIBERTONI, OTTAVIANI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, nonchè» fino a: «montagna».

20.4

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Art. 21.

Aggiungere il comma 2.

«2. L'articolo 10, del testo unico delle imprese sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *t*) è inserita la seguente:

“*u*) le spese di abbonamento giornaliero al trasporto pubblico dal luogo di residenza in territorio montano alla sede di attività lavorativa, professionale o di studio”».

21.1

CARLOTTO

Art. 23.

Sostituire le parole: «lire 20.000» con le altre: «lire 120.000».

23.1

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 1993

42^a Seduta*Presidenza del Presidente*

FANFANI

indi del Vice Presidente

MIGONE

*Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
GIACOVAZZO.*

La seduta inizia alle ore 10.

Il presidente FANFANI avverte che è richiesta la presenza dei senatori in Assemblea e, pertanto, sospende la seduta.

(R 030 000, C 03^a, 0001^o)

La seduta, sospesa alle ore 10, è ripresa alle ore 15,35.

Il presidente MIGONE propone l'inversione dell'ordine del giorno nel senso di procedere immediatamente all'esame del disegno di legge n. 586-B concernente l'Accordo di Schengen.

La Commissione concorda.

(A 007 000, C 03^a, 0005^o)

IN SEDE REFERENTE

Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato Accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la Convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata Convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990 (586-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore DE MATTEO, il quale osserva che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati sono

orientate nel senso auspicato dalla Commissione durante l'esame in prima lettura. Per molti aspetti, anzi, esse traducono in precise disposizioni legislative i punti dell'ordine del giorno che, in quell'occasione, fu approvato a larghissima maggioranza dall'Assemblea del Senato.

In particolare, l'articolo 9 pone un preciso divieto di trasmettere i dati personali dei richiedenti l'asilo alle autorità dei paesi di provenienza o a parti contraenti che non prevedono analogo divieto. Il comma 2 dello stesso articolo, nel testo della Camera, istituisce il Garante per la protezione dei dati e prevede che, fino a quando non sarà istituito tale organo, i relativi compiti siano svolti dal Comitato parlamentare per i servizi di informazione e di sicurezza e per il segreto di Stato.

Ulteriori modifiche migliorative vi sono anche nei successivi articoli. Fra queste il relatore sottolinea il limite di sei mesi previsto al primo comma dell'articolo 11 - in ordine alla segnalazione di sorveglianza discreta richiesta dai competenti organi italiani - il comma 10 dell'articolo 13, che esclude la possibilità di rimpatriare lo straniero che richieda il riconoscimento dello *status* di rifugiato, e le novelle alla legge Martelli recate dall'articolo 14, che esclude dalle fattispecie sanzionatorie gli stranieri che, pur non soddisfacendo le condizioni di soggiorno, possano invocare serie ragioni di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

Inoltre il relatore si dichiara favorevole alla introduzione del secondo comma dell'articolo 17, che ribadisce l'obbligo di esaminare comunque una domanda di asilo presentata ai sensi dell'articolo 10 della Costituzione; dichiara poi di non opporsi all'approvazione dell'articolo 18 introdotto dalla Camera dei deputati, pur ritenendo pletorica la composizione del Comitato parlamentare di controllo ivi istituito, di cui peraltro la Commissione giustizia ha proposto la soppressione, nell'ambito di un parere favorevole sui restanti articoli.

In conclusione, raccomanda l'approvazione del disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il sottosegretario GIACOVAZZO fa presente che il Governo si è fatto carico dell'orientamento espresso dal Senato a favore dell'estensione della competenza della Corte di giustizia europea all'interpretazione dell'Accordo di Schengen e alla sua applicazione. Un protocollo aggiuntivo è stato già predisposto in tal senso e sarà sottoposto alle altre parti contraenti.

Inoltre sono state promosse opportune iniziative legislative per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento al sistema informativo Schengen. Nel frattempo è opportuno che l'Italia ratifichi l'Accordo di Schengen, con le ulteriori garanzie introdotte dalla Camera dei deputati soprattutto per i rifugiati e per i richiedenti asilo.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

La Commissione, senza discussione, approva le modifiche apportate agli articoli 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17 e il testo dell'articolo 18 introdotto dalla Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione della proposta di conferire al relatore il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole.

Intervenendo per dichiarazione di voto, il senatore PARISI annuncia che anche in questa sede il Gruppo di Rifondazione comunista esprime la sua netta opposizione all'Accordo di Schengen.

Il senatore BENVENUTI dichiara che il Gruppo del PDS, pur avendo approvato i miglioramenti apportati dalla Camera dei deputati su temi importanti come il diritto di asilo e lo *status* dei rifugiati, si asterrà nella votazione finale, come ha già fatto nell'altro ramo del Parlamento. *Permangono infatti forti perplessità sul significato generale dell'Accordo di Schengen, che rischia di essere un passo indietro rispetto al Trattato di Maastricht.*

Il senatore SERENA annuncia il voto favorevole della Lega Nord, che esprime apprezzamento per il buon lavoro svolto dalla Camera dei deputati.

Il senatore PICCOLI dichiara che il Gruppo democratico-cristiano è favorevole al disegno di legge nel suo complesso, pur con l'amarrezza di dover assistere all'arroccamento dell'Europa verso l'esterno. Occorre adesso far seguire alla ratifica dell'Accordo provvedimenti sociali ed economici che contribuiscano a risolvere gli squilibri che sono all'origine dei movimenti migratori. Se ciò non avverrà, il problema dell'immigrazione sarà svilito a questione di ordine pubblico.

La Commissione, a maggioranza, dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

IN SEDE DELIBERANTE

Partecipazione dell'Italia al Rain Forest Trust Fund (1337), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Riferisce alla Commissione il senatore GRAZIANI, che ricorda come i Capi di Stato dei sette paesi più industrializzati, nel vertice tenutosi a Houston nel luglio 1990, chiesero al Governo del Brasile, alla Banca mondiale e alla Commissione della Comunità europea di preparare un programma per la tutela della foresta amazzonica. Nell'anno successivo il Governo del Brasile ha proposto un programma pilota volto a conciliare la tutela ambientale della foresta con le priorità dello sviluppo economico del paese: nasce così la sfida del cosiddetto «sviluppo sostenibile» dell'Amazzonia.

Tale programma, articolato in varie fasi, dovrà essere realizzato in stretto coordinamento con le altre attività ambientali della Banca mondiale. La prima fase, che durerà circa tre anni, dovrebbe comportare una spesa di 250 milioni di dollari di cui 50 per la costituzione del *Rain Forest Trust Fund*, un fondo multilaterale amministrato dalla Banca mondiale. L'Italia ha indicato un contributo di 5 milioni di dollari; tuttavia nella Sottocommissione pareri della Commissione bilancio il rappresentante del Ministero del tesoro ha precisato che il contributo italiano deve intendersi indicato in lire e, quindi, è pari a 6 miliardi 500 milioni di lire, che al cambio attuale rappresentano una cifra inferiore a 5 milioni di dollari.

In conclusione il relatore esprime un giudizio favorevole sul disegno di legge.

Il presidente MIGONE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore PARISI preannuncia l'astensione del Gruppo di Rifondazione comunista, che da un lato ritiene giusto l'intervento multilaterale, anche in considerazione delle gravi responsabilità dei paesi industrializzati nella distruzione dell'ecosistema, ma dall'altro non condivide l'approccio dello «sviluppo sostenibile», poichè l'esperienza ha dimostrato che la salvaguardia della foresta amazzonica non è compatibile con alcun tipo di sfruttamento economico.

Inoltre, il disegno di legge costituisce una mera elargizione di risorse, senza alcuna garanzia circa l'uso che ne faranno il Governo brasiliano o gli operatori economici locali. È poi gravissimo che non si sia collegato l'accordo per la salvaguardia dell'ambiente ad un impegno per la salvezza degli indios amazzonici sottoposti ad un vero e proprio genocidio.

Il senatore SERENA annuncia che il Gruppo della Lega Nord è favorevole al disegno di legge, poichè ritiene che la comunità internazionale non possa disinteressarsi del destino della foresta amazzonica e, pertanto, debba sostenere il Brasile nella realizzazione di progetti di tutela ambientale.

Il senatore BENVENUTI esprime il consenso del Gruppo del PDS al disegno di legge, chiedendo peraltro al Governo informazioni più puntuali e precise sui programmi che l'Italia contribuirà a finanziare.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore GRAZIANI condivide l'esigenza di salvaguardare le popolazioni autoctone, per evidenti ragioni di carattere umanitario e anche perchè solo la permanenza di tali popolazioni potrà garantire una reale salvaguardia dell'ambiente. Si associa inoltre ai rilievi critici espressi sull'operato delle autorità brasiliane e invita il Governo a precisare se vi siano già progetti pronti per l'attuazione.

Il sottosegretario GIACOVAZZO fa presente che la Conferenza di Rio de Janeiro su sviluppo e ambiente ha fornito una solida base per i

progetti di sviluppo sostenibile, coerenti con l'impegno internazionale per la salvaguardia ambientale, che già ha prodotto intese importanti, come la Convenzione sui cambiamenti climatici, la Convenzione sulle biodiversità e quella contro la desertificazione. Peraltro il Governo brasiliano sopporta mal volentieri quelle che considera ingerenze di altri Stati nei suoi affari interni, mentre la comunità internazionale ha ormai acquisito la consapevolezza che nessuno può disinteressarsi di catastrofi ambientali di dimensioni enormi, come il disboscamento dell'Amazzonia.

Comunica poi che il Governo italiano ha convinto l'ENI a restituire agli indios Xavantes il territorio acquisito negli scorsi anni, ma precisa che tale territorio risulta già abusivamente occupato e quindi difficilmente potrà essere restituito ai suoi antichi abitanti.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli articoli. Posti separatamente ai voti, sono approvati gli articoli 1 e 2.

Intervenendo per dichiarazione di voto, il senatore PICCOLI afferma che è venuto il momento di effettuare interventi concreti per la salvezza dell'Amazzonia, superando la fase delle conferenze internazionali e della retorica politica. È essenziale dunque che il Governo brasiliano comprenda le grandi attese che vi sono nella comunità internazionale in ordine alla salvaguardia della foresta amazzonica.

L'Italia potrebbe svolgere un ruolo assai più rilevante se iniziasse a mettere ordine in casa propria, facendo cessare l'assurda sequela di incendi che ogni estate devastano il suo territorio.

Il senatore BENVENUTI, pur ribadendo il voto favorevole del Gruppo del PDS, esprime vive preoccupazioni per il modo in cui il programma sembra essere impostato. Del resto, le risposte del sottosegretario Giacobazzo sono risultate del tutto insufficienti e, per quel che riguarda la dismissione della proprietà dell'ENI, hanno fornito ulteriori elementi di preoccupazione.

Il sottosegretario GIACOVAZZO fa presente che il problema in discussione coinvolge le responsabilità di numerosi Ministeri: una discussione approfondita, dunque, richiederebbe le audizioni dei responsabili del Tesoro e dell'Ambiente. Per quanto attiene alla responsabilità del Ministero degli affari esteri, precisa di avere incontrato in questi giorni l'ambasciatore brasiliano cui ha sollecitato una positiva conclusione della vertenza relativa alla proprietà ENI.

La Commissione, a maggioranza, approva il disegno di legge nel suo complesso.

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) (1363)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

Il relatore, senatore GRAZIANI, fa presente che l'Italia parteciperà al raddoppio del capitale della Banca europea per gli investimenti,

deliberato dal Consiglio dei governatori con decisione dell'11 giugno 1990, stanziando a tal fine circa 180 miliardi di lire ripartiti in dieci rate semestrali, dal 1994 al 1998.

Le ragioni dell'aumento di capitale vanno ricercate nell'estensione degli impegni della BEI, che non si limita a finanziare investimenti negli Stati membri della Comunità europea, ma partecipa al finanziamento di interventi nei paesi in via di sviluppo e nei paesi dell'Europa centro-orientale. Peraltro l'Italia rimane la principale area per i finanziamenti della BEI e, in particolare, una quota assai rilevante ha contribuito a realizzare infrastrutture nel Mezzogiorno.

La Commissione bilancio ha espresso sul disegno di legge un parere favorevole, a condizione che la clausola di copertura finanziaria sia estesa anche al 1996, il che imporrà di far riferimento al bilancio triennale 1994-1996 recentemente presentato dal Governo alle Camere.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BENVENUTI si dichiara favorevole al disegno di legge, pur criticando l'inadeguatezza della relazione predisposta dal Governo, che avrebbe dovuto documentare l'efficacia dei finanziamenti della BEI almeno per quel che riguarda l'Italia. Tale lacuna, peraltro, si è dovuta lamentare in passato per disegni di legge analoghi.

Il senatore SERENA esprime il consenso della Lega Nord al potenziamento di un'importante istituzione finanziaria comunitaria. La BEI, che non eroga contributi a fondo perduto ma finanzia investimenti produttivi e importanti infrastrutture, può svolgere un ruolo non trascurabile nel rilancio dell'economia europea, colpita da una grave recessione.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore GRAZIANI rileva che si dovrebbe distinguere il giudizio circa l'opportunità dell'aumento di capitale della BEI dalla valutazione dell'efficacia dei finanziamenti destinati all'Italia. Tale approfondimento potrebbe essere effettuato in altra sede, contestualmente ad una valutazione del modo in cui l'Italia ha utilizzato i fondi strutturali erogati dalla Comunità europea.

Il presidente MIGONE avverte che si passerà all'esame degli articoli. Posti separatamente ai voti, sono approvati gli articoli 1 e 2.

Il senatore GRAZIANI illustra l'emendamento 3.1.

Sono quindi approvati l'emendamento 3.1 e l'articolo 3 nel testo emendato.

La Commissione, a maggioranza, approva il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 17,10.

EMENDAMENTI

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) (1363)

Art. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 179.607.390.000 e ripartito in rate semestrali costanti dal 1994 al 1998, si provvede per il triennio 1994-1996 mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, iscritto ai fini del bilancio triennale 1994-1996 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994».

3.1

GRAZIANI

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 1993

67^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Vincenza BONO PARRINO

*Interviene il Ministro della difesa Fabbri.**La seduta inizia alle ore 16,10.***PROCEDURE INFORMATIVE****Svolgimento di interrogazioni**

Il Ministro della difesa risponde congiuntamente alle interrogazioni 3-00785 (dei senatori Salvato, Vinci, Crocetta, Lopez, Dionisi, Boffardi e Marchetti), 3-00789 (dei senatori Compagna e Paire), 3-00790 (dei senatori Cannariato e Boffardi), 3-00791 (dei senatori Pontone, Pozzo, Florino, Specchia, Meduri e Resta), 3-00792 (dei senatori Pischedda, Acquaviva, Marniga, Covatta, Fogu, Vozzi, Sceda e Baldini), 3-00794 (del senatore Zamberletti), 3-00795 (dei senatori Tedesco Tatò, Loreto, Peruzza, Boldrini e Mesoraca) tutte concernenti gli ultimi luttuosi eventi di Mogadiscio. Egli dichiara di voler svolgere alcune considerazioni sulla attuale situazione in Somalia e sulle prospettive della missione umanitaria dell'ONU in corso, partendo ovviamente dalla descrizione dei fatti che hanno portato all'uccisione di due nostri militari nella capitale somala. La morte ha colto i due paracadutisti in un contesto davvero singolare, al di fuori di ogni combattimento, il giorno stesso in cui il nostro contingente lasciava i punti caldi di Mogadiscio sulla base del piano di rischieramento concordato con il comando UNOSOM.

Egli fa presente che questo piano includeva il mantenimento della presenza di un certo numero di nuclei tecnico-logistici in alcuni siti particolari quali l'Ambasciata, l'aeroporto ed il porto nuovo.

Il Ministro passa quindi a descrivere puntualmente la dinamica e le modalità dell'agguato teso da alcuni cecchini somali nei confronti di alcuni militari italiani presso il porto nuovo. Dall'esame dei fatti si può escludere che si sia trattato di un agguato diretto specificamente al contingente militare italiano, tenuto conto che quella zona è assegnata al controllo di forze ONU degli Stati Uniti e degli Emirati Arabi e

considerato che l'ora tarda in cui è avvenuto il fatto rendeva difficile l'identificazione degli obiettivi. Peraltro non ci sono ragioni valide per collegare questo episodio all'operazione di rischieramento che era in atto nel nostro contingente. Da un punto di vista complessivo, occorre considerare che le missioni umanitarie svoltesi sotto l'egida dell'ONU si sono dimostrate scarsamente sicure sul piano militare per i gravi difetti di coordinamento riscontrati ed per il precario funzionamento della catena di comando. In breve, l'esperienza somala porta a riconsiderare per il futuro le modalità di svolgimento delle azioni internazionali di *peace-enforcing*. Al riguardo, il Ministro ritiene che sarebbe più opportuno ricorrere per questo tipo di azioni a forze multinazionali integrate e già collaudate in operazioni comuni e che garantiscono un buon funzionamento della catena di comando. Si dovrebbe cioè far riferimento a modelli organizzativi simili a quelli della NATO o comunque ad organismi internazionali che della NATO mutuino le caratteristiche.

Per fare fronte a eventuali futuri impegni militari del nostro Paese all'estero il Governo sta approntando una serie di misure volte anzitutto a dar vita ad un corpo di volontari a ferma prolungata, di circa 4.000 unità, che possa disporre di addestramento, di equipaggiamento e di mezzi militari adeguati. Si prevedono inoltre degli incentivi di natura occupazionale nella pubblica amministrazione, in specie nelle Forze dell'ordine, per i soggetti che scelgano la ferma militare prolungata.

Tornando ai luttuosi eventi di ieri, il Ministro ribadisce che si è trattato di una tragica fatalità, in quanto il pericolo paventato era caso mai ascrivibile alla fase di avvicinamento dei militari italiani nei *check-points* di Mogadiscio. Tuttavia quanto è accaduto è sintomo della attuale e deteriorata situazione in Somalia: di fronte alla confusione e alla incapacità di comando delle forze ONU non esiste alcun posto privo di rischio.

Le autorità italiane avevano in qualche modo paventato questo drammatico epilogo già quando denunciarono come scarsamente efficace l'impostazione data dalle Nazioni Unite all'intervento in Somalia; tuttavia, nonostante le nostre continue richieste di chiarimento, il comando UNOSOM ha ritenuto di continuare nella sua particolare logica di *peace-enforcing* e ciò ha motivato la nostra decisione di ridislocare il contingente italiano a nord di Mogadiscio.

A questo punto, il Ministro ricorda che il nostro contingente non si è mai reso colpevole di insubordinazione rispetto al comando UNOSOM, nè questa accusa poteva sorgere a seguito del recupero pacifico del *check-point* «Pasta», in dissonanza con le indicazioni dell'ONU. Persiste tuttora nelle operazioni in Somalia un eccessivo uso della forza da parte del contingente ONU, in assenza di iniziative politiche e diplomatiche che sono invece le uniche in grado di attivare un proficuo dialogo tra tutte le variegate componenti sociali della realtà somala.

Il Ministro chiarisce che la vertenza resta in atto tra il nostro Governo e le Nazioni Unite, mentre un efficace chiarimento è intervenuto con gli Stati Uniti che sembrano disponibili a riconsiderare le modalità della missione in Somalia. Auspica che questo atteggiamento potrà essere confermato nel prossimo colloquio tra il

nostro Presidente del Consiglio e il presidente americano Clinton, al fine di pervenire ad una linea comune di indirizzo volta a modificare l'azione ONU in Somalia il cui bilancio, al momento, appare disastroso.

Parimenti è fiduciosa l'attesa per l'intervento che il Ministro Andreatta svolgerà tra breve presso l'Assemblea delle Nazioni Unite.

Di fronte all'eventualità, segnalata anche oggi nel corso del dibattito parlamentare alla Camera, di disimpegnarci dalle operazioni in Somalia, il Ministro ritiene che prima di arrivare ad una simile determinazione occorra intraprendere ogni altra possibile iniziativa affinché le Nazioni Unite non persistano nell'atteggiamento e nei metodi di conduzione della missione in Somalia che hanno prodotte drammatiche conseguenze.

Il Ministro si dichiara poi fiducioso in un cambio di rotta delle Nazioni Unite e si compiace del fatto che già alcuni segnali positivi in questo senso siano pervenuti al nostro Paese. Il Parlamento infine deve svolgere una azione di stimolo e di sostegno al Governo in questo tentativo di revisione dell'atteggiamento dell'ONU in Somalia.

Concludendo, il Ministro esprime vivo cordoglio alle famiglie dei due militari caduti in missione nel compimento del loro dovere e ricorda che l'Italia, avendo pagato un alto tributo di sangue nell'operazione di pacificazione della Somalia, ha il diritto e il dovere di non rassegnarsi nella ricerca delle condizioni per un reale processo di riconciliazione in Somalia.

Il PRESIDENTE, constatata l'assenza dei presentatori, dichiara decaduta l'interrogazione 3-00785.

Il senatore COMPAGNA, primo firmatario della interrogazione 3-00789, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Governo sia per quanto attiene alla ricostruzione della dinamica dei luttuosi eventi di ieri, sia per quanto riguarda le valutazioni formulate dal Ministro della difesa circa la presenza militare italiana in Somalia. Il Ministro ha chiarito come di fronte ai nuovi scenari internazionali e alla trasformazione del concetto di minaccia globale sia necessaria l'istituzione di una organizzazione militare multinazionale stabile ed efficace sul modello dell'alleanza atlantica. In effetti, la drammatica morte dei due militari italiani si inserisce in un contesto in cui i focolai di guerriglia urbana a Mogadiscio sono andati tragicamente aumentando a causa della incoerenza e dello scoordinamento del comando UNOSOM. È pertanto opportuno riconsiderare globalmente la linea di condotta delle Nazioni Unite in Somalia.

Interviene quindi il senatore CANNARIATO, primo firmatario della interrogazione 3-00790, il quale esprime innanzi tutto perplessità per l'assenza di una attività di prevenzione dei rischi proprio nel momento in cui era in corso l'avvicendamento del contingente italiano in alcuni punti caldi di Mogadiscio. Al momento il problema più grave da affrontare è quello di valutare se ci siano ancora ragioni valide per giustificare la nostra partecipazione nella missione in Somalia, partecipazione che attualmente rischia di mostrarci agli occhi della

popolazione locale come una presenza straniera ostile ed estranea alla realtà locale.

Non solo non siamo riusciti a sollevare un popolo da una situazione drammatica ma siamo responsabili di questa tragedia avendone, a suo tempo, creato le condizioni.

In conclusione egli ritiene opportuno richiamare il nostro contingente, salvaguardando la dignità delle Forze armate - a cui va l'ammirazione ed il riconoscimento dell'opinione pubblica e del Parlamento - ed impedendo ulteriori spargimenti di sangue tra i nostri soldati.

Il senatore POZZO, cofirmatario dell'interrogazione 3-00791, afferma che nel valutare l'attuale situazione in Somalia, occorre far riferimento agli ultimi decenni che hanno preceduto la missione dell'ONU in quel Paese. In quel periodo il nostro Paese ha dato prova delle più deteriori forme di neocolonialismo sia in Somalia, che più in generale nei Paesi del Corno d'Africa. Dopo aver espresso gratitudine al Ministro della difesa per essersi fatto promotore di un dibattito su temi di estrema delicatezza, egli esprime l'esigenza di un confronto parlamentare con il Governo rispetto al futuro della nostra politica estera. In conclusione esprime solidarietà e ammirazione alle Forze armate e al contingente militare in Somalia, sottolineando l'alto valore morale dell'opera prestata dai nostri militari i quali affrontano rischi concreti e sacrifici non comuni.

Il senatore PISCHEDDA, primo firmatario dell'interrogazione 3-00792, anche a nome del suo Gruppo esprime ampia soddisfazione per la risposta fornita dal Ministro di cui peraltro condivide pienamente le preoccupazioni manifestate in ordine all'andamento della missione, poichè se da un lato è senza dubbio chiara e netta la linea di condotta seguita da parte italiana, continua invece - e ciò desta crescente preoccupazione - a manifestarsi sempre più squilibrato il comportamento complessivo delle Forze ONU. Infatti sempre più viene privilegiato il ricorso all'opzione militare e sempre meno si cerca di aprire una via di intervento politico.

Il Governo deve quindi essere sostenuto nell'impegno rivolto a modificare in sede ONU questo stato di cose e a tale riguardo si deve guardare con fiducia all'incontro che il Presidente del Consiglio Ciampi avrà presto con il Presidente degli Stati Uniti: esponendo con chiarezza le nostre ragioni potremo infatti avere un autorevole ed efficace collaborazione anche da parte statunitense per determinare una correzione di rotta dell'ONU.

È ormai un dato di fatto che la gestione sul campo delle operazioni è quantomeno sconcertante, che lo stato maggiore delle forze ONU è assolutamente inadeguato e che la linea di comando non riesce assolutamente a funzionare. Se il riferimento che è stato fatto al modello organizzativo e gestionale NATO deve essere considerato solo come un esempio, è indubbio però che l'ONU deve riuscire a mutuare quel modello di coordinamento e di integrazione di comando, per darsi una reale ed efficace capacità di intervento nelle operazioni di *peace-enforcing*. Nel concludere il proprio intervento, il senatore

Pischedda, ribadita piena fiducia nell'impegno che il nostro Governo sta manifestando per correggere il profilo e la natura delle operazioni ONU in Somalia, esprime anche a nome del suo Gruppo profondo cordoglio per le vittime e rivolge sinceri sentimenti di solidarietà ai familiari.

Interviene quindi il senatore ZAMBERLETTI, presentatore dell'interrogazione 3-00794, il quale se da un lato si dichiara soddisfatto dinanzi alla ricostruzione dei fatti che il Ministro della difesa ha tratteggiato, dall'altro desidera tuttavia esprimere profonda preoccupazione per l'evolversi della vicenda UNOSOM. A suo parere occorrerebbe innanzitutto fare chiarezza sulla reale natura delle operazioni, come è quella in Somalia, di *peace-enforcing*, che devono essere considerate operazioni di guerra, come è dimostrato, nella fattispecie somala, sia dal fatto che l'ONU ha messo una taglia su una delle parti attrici del conflitto, sia dalla stessa composizione dei contingenti militari che sono formati - ed il nostro contingente non fa eccezione - con mezzi militari ad alta capacità offensiva. Nel dare atto del valore dell'impegno dimostrato dal nostro contingente, che opera in condizioni di estrema difficoltà, occorre innanzitutto evitare il rischio dell'ambiguità politica: è quindi necessario non tanto e non solo compiere una riflessione di politica militare, quanto piuttosto ed in primo luogo svolgere un approfondimento sulla nostra politica estera la cui linea, una volta chiaramente individuata, deve essere esposta e sostenuta al più alto livello decisionale in sede ONU, presso quel Consiglio di sicurezza che rappresenta la primaria istanza ove si esprime la collegialità politica dell'organizzazione.

Il senatore Zamberletti, nel rivolgere i propri sentimenti di cordoglio alle vittime di Mogadiscio, non può nascondersi il timore che altri episodi dolorosi possano nuovamente ripetersi, anche a causa di quella insufficiente definizione di linea politica generale da lui sopra denunciata.

Il senatore Zamberletti desidera infine osservare che anche il nostro contingente militare che opera con successo in Mozambico merita l'attenzione del Parlamento: a suo avviso potrebbe pertanto rivelarsi opportuno che una delegazione della Commissione compia in quella regione un breve sopralluogo.

Prende infine la parola la senatrice TEDESCO TATÒ, prima firmataria dell'interrogazione 3-00795, per esprimere pieno assenso al severo giudizio che il Ministro ha inteso dare dell'operazione UNOSOM e per convenire con lui in merito alla gravità della situazione. Condivide parimenti le riflessioni sviluppate dal Ministro sulle conseguenze che il Governo italiano sarà costretto a trarre qualora, nonostante i nostri sforzi presso le sedi di decisione politica, la situazione complessiva non presenti in Somalia quel mutamento di condotta da parte del comando ONU che il Ministro Fabbri ha anche oggi fortemente auspicato. Le preoccupazioni a tale riguardo non possono essere taciute, poichè non solo è in gioco il futuro della Somalia, ma sono poste a rischio le stesse prospettive dell'azione dell'ONU e più in generale i rapporti tra Paesi sviluppati e quelli ancora lontani dagli obiettivi dello sviluppo. Se le prime cose da fare sono una decisa ripresa dell'azione diplomatica e

una approfondita ridiscussione in sede ONU del profilo politico dell'UNOSOM - e a tale riguardo la sostituzione del comandante sarebbe un significativo segnale -, resta ferma in prospettiva la necessità di approfondire e meglio definire le forme e le modalità stesse degli interventi di *peace-enforcing*, poichè essi debbono poter trovare dei modelli di attuazione che non si riducano necessariamente a mere operazioni di guerra guerreggiata.

La senatrice Tedesco Tatò si riserva peraltro di approfondire in altre sedi e occasioni le diverse tematiche cui il Ministro Fabbri ha voluto fare cenno: ciò vale per la questione del volontariato o per l'ipotesi del ricorso all'impiego di forze NATO o simili in operazioni dell'ONU.

Il presidente BONO PARRINO, dopo aver ringraziato il Ministro della difesa e quanti sono intervenuti nel dibattito, desidera esprimere a nome di tutta la Commissione e suo personale il profondo cordoglio per la scomparsa di giovani militari caduti nel corso di una missione cui avevano volontariamente e valorosamente aderito.

La seduta termina alle ore 17,30.

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 1993

116^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ABIS

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Coloni.**La seduta inizia alle ore 16,25.***IN SEDE CONSULTIVA****Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994) (1507)**

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento)

Riferisce alla Commissione il presidente ABIS, il quale, premesso che la sessione di bilancio per il triennio 1994-1996 prende avvio, in prima lettura, presso il Senato della Repubblica, fa presente che le conclusioni cui si perviene possono sintetizzarsi nei termini seguenti.

In ordine al profilo dell'ambito contenutistico del disegno di legge finanziaria, ai fini delle determinazioni presidenziali di cui all'articolo 126, comma 3, del Regolamento, si esprime l'avviso che il testo presentato dal Governo sia conforme al modello normativo disciplinato nell'articolo 11 della legge n. 468, modificata.

Per quanto riguarda lo schema di copertura degli oneri correnti (art. 11, comma 5, della legge n. 468, modificata) esso risulta contabilmente conforme alle disposizioni vigenti in materia, a condizione che tutti gli effetti del provvedimento collegato (S. 1508) siano preventivamente immessi negli equilibri di bilancio e che si considerino acquisibili a tali equilibri, sulla base dell'articolo 38 del «collegato», anche le ulteriori risorse fiscali evocate dal richiamato articolo.

Peraltro, nell'ottica di una più salda difesa degli effetti di bilancio della manovra, sarebbe stato più opportuno, in ordine a tali «ulteriori risorse fiscali», utilizzare lo schema del fondo negativo, bloccando una quota del fondo di parte corrente o - per la parte non necessaria a fini di copertura degli oneri correnti, ma comunque richiesta per il rispetto dei limiti ai saldi, - bloccando quota del fondo di conto capitale.

Per quanto riguarda il rispetto delle regole di adeguamento delle entrate e delle spese, su base triennale, quali determinate nella risoluzione con la quale il Senato della Repubblica ha concluso la

discussione sul Documento di programmazione economico finanziaria per il 1994-1996 (art. 11, comma 6), il vincolo del saldo netto da finanziare appare rispettato in ciascuno degli anni del triennio: anche in questo caso tale condizione risulta rispettata solo se gli effetti del provvedimento collegato (e le ulteriori misure di entrata preannunciate dell'articolo 38 del medesimo «collegato») siano preventivamente immessi negli equilibri di bilancio.

Gli effetti complessivi associabili al provvedimento collegato sono riassunti, in termini di riduzione di spesa e di maggiore entrata netta, nei prospetti allegati alla nota tecnica che accompagna il testo. I predetti effetti sono considerati, nel testo della nota tecnica, dal punto di vista del fabbisogno del settore statale; nel prospetto riepilogativo delle riduzioni di spesa, gli effetti sono invece valutati con riferimento alla competenza del bilancio statale, con specifica separata indicazione degli effetti rilevabili soltanto a consuntivo.

In sostanza, il provvedimento collegato fornisce risorse utilizzate direttamente nello schema di copertura della legge finanziaria (oneri correnti), nonché ai fini del rispetto del vincolo triennale costituito dal saldo netto da finanziare di competenza (bilancio statale); fornisce altresì effetti che rilevano nell'ottica del raggiungimento dei valori di fabbisogno del settore statale assunti come obiettivo della manovra per il 1994.

L'insieme di tali effetti, sia pure rilevabile sotto tre diversi profili (miglioramento del risparmio pubblico; saldo netto; fabbisogno del settore statale) costituisce pertanto il contributo che il «collegato» fornisce al raggiungimento degli obiettivi della manovra, così come indicati nella risoluzione parlamentare adottata al termine della discussione sul Documento di programmazione economico finanziaria 1994-1996.

Pertanto, secondo le determinazioni contenute nella risoluzione, la discussione parlamentare dovrebbe garantire il divieto di peggioramento dei valori di correzione associati al collegato in termini sia di competenza del bilancio dello Stato, sia in termini di fabbisogno del settore statale.

Tale divieto di peggioramento implica che le proposte emendative assumano una configurazione neutra in termini di effetti sulle correzioni, associabili alle singole norme del provvedimento collegato, sulla base delle indicazioni contenute nei documenti governativi.

Ciò anche nella considerazione della scelta procedurale, già operata nel corso della precedente sessione di bilancio, di estendere il regime di ammissibilità degli emendamenti al disegno di legge finanziaria anche ai provvedimenti considerati «collegati».

Sulla copertura degli oneri correnti (art. 11, comma 5), poichè il prospetto di copertura contenuto nel disegno di legge finanziaria per il 1994-1996 non può registrare alcun miglioramento del risparmio pubblico a legislazione vigente, i mezzi di copertura sono forniti dalla stessa legge finanziaria nonchè da due provvedimenti considerati come collegati ai fini della manovra di bilancio (si tratta del d.l. n. 357 del 10 settembre 1993 e del provvedimento recante interventi correttivi di finanza pubblica).

Come nelle precedenti ultime sessioni di bilancio, gli effetti di tali misure «collegate» non sono stati immessi negli equilibri di bilancio

attraverso lo strumento degli accantonamenti negativi dei fondi speciali; pertanto, anche nella sessione di bilancio 1994-1996 la copertura del disegno di legge finanziaria risulta condizionata alla previa approvazione di tutti gli strumenti normativi considerati come collegati. Al riguardo, si conferma quindi un rapporto di pregiudizialità, procedimentale e deliberativa, tra i collegati e la legge finanziaria, ai fini di un corretto assolvimento dell'obbligo di copertura per quest'ultima.

Conviene sottolineare che per impostare il confronto tra oneri da coprire e mezzi di copertura è necessario operare alcune correzioni delle risultanze dei documenti contabili. In sintesi, si tratta di correzioni relative all'immissione nel progetto di bilancio a legislazione vigente (attraverso la prima nota di variazioni) dell'effetto (2.000 miliardi di maggiori entrate tributarie 1994) del decreto-legge n. 357 del 10 settembre 1993 e alla presenza di una quota del fondo speciale di parte corrente (10.000 miliardi per anno, sia nel progetto di bilancio a legislazione vigente sia nel disegno di legge finanziaria) destinata al finanziamento di regolazioni in titoli di crediti di imposta. Tale quota non viene considerata tra gli oneri da coprire.

Risulta neutrale anche il fatto di considerare, ai fini della determinazione degli oneri correnti, sia il fondo speciale a legislazione vigente sia il nuovo fondo speciale proposto con il disegno di legge finanziaria al netto dell'accantonamento relativo alla richiamata regolazione debitoria. La questione merita di essere richiamata per sottolineare che una eventuale riduzione di tale accantonamento non offrirebbe alcun mezzo di copertura di maggiori oneri e sarebbe anche irrilevante ai fini del rispetto del vincolo sul limite massimo del saldo netto da finanziare (che è determinato al netto della regolazione in discorso).

Infine, è opportuno richiamare due ulteriori questioni relative al provvedimento collegato recante interventi di correzione di finanza pubblica. La gran parte delle maggiori entrate attribuite a tale provvedimento e considerate nelle schema di copertura, derivano dall'articolo 38, che si limita ad imporre l'adozione, entro il 31.12.1993, di provvedimenti in grado di assicurare maggiori entrate nette per almeno 6.700 miliardi nel 1994, e 6.000 miliardi per ognuno degli anni successivi. Sembra evidente che al momento dell'approvazione del provvedimento collegato le maggiori entrate saranno immesse in bilancio anche prima del perfezionamento delle modifiche normative che concretizzeranno tali maggiori entrate. Sarebbe forse stato più opportuno ricorrere al meccanismo degli accantonamenti negativi dei fondi speciali; si deve notare che la risoluzione approvata dal Senato lo scorso luglio lasciava aperta la possibilità dell'utilizzazione dei fondi negativi proprio in relazione a provvedimenti tributari.

Sempre con riferimento al provvedimento collegato va rilevato che il prospetto di copertura degli oneri correnti non utilizza (tra i mezzi di copertura) tutti i risparmi indicati nella relativa relazione tecnica; in particolare, alcuni risparmi quantificati nella relazione tecnica al provvedimento collegato e riferibili al bilancio dello Stato sono considerati nello schema di copertura (e nella determinazione del limite massimo al saldo netto da finanziare) parzialmente e solo per il 1995 ed il 1996. Questa impostazione non pone ovviamente problemi dal punto

di vista della copertura degli oneri correnti, ma va esaminata dal punto di vista del rispetto del limite massimo del saldo netto da finanziare e degli altri vincoli alla manovra posti dalla risoluzione e quindi del limite alla emendabilità.

Quanto poi ai vincoli sul saldo netto da finanziare, i limiti fissati nel disegno di legge finanziaria rispettano i vincoli posti dalla risoluzione (nel primo anno il limite è inferiore di 4.400 miliardi al valore fissato nella Risoluzione). Va sottolineato che la proposta del Governo assicura il raggiungimento degli obiettivi considerando maggiori entrate da conseguire attraverso provvedimenti da emanare entro il 1993, risparmi di spesa per interessi conseguenti alla manovra, riduzioni dei trasferimenti all'azienda postale conseguenti a provvedimenti amministrativi da adottare (circa 1.400 miliardi per anno); nonché una quota dei risparmi di spesa derivanti dal provvedimento collegato.

Per quanto attiene alla riduzione dei trasferimenti alle poste, trattandosi di atti amministrativi, non si comprende perchè non si sia ritenuto di vincolare l'azione del Governo con apposita disposizione legislativa, come è stato fatto in situazioni analoghe nelle precedenti sessioni di bilancio.

Per quanto attiene i risparmi di spesa derivanti dal provvedimento collegato, non sono chiari i criteri seguiti dal Governo nella determinazione della quota di risparmi da utilizzare nella costruzione delle previsioni di bilancio.

Secondo quanto risulta dal prospetto riassuntivo relativo ai risparmi di spesa in termini di competenza contenuto nella nota tecnica al provvedimento collegato, i risparmi sono stati considerati per la parte relativa alla competenza di bilancio e solo nella misura che può essere scontata in sede di costruzione del bilancio di previsione, mentre non sono stati considerati risparmi (sempre attinenti la competenza di bilancio) per circa 3.500 miliardi nel 1994, circa 2.150 miliardi nel 1995, e 6.900 nel 1996, perchè tali risparmi sarebbero rilevabili solo a consuntivo. La distinzione tra i due tipi di risparmio non è del tutto chiara, soprattutto in relazione ad alcune misure, in particolare per gli effetti degli articoli da 13 a 15, relativi ai contratti pubblici). Di fatto, i risparmi utilizzati nel secondo e terzo anno risultano dimensionati in modo da assicurare il rispetto dei limiti ai saldi indicati dalla risoluzione per il secondo ed il terzo anno. Può essere comprensibile che per ragioni prudenziali si sia deciso di non utilizzare una parte dei risparmi nella costruzione del saldo 1994; tuttavia la quota di risparmio utilizzata nel 1995 poteva poi essere proiettata al 1996, mentre così non avviene; peraltro, se così facendo si fosse determinato un saldo 1996 migliore di quello indicato nella risoluzione, il risultato raggiunto non avrebbe potuto comunque essere peggiorato nel corso dell'esame parlamentare.

Conviene infine aggiungere che l'integrale conseguimento dei risparmi di spesa indicati nella nota tecnica al provvedimento collegato appare comunque indispensabile per assicurare gli obiettivi della manovra di correzione a livello di fabbisogno di cassa del settore statale indicati nella risoluzione. In proposito, è utile rammentare che la risoluzione fissava un obiettivo di miglioramento del fabbisogno primario 1994 di 31.000 miliardi; la correzione deve essere composta da maggiori entrate nette per 3.000 miliardi e da risparmi di spesa per

28.000 miliardi. La valutazione degli effetti della manovra a livello di fabbisogno di cassa del settore statale sarà effettuata nella relazione previsionale e programmatica, non ancora presentata dal Governo. Tuttavia dagli elementi disponibili è evidente che per conseguire gli obiettivi indicati nella risoluzione (riduzioni di spesa non inferiori a 28.000 miliardi nel 1994, 19.500 miliardi nel 1995 e 21.000 miliardi nel 1996) è necessario considerare i risparmi di spesa derivanti dal provvedimento collegato (secondo la nota tecnica si tratta di quasi 19.000 miliardi nel 1994, circa 17.500 miliardi nel 1995, e 20.300 nel 1996) nella loro interezza o comunque per una quota nettamente superiore a quella utilizzata nella determinazione dei saldi del bilancio pluriennale.

Tornando al saldo netto da finanziare, è opportuno segnalare la scelta operata nel disegno di legge finanziaria di non riprodurre la norma, contenuta nella legge finanziaria per il 1993, in base alla quale gli effetti delle dismissioni patrimoniali sarebbero stati via via acquisiti in entrata al bilancio e quindi portati a riduzione del saldo netto nella misura effettivamente accertata. La risoluzione adottata dal Senato al termine della discussione sul Documento di programmazione economico finanziaria 1994-1996 conteneva al riguardo una precisa indicazione.

Peraltro, gli effetti sperati dalla dismissione di beni patrimoniali e più in generale dal processo di smobilizzo di partecipazioni statali non sono (correttamente) in alcun modo considerati in sede di previsioni di entrata.

Si apre il dibattito.

Il senatore REVIGLIO fa osservare che la copertura è da valutare positivamente solo se sono disponibili tutte le entrate: l'articolo 38 del provvedimento collegato comporta problemi sotto questo aspetto, perchè al momento manca circa un quarto dell'intero valore della manovra.

Il presidente ABIS fa presente che il decreto-legge di cui all'articolo 38 citato non può essere emanato in questi giorni, dal momento che i suoi effetti si producono a partire dal 1° gennaio 1994. Peraltro, manca al momento quella relazione previsionale e programmatica che permette di capire la distribuzione delle varie componenti della manovra sul bilancio, sulla tesoreria e sul settore pubblico allargato. Tutto ciò comunque non tocca il problema della copertura della legge finanziaria, rispetto al quale rappresenta un discorso diverso quello della difesa del fabbisogno. La soluzione alternativa al problema posto dal senatore Reviglio, ossia il ricorso al fondo globale negativo, è agibile in quanto al 1° gennaio 1994 la spesa comunque è destinata a sbloccarsi, dal momento che con il decreto-legge il fondo globale negativo si attiva automaticamente.

Il senatore REVIGLIO fa osservare che la strada alternativa è quella di evidenziare per il 1994 i maggiori effetti conseguenti al provvedimento collegato, onde diminuire l'impatto e il contenuto del decreto fiscale di fine anno.

Il senatore SPOSETTI fa presente che il Governo deve esprimere il parere alla Commissione, sulla base dell'apposita pronunzia della Giunta per il Regolamento. Quanto poi al merito, sono da condividere le obiezioni del senatore Reviglio sull'articolo 38 del provvedimento collegato, che non può essere accolto nella attuale formulazione. La soluzione classica è il ricorso al fondo globale negativo, in mancanza di che si ha una violazione dell'articolo 81 della Costituzione. Del resto, nel passato vi sono già state deleghe al Governo per reperire coperture in via amministrativa, ma la mancata attivazione di tali deleghe ha comportato poi dover recuperare il relativo importo finanziario nel corso dell'esercizio.

Il senatore PAVAN fa osservare che l'articolo 38 del provvedimento collegato non può essere condiviso, perchè non si può accettare il principio di demandare la copertura ad un momento successivo.

Il senatore SPOSETTI, riprendendo il suo dire, fa presente che al momento debbono esser disponibili tutti i mezzi di copertura. Del resto, occorre tener presente che la nota tecnica allegata al provvedimento di accompagnamento deve essere vista dal Tesoro, altrimenti non ha valore giuridico, e in effetti essa comporta delle valutazioni diverse rispetto a quelle contenute nella legge finanziaria. La soluzione comunque sta nell'apporre il fondo globale negativo con corrispondenza su tutta la tabella A e sulla parte necessaria della Tabella B della legge finanziaria.

Quanto poi ai 1.400 miliardi rivenienti dai risparmi nel settore delle poste, essi debbono esser fissati con legge e non possono esser demandati all'attività amministrativa, altrimenti si ripropone la questione della copertura, questione che comunque ancora una volta bisogna affrontare per quanto concerne i 10.000 miliardi di estinzione dei crediti di imposta mediante corresponsione di titoli.

Il senatore CAVAZZUTI, nel dichiararsi favorevole alla soluzione del fondo globale negativo, fa osservare che altrimenti sarebbe estremamente agevole presentare emendamenti con copertura sugli importi previsti dal citato articolo 38 e artatamente maggiorati.

Dopo che il presidente ABIS ha fatto osservare che un eventuale parere favorevole sulla copertura della legge finanziaria non pregiudica la possibilità di modificare i provvedimenti di cui alla manovra stessa, il senatore CAVAZZUTI conclude rimarcando la necessità che il Governo dichiari che l'articolo 38 del provvedimento d'accompagnamento deve essere modificato.

Si apre quindi un dibattito, al quale prendono parte il presidente ABIS (il quale fa presente che è il Parlamento che decide, non il Governo, per cui il problema posto non va risolto in questa sede), i senatori REVIGLIO (il quale dichiara il proprio avviso nettamente contrario all'ipotesi di un «decreto-catenaccio» per la fine dell'anno), PICANO (a giudizio del quale bisogna ricordare che al momento si tratta solo di stabilire la sussistenza o meno della copertura, quesito, questo,

cui bisogna dare una risposta positiva, ferma rimanendo poi la futura discussione del provvedimento collegato), PAGLIARINI (per il quale l'articolo 38 è solo una promessa e quindi al momento non vi è la copertura della legge finanziaria) e RASTRELLI (a giudizio del quale la copertura non può essere ritenuta sussistente, perchè manca la corrispondente quota di entrate, problema, questo, al quale si può dare una soluzione mediante il ricorso al fondo globale negativo).

Il presidente ABIS osserva che il parere è di segno favorevole, perchè al momento i mezzi sono indicati. Quando poi si tratterà di discutere la composizione di tali mezzi, si studieranno le relative modalità attuative.

Il senatore CAVAZZUTI rileva che il fondo negativo serve esattamente a fornire tecnicamente la copertura al provvedimento, cosa che attualmente manca: infatti, se le misure di cui all'articolo 38 del disegno di legge collegato non venissero adottate, non si determinerebbe automaticamente una corrispondente riduzione della spesa.

Il presidente ABIS fa presente che la necessità che tale condizione si verifichi sarà rappresentata nel testo del parere. Tuttavia, per realizzare la condizione in questione occorrerà intervenire nel momento in cui si esamineranno le norme citate.

Il sottosegretario COLONI, nel sottolineare come l'anticipazione della presentazione dei documenti di bilancio abbia coronato un fattivo impegno del Governo, precisa che il Governo dichiara responsabilmente che il disegno di legge finanziaria è coperto, come si desume dallo schema allegato al disegno di legge stesso. Fa inoltre presente che la Nota di variazioni al bilancio contiene notevoli tagli di spesa, ai quali si devono sommare gli effetti del disegno di legge finanziaria e quelli del provvedimento collegato. In proposito, ricorda che l'esatta quantificazione dei risparmi e l'attribuzione di essi ai vari capitoli potrà essere effettuata esclusivamente a consuntivo.

Quanto alla modalità di quantificazione dei crediti di imposta, essa è stata definita secondo criteri già sperimentati negli anni precedenti. Circa poi l'articolo 38 del disegno di legge collegato, ricorda che il suo tenore deriva dalla non brillante esperienza dei fondi negativi. In ogni caso, il Governo non ha difficoltà ad accettare un'ulteriore cautela in materia, ove la si volesse evidenziare nel parere da rendere al Presidente del Senato.

Il senatore REVIGLIO ritiene che l'articolo 38 del disegno di legge collegato leda un principio, potendo essere costituire un pericolo per il futuro.

In senso analogo si esprime il senatore PAVAN.

Il senatore RASTRELLI, nel ricordare che il citato articolo costituisce una sorta di mera aspettativa, fa presente che la pronuncia

del Presidente del Senato non è vincolante. Ritiene pertanto sia da accettarsi la disponibilità del Governo.

Il senatore SPOSETTI fa presente che l'articolo 81 della Costituzione può essere rispettato solo se si accoglie il principio della iscrizione delle entrate di cui all'articolo 38 del disegno di legge collegato in un fondo negativo. Fa presente poi che occorre precisare, nel testo del parere, che i risparmi relativi alle Poste e demandati ad atto amministrativo non si possono considerare come fonte di copertura.

Il presidente ABIS dà quindi lettura della seguente proposta di parere, modificandola, in accoglimento delle richieste emerse nel corso del dibattito, al fine di rendere più esplicito l'invito alla iscrizione di un fondo negativo:

«La 5ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge finanziaria per il 1994 e per il triennio 1994-1996, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, è pervenuta alle conclusioni seguenti:

a) in ordine al profilo dell'ambito contenutistico del disegno di legge finanziaria, ai fini delle eventuali determinazioni presidenziali di cui all'articolo 126, comma 3 del Regolamento, si esprime l'avviso che il testo presentato dal Governo sia conforme al modello normativo disciplinato nell'articolo 11 della legge n. 468, modificata; al riguardo si sottolinea come tale contenuto abbia ormai assunto un livello di sostanziale stabilizzazione;

b) per quanto riguarda lo schema di copertura degli oneri correnti (articolo 11, comma 5, della legge n. 468, modificata) esso risulta contabilmente conforme alle disposizioni vigenti in materia, a condizione che tutti gli effetti del provvedimento collegato (A.S. 1508) – richiamati nello schema di copertura – siano preventivamente immessi negli equilibri di bilancio e che si considerino acquisibili a tali equilibri, sulla base dell'articolo 38 del «collegato», anche le ulteriori risorse fiscali evocate dal richiamato articolo.

Pertanto nell'ottica di una più salda difesa degli effetti di bilancio della manovra, ritiene opportuno, in ordine a tali «ulteriori risorse fiscali», utilizzare lo schema del fondo negativo, bloccando una quota del fondo di parte corrente o – per la parte non necessaria a fini di copertura degli oneri correnti, ma comunque richiesta per il rispetto dei limiti ai saldi – bloccando quota del fondo di conto capitale;

c) per quanto riguarda il rispetto delle regole di adeguamento delle entrate e delle spese, su base triennale, quali determinate nella risoluzione con la quale il Senato della Repubblica ha concluso la discussione sul Documento di programmazione economico-finanziaria per il 1994-1996 (articolo 11, comma 6), il vincolo del saldo netto da finanziare appare rispettato in ciascuno degli anni del triennio: anche in questo caso tale condizione risulta rispettata solo se gli effetti del provvedimento collegato (e le ulteriori misure di entrata preannunciate dell'articolo 38 del medesimo collegato) siano preventivamente immessi negli equilibri di bilancio.

Inoltre, con riferimento alle determinazioni assunte con la risoluzione che ha concluso la discussione del Documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1994-1996, si sottolinea quanto segue. Gli effetti complessivi associabili al provvedimento collegato sono riassunti, in termini di riduzione di spesa e di maggiore entrata netta, nei prospetti allegati alla Nota tecnica che accompagna il testo del «collegato». I predetti effetti sono considerati, nel testo della Nota tecnica, dal punto di vista del fabbisogno del settore statale; nel prospetto riepilogativo delle riduzioni di spesa, gli effetti sono invece valutati con riferimento alla competenza del bilancio statale, con specifica separata indicazione degli effetti rilevabili soltanto a consuntivo.

In sostanza, il provvedimento collegato fornisce risorse utilizzate direttamente nello schema di copertura della legge finanziaria (oneri correnti) nonché ai fini del rispetto del vincolo triennale costituito dal saldo netto da finanziare di competenza (bilancio statale); fornisce altresì effetti che rilevano nell'ottica nel raggiungimento dei valori di fabbisogno del settore statale assunti come obiettivo della manovra per il 1994.

L'insieme di tali effetti, sia pure rilevabile sotto tre diversi profili (miglioramento del risparmio pubblico; saldo netto; fabbisogno del settore statale) costituisce pertanto il contributo che il «collegato» fornisce al raggiungimento degli obiettivi della manovra, così come indicati nella risoluzione parlamentare adottata al termine della discussione sul Documento di programmazione economico-finanziaria 1994-1996.

Pertanto, secondo le determinazioni contenute nella richiamata risoluzione, la discussione parlamentare dovrebbe garantire il non peggioramento dei valori di correzione associati al provvedimento collegato in termini sia di competenza del bilancio dello Stato (annuale e triennale), sia in termini di fabbisogno del settore statale.

Tale non peggioramento implica che le proposte emendative assumano una configurazione neutra in termini di effetti sulle correzioni, associabili alle singole norme del provvedimento collegato, assumendo a base delle valutazioni le indicazioni contenute nei documenti governativi.

Ciò anche nella considerazione della scelta procedurale, già operata nel corso della precedente sessione di bilancio, di estendere il regime di ammissibilità degli emendamenti al disegno di legge finanziaria anche ai provvedimenti considerati «collegati».

Dopo ulteriori interventi dei senatori SPOSETTI, PAVAN, REVIGLIO e CAVAZZUTI, la proposta di parere, messa ai voti, risulta accolta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sul bilancio a legislazione vigente

(R 048 000, C 05ª, 0005°)

Il presidente ABIS propone di svolgere, congiuntamente con l'omologa Commissione della Camera dei deputati, un'indagine conoscitiva sul bilancio a legislazione vigente, da tenersi mediante un'audizione dei rappresentanti della Corte dei conti. In proposito fa

presente che il Presidente del Senato ha già anticipato il proprio assenso. L'indagine si dovrebbe concludere entro la prossima settimana.

Concorda la Commissione.

Dopo interventi del presidente ABIS e dei senatori REVIGLIO, PAVAN e SPOSETTI la Commissione concorda di proseguire i propri lavori sui documenti di bilancio, iniziando con il provvedimento collegato, in esame congiuntamente con la 1^a Commissione, a partire da martedì, 21 settembre, per dar corso, in mattinata, ad audizioni dei Ministri finanziari, per proseguire nel pomeriggio dello stesso giorno e nei giorni successivi.

SCONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, venerdì 17 settembre, alle ore 9,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 18,45.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 1993

97^a Seduta*Presidenza del Presidente*

FORTE

indi del Vice Presidente

VISCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Triglia e per il tesoro Sacconi.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE DELIBERANTE

Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi (1453) approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il presidente FORTE riferisce sul disegno di legge in titolo, rilevando che esso è stato predisposto dal Governo per consentire il completamento, in regime di neutralità fiscale, delle operazioni di ristrutturazione e trasformazione degli enti creditizi già avviate con la precedente legge n. 218 del 1990 (legge Amato). Dopo aver ribadito quindi l'opportunità del provvedimento (in quanto le ristrutturazioni permetteranno al nostro sistema creditizio di competere meglio con gli omologhi sistemi esteri), esprime l'avviso che il medesimo debba oggi tener conto anche dell'intervenuta approvazione del testo unico di riforma della «legge bancaria», le cui disposizioni spingono verso l'effettuazione di accorpamenti (banca universale) anziché di scorpori, come era invece richiesto dalla disciplina del «gruppo polifunzionale». Esprimendo un giudizio sostanzialmente positivo sul testo approvato dalla Camera dei deputati, egli prospetta comunque l'eventualità di alcune modifiche. In particolare, all'articolo 1 il termine del 31 dicembre 1993 per la deliberazione degli atti indicati nel comma 1 sembra troppo ravvicinato, per cui si rende necessario, a suo avviso, una

proroga di tale termine, per esempio, fino al 31 marzo del 1994; inoltre, per chiarire meglio quali sono gli organi legittimati a procedere a tali deliberazioni, occorrerebbe specificare che essi sono i consigli di amministrazione.

Il presidente-relatore, dopo aver illustrato il contenuto dell'articolo 2, si sofferma in particolare sul comma 3 di tale articolo. A tale proposito, fa presente che le parole «operando esclusivamente nell'interesse delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane», riferite sia al Mediocredito centrale che all'Artigiancassa potrebbero «ingessare» l'operatività dei due istituti, ed in special modo del Mediocredito centrale il quale, già nel proprio statuto, prevede il credito alle esportazioni; sarebbe quindi opportuno specificare che il Mediocredito centrale dovrà operare prevalentemente nell'interesse delle piccole e medie imprese, mentre l'Artigiancassa esclusivamente in quello delle imprese artigiane.

Dopo aver illustrato il contenuto dell'articolo 3, il presidente FORTE ribadisce il proprio giudizio sostanzialmente positivo sul provvedimento, riservandosi di presentare emendamenti conseguenti alle osservazioni da lui formulate.

Prende quindi la parola per svolgere alcune considerazioni generali il sottosegretario SACCONI, il quale fa presente che mentre la maggior parte dei conferimenti sono stati effettuati, con l'importante eccezione del Monte dei Paschi di Siena, l'altra finalità della «legge Amato», di riorganizzazione del sistema bancario nel suo insieme, sembra conseguita solo in minima parte. Sottolineata quindi la rilevanza delle operazioni di ristrutturazione, dalle quali dovrebbero derivare più razionali moduli organizzativi nella gestione degli istituti bancari, egli dichiara di concordare con la proposta di modifica ventilata dal Presidente in merito alla scadenza del 31 dicembre 1993 di cui al comma 1 dell'articolo 1. Prospetta altresì l'opportunità di precisare la casistica delle operazioni ricomprese nello stesso articolo 1, anche per ricomprendervi, ad esempio, le integrazioni tra banche locali contigue, che potrebbero apparire non rientranti nella normativa, e le incorporazioni. Sul piano della copertura finanziaria, rileva che dal provvedimento potrebbero derivare incrementi di gettito, sia per la circostanza che i conferimenti sono ormai parzialmente assoggettati a tassazione, sia in quanto le operazioni di trasformazione - che in assenza di benefici fiscali non verrebbero attuate - sono per loro natura destinate ad accrescere la redditività degli istituti bancari, incrementando così le possibilità di prelievo fiscale. Associandosi poi alle considerazioni del presidente Forte in merito al comma 3 dell'articolo 2, prospetta l'opportunità di una precisazione al comma 1 dell'articolo 3 nel senso di inserire dopo le parole «apposite concessioni stipulate» le altre: «dalle suddette società».

Il presidente FORTE, rilevata l'urgenza del provvedimento, che non potrà comunque essere trattato nel corso della prossima settimana in quanto lunedì prossimo inizierà la sessione di bilancio, invita i

commissari a presentare eventuali emendamenti entro giovedì prossimo, 23 settembre.

Il seguito della discussione è poi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 287, recante disposizioni urgenti in materia di ricorsi alle commissioni censuarie relativi alle tariffe d'estimo e alle rendite delle unità immobiliari urbane, nonché alla delimitazione delle zone censuarie (1488)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente VISCO comunica che il senatore Piccolo ha presentato l'emendamento 1.1, in base al quale si intendono accolti anche i ricorsi tempestivamente presentati ma non decisi per ragioni diverse dalla mancata costituzione delle commissioni.

Il senatore PICCOLO, dichiarando che la finalità del proprio emendamento sembra già perseguita dall'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 1993, ritira l'emendamento.

Il sottosegretario TRIGLIA consegna alla Presidenza una memoria relativa alle commissioni censuarie provinciali non insediate, ovvero non funzionanti.

La Commissione dà, infine, mandato al relatore Leonardi di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1488, di conversione del decreto-legge n. 287 del 9 agosto 1993, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 287, recante disposizioni urgenti in materia di ricorsi alle commissioni censuarie relativi alle tariffe d'estimo e alle rendite delle unità immobiliari urbane, nonché alla delimitazione delle zone censuarie (1488)

Art. 1.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «per mancata costituzione delle commissioni censuarie provinciali».

1.1

PICCOLO

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 1993

112^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

ALBERICI

Intervengono i ministri per la pubblica istruzione Jervolino Russo Russo e per i beni culturali e ambientali Ronchey, nonché il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Matulli.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE DELIBERANTE

De Rosa ed altri: Celebrazioni dell'VIII centenario della nascita di Federico II (1401)
(Discussione e rinvio)

La senatrice ALBERICI avverte che soltanto ieri è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 1462, recante costituzione del comitato per l'ottavo centenario della nascita di Federico II; occorrerà quindi procedere in una prossima seduta all'abbinamento con il disegno di legge in titolo.

Il relatore BISCARDI riferisce sul disegno di legge n. 1401, sottolineando l'importanza della figura di Federico II sia per la sua opera di legislatore che per la sua influenza nella cultura e nell'arte del suo tempo. Massima testimonianza di ciò fu la fondazione nel 1224 dell'università degli studi di Napoli che ne porta oggi il nome. La celebrazione di Federico II assume quindi un altissimo significato culturale, come testimoniato dall'adesione di tutti i Gruppi parlamentari al disegno di legge.

Descrive quindi brevemente il testo del disegno di legge, che all'articolo 1 affida ad un comitato nazionale nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali l'organizzazione delle celebrazioni. Il medesimo articolo prevede al comma 2 le iniziative da realizzare, tutte di carattere esclusivamente culturale, senza alcuna concessione a quelle manifestazioni per così dire di contorno che spesso accompagnano le celebrazioni. In coerenza con tale indirizzo la previsione di spesa, pari a 4 miliardi di lire, è molto contenuta (articolo 2).

Il relatore prosegue rilevando che l'altro disegno di legge, volto anch'esso a celebrare la figura di Federico II, è un provvedimento molto più complesso, che mira a realizzare iniziative di carattere permanente, prevedendo quindi uno stanziamento di risorse notevoli: 50 miliardi. Pur riservandosi di svolgere una relazione più approfondita in una prossima seduta, ritiene che il disegno di legge dovrà essere valutato anche alla luce delle indicazioni della Commissione bilancio.

La presidente ALBERICI fa presente che, sulla stessa materia, è stato presentato anche un terzo disegno di legge, di iniziativa dei senatori Struffi ed altri, che comunque dovrebbe essere anch'esso abbinato agli altri nella prossima seduta. Avverte infine che la discussione sui suddetti disegni di legge potrà riprendere compatibilmente con l'avvio della sessione di bilancio.

Il ministro RONCHEY in un breve intervento sollecita l'avvio dell'esame del disegno di legge di recepimento della direttiva comunitaria sulla circolazione dei beni culturali, per il particolare rilievo che esso assume per l'Italia rispetto agli altri *partners* comunitari.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

Modifiche all'ordinamento dell'ente autonomo «La Biennale di Venezia» (1016)

Nocchi ed altri: Riordino della Biennale di Venezia (1101)

De Rosa ed altri: Costituzione della fondazione «La Biennale di Venezia» (1343)

Covatta e Struffi: Costituzione del comitato promotore della fondazione la «Biennale di Venezia» (1423)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 agosto scorso.

Dopo che la presidente ALBERICI ha ricordato lo stato dell'*iter*, il relatore MANZINI informa di aver predisposto un nuovo testo unificato per i disegni di legge in titolo, che chiede sia trasmesso alle Commissioni 1^a e 5^a per i pareri. Auspica poi una celere approvazione del provvedimento, molto atteso dagli addetti all'Ente e per il quale i Presidenti delle Camere hanno assunto personale impegno in occasione del recente Festival cinematografico di Venezia. Descrive poi brevemente il testo proposto, che accoglie le indicazioni contenute nei diversi disegni di legge.

Il senatore NOCCHI riconosce che il testo proposto dal relatore accoglie nella sostanza le proposte dei diversi Gruppi, pur se rimangono aperte alcune questioni che potranno essere approfondite in sede di discussione di merito del testo.

La presidente ALBERICI assicura che il testo proposto dal relatore sarà inviato alle Commissioni 1^a e 5^a per acquisire i rispettivi pareri. Avverte peraltro che la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo potrà avvenire compatibilmente con l'inizio della sessione di bilancio.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 288, recante anticipazione all'anno scolastico 1993-94 dell'attuazione delle direttive del piano di rideterminazione del rapporto alunni-classi, nonché misure urgenti per assicurare l'avvio del prossimo anno scolastico nella città di Napoli (1489)
(Esame e rinvio)

La presidente ALBERICI ringrazia il ministro Jervolino Russo per aver accolto la richiesta della Commissione di fornire preliminarmente al dibattito il quadro degli effetti sin qui prodotti dal decreto-legge n. 288, per permetterne una più approfondita valutazione.

Il ministro JERVOLINO RUSSO manifesta la sua disponibilità a fornire tutti i dati attualmente disponibili sullo stato di attuazione del decreto-legge n. 288, riservandosi di inviare alla Commissione gli ulteriori dati che man mano perverranno all'Amministrazione. Ricorda che il presidente Zecchino, oltre alle informazioni sul decreto-legge n. 288, le aveva richiesto indicazioni circa il raccordo tra la riforma della scuola secondaria superiore approvata proprio ieri dalla Commissione e le norme sul comparto scuola contenute nel disegno di legge collegato alla legge finanziaria e circa la collocazione del decreto-legge n. 288 all'interno della più complessiva manovra finanziaria del Governo.

Riguardo quindi al rapporto tra la riforma della scuola secondaria superiore e il disegno di legge collegato alla legge finanziaria, il Ministro rileva che nel secondo provvedimento sono contenute norme relative all'autonomia delle scuole e al sistema di valutazione, con l'intento di portare a regime quelle soluzioni che il Parlamento ha delineato nella riforma recentemente approvata in Commissione. Non esistono quindi contraddizioni di natura sostanziale tra le due proposte, ma potrebbe sorgere l'esigenza di alcuni aggiustamenti di carattere testuale che il Governo è disponibile ad accogliere. Inoltre il disegno di legge collegato alla legge finanziaria contiene una delega, sicchè nel procedimento di emanazione dei decreti delegati le Commissioni parlamentari potranno intervenire con un apposito parere.

Il Ministro si sofferma poi sul collegamento tra il decreto-legge n. 288 e la manovra finanziaria del Governo per il 1994 che, incidendo sulla spesa pubblica, non poteva non coinvolgere anche il comparto scuola. Nella fase di redazione dei documenti di bilancio sono state ricordate le ingenti riduzioni di spesa che la scuola ha subito a causa dei provvedimenti che si sono susseguiti negli ultimi anni, sia ad opera del Governo Amato che dell'attuale Governo Ciampi, sicchè da un primo

taglio di 5 mila miliardi è stata raggiunta una intesa su una riduzione di 1.500 miliardi. I tagli effettivi si aggirano intorno ai 1.572 miliardi. Se il comparto scuola ha dovuto contribuire con un taglio alle spese, non è stato peraltro toccato dalla manovra in entrata poichè le tasse scolastiche non sono aumentate, anzi nel disegno di legge collegato alla legge finanziaria si prevede una delegificazione della materia (che non prelude affatto -tiene a precisare il Ministro - ad un successivo aumento delle tasse stesse) e la graduazione in proporzione al reddito familiare. L'Amministrazione ha poi ottenuto un sia pur parziale reinvestimento nella scuola dei risparmi ottenuti. In tal modo è stato possibile reperire la copertura finanziaria alla legge di riforma sulla scuola secondaria superiore. Con rammarico informa di non aver potuto ottenere la copertura finanziaria di un altro rilevante provvedimento per la scuola attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento, la legge quadro sull'edilizia scolastica, avendo preferito concentrare le risorse disponibili sul provvedimento in più avanzato stato di esame.

I risparmi richiesti dalla manovra finanziaria in un bilancio quale quello del Ministero della pubblica istruzione (al 98 per cento destinato alle spese per il personale) non poteva essere realizzato operando solo sul residuo 2 per cento delle spese per investimenti, rispetto alle quali comunque l'Amministrazione ha assunto provvedimenti riduttivi disdicendo la convenzione tra lo Stato e la RAI e riducendo di ben 30 miliardi le risorse destinate alla convenzione con l'Italsiel. Sempre nell'ottica di ridurre gli sprechi, è stato operato lo spostamento della gestione dei fondi scolastici dal sistema bancario ai servizi dei conti correnti postali con un risparmio di ben 400 miliardi. Nonostante ciò si è dovuto comunque intervenire sulle spese per il personale, anticipando l'operatività del piano di rideterminazione del rapporto alunni-classi già previsto per il 1994. A questo proposito ricorda che il piano, previsto dall'articolo 5, comma 6, della legge n. 412 del 1991, fu sottoposto ai sindacati nel 1992 e non fu presentato al Parlamento insieme al documento di programmazione economico-finanziaria per l'opposizione del Tesoro ad accettare alcuni elementi di flessibilità in esso contenuti. Con la circolare n. 18 del gennaio 1993 il piano venne comunicato ai provveditori. Si trattava quindi di una serie di interventi già conosciuti dal mondo della scuola, la cui attuazione si è inteso anticipare per realizzare i risparmi richiesti.

Le notizie di stampa sulla riduzione delle classi per effetto dell'applicazione del suddetto piano sono allarmistiche e imprecise. Infatti il taglio di 56 mila classi va riferito al triennio di validità del piano; inoltre 40 mila classi sarebbero state comunque abolite per effetto del calo demografico. In sostanza l'applicazione del piano senza prevedere meccanismi di flessibilità porterà una riduzione di 8 mila classi; con l'introduzione dei suddetti meccanismi previsti nel piano e ribaditi nella circolare del 13 agosto scorso si raggiungerà una riduzione di 5-6 mila classi. Riguardo poi al numero degli allievi per ogni classe, il piano prevede per la scuola materna un numero minimo di 15 e un numero massimo di 28 allievi, che scende a 20 se sono presenti portatori di *handicaps*; per le scuole elementari il tetto massimo è di 25 allievi, elevabile a 26-27; per la scuola media tale tetto raggiunge i 28 allievi, che scende a 20 se sono presenti portatori di *handicaps* e infine

per la scuola secondaria la banda di oscillazione è tra i 20 e i 30 allievi. Rimangono ferme poi le norme generali in materia di edilizia scolastica, prevenzione antincendi e cubatura delle aule, che vietano assolutamente classi con 40 o 45 allievi. Per tali limiti numerici si prevedono poi meccanismi di flessibilità, per adeguarle alle differenti esigenze territoriali. L'Amministrazione intende infine fornire ai provveditori agli studi tutta la collaborazione necessaria per applicare nel modo più idoneo tali disposizioni.

Il Ministro ricorda inoltre che già nella circolare n. 18 del 1993 era prevista la revisione del piano sulla base delle valutazioni espresse dai provveditori nella fase attuativa. Con la circolare n. 261 del 13 agosto si è poi disposto che il piano venga applicato a partire dalle classi iniziali sia per salvaguardare la continuità didattica, sia per non scaricare sulle famiglie nuovi oneri per l'acquisto di libri di testo.

In conclusione il Ministro, pur riconoscendo che esistono problemi di applicazione per il piano, ritiene che non sia giustificato l'allarmismo di certe campagne di stampa, che non giovano certo alla serenità dei professori e che comunque non intaccheranno il suo personale impegno.

La presidente ALBERICI ritiene quanto mai opportuno aprire a questo punto un dibattito sulle comunicazioni del Ministro prima di avviare l'esame del disegno di legge in titolo.

Il senatore BISCARDI invita ad una analisi approfondita sugli effetti prodotti dal decreto-legge n. 288, tenendoli distinti da quelli prodotti dalla successiva circolare applicativa. Le indicazioni di flessibilità contenute in quest'ultima - ad esempio quella di operare essenzialmente solo sulle prime classi - non sono evidentemente state tenute da conto, come dimostra ad esempio l'esperienza di Isernia (provincia prevalentemente montuosa) ove si intende sopprimere 75 classi, interi plessi e varie sezioni di scuola materna. Occorre poi conciliare il decreto-legge con la recente normativa sull'edilizia scolastica, che prevede un affollamento massimo di 26 persone per aula. Inoltre vanno chiariti gli effetti nei confronti del personale dichiarato in soprannumero o sottoposto a trasferimento; occorrono in materia criteri più equi e ragionevoli, che tengano conto della anzianità di servizio.

Dopo aver ricordato che i responsabili dell'amministrazione periferica temono l'addebito di responsabilità patrimoniali in caso di non corretta applicazione delle nuove norme, avverte di aver presentato, insieme a molti colleghi di vari Gruppi, due emendamenti che fra l'altro trasferiscono sul piano legislativo talune indicazioni della menzionata circolare.

Al senatore LOPEZ, che chiede indicazioni circa il prosieguo dei lavori e manifesta l'intenzione di presentare emendamenti, la presidente ALBERICI risponde che occorre tener conto del prossimo avvio della sessione di bilancio; comunque ogni deliberazione in proposito spetta alla Commissione.

Il senatore NOCCHI afferma che il Gruppo del PDS è favorevole ad avviare celermente fin d'ora l'esame nel merito del provvedimento,

stante l'incombente avvio dell'anno scolastico. Lamenta quindi che le istituzioni territoriali non siano state minimamente coinvolte nell'applicazione del decreto-legge, che ha dato così luogo a gravi tensioni.

A fronte poi dei risparmi perseguiti con il decreto-legge - di cui andrebbe chiarita meglio la quantificazione - non si può trascurare il notevole aggravio di oneri addossati ai comuni per il trasporto degli studenti. Chiede quindi al Ministro informazioni circa il rapporto fra pensionamenti e sovrannumero, preannunciando inoltre la presentazione di emendamenti, volti fra l'altro a ricollocare - a fini di maggiore coerenza - le disposizioni relative a Napoli nel decreto-legge sulla dispersione scolastica. Conclude invitando il Ministro a prestare maggiore attenzione alle realtà locali.

Il senatore Bruno FERRARI chiede al Ministro dettagli circa i risparmi di spesa gravanti sul comparto della scuola e sulla riduzione del numero di classi, prendendo quindi atto - anche nella sua qualità di relatore alla Commissione sul disegno di legge collegato alla manovra finanziaria - della disponibilità manifestata dal Ministro a coordinare l'articolo 3 di tale disegno di legge con la riforma della scuola secondaria superiore approvata nei giorni scorsi dalla Commissione. Conclude affermando che la manovra finanziaria del Governo appare nel suo complesso ingiustamente punitiva nei confronti del mondo della scuola e tale da suscitare sentimenti di rivolta nell'opinione pubblica nazionale.

Il senatore PAIRE osserva che il decreto-legge n. 288 non sconvolge affatto la vita della scuola: infatti i provveditori che hanno saputo ben operare in passato non hanno incontrato alcun problema nel darvi applicazione. Sarebbe semmai necessario un maggiore controllo da parte del Ministero su quelli che non hanno saputo fare altrettanto. Rilevato quindi che il decreto-legge n. 288 avrebbe suscitato meno problemi se fosse stato emanato con qualche mese di anticipo, dichiara di aver sottoscritto gli emendamenti del senatore Biscardi, sottolineando le gravi difficoltà in cui versano i piccoli centri montani o collinari. Infine osserva che, nel valutare il decreto-legge, non si devono considerare solo i risparmi effettuati dal Ministero della pubblica istruzione ma anche i maggiori oneri addossati ad altri soggetti.

La senatrice ANGELONI chiede spiegazioni al Ministro circa le implicazioni finanziarie del decreto-legge. Osserva poi che la flessibilità nell'applicazione del decreto-legge indicata nella circolare applicativa è stata del tutto trascurata dai provveditori, a favore invece di una applicazione meramente burocratica, mirante solo al rispetto dei parametri numerici. Ciò ha quindi suscitato una diffusa protesta, che nelle Marche ha visto l'effettuazione di scioperi unitari e l'occupazione di scuole. Invita pertanto il Ministro a chiarire in quale modo intende rimediare ai danni prodotti finora.

La senatrice MANIERI, pur rilevando come il Ministro abbia ridimensionato gli effetti del decreto-legge n. 288, che la pubblica opinione ha ormai battezzato «decreto ammazza classi», esprime

profonda preoccupazione non solo per le conseguenze materiali, ma anche per l'ispirazione di fondo del provvedimento: è la medesima – puramente ragioneristica e come tale inapplicabile al mondo della scuola – che dette luogo all'infelice legge n. 426 del 1988 sulla razionalizzazione della rete scolastica, fonte di ben pochi risparmi e di molti danni. Purtroppo, nonostante l'impegno della Commissione istruzione del Senato a riformare quella legge, esaminando le proposte di legge presentate a tal fine, il Governo ha insistito su una strada ben diversa, ignorando totalmente le indicazioni espresse dal Parlamento e dalla pubblica opinione. Ella pertanto si vede costretta a rinunciare all'incarico di relatore alla Commissione sui disegni di legge di riforma della legge n. 426. Infine sottolinea a sua volta i maggiori oneri addossati ai piccoli comuni, che andranno a detrimento degli interventi per il diritto allo studio, annunciando inoltre il suo favore per gli emendamenti presentati.

La presidente ALBERICI prende atto delle dichiarazioni della senatrice Manieri, che sollevano un delicato problema in ordine al raccordo fra Parlamento e Governo.

Il senatore LOPEZ deplora che la politica scolastica si riduca ai meri profili finanziari e contabili e che il ruolo del Ministro della pubblica istruzione sia circoscritto alla contrattazione con i Ministri finanziari. Chiede quindi una risposta circa possibili conseguenze aberranti derivanti dalla previsione di un limite minimo di alunni per classe nella scuola elementare.

Il MINISTRO risponde che nella scuola dell'obbligo deve prevalere il diritto costituzionale all'istruzione.

Il senatore LOPEZ riprende chiedendo al Ministro i dati relativi al personale che risulterà in sovrannumero come conseguenza della riduzione delle classi e gli effetti che questa produrrà nei confronti del personale precario.

La senatrice BUCCIARELLI, premesso che la costante oscillazione del Governo fra l'arcigna intransigenza e la flessibilità produce danni gravissimi al settore della scuola, ricorda che in taluni casi i provveditori hanno formulato previsioni del tutto infondate, che la stampa ha acriticamente enfatizzato con effetti molto negativi. Chiede infine informazioni dettagliate sulla scuola materna.

La senatrice ZILLI chiede il motivo per cui il decreto-legge sia stato emanato in agosto, dopo l'effettuazione dei trasferimenti, e quindi con gravi effetti negativi sull'organizzazione scolastica. Ricorda poi di aver segnalato da tempo la necessità di riformare le norme per l'identificazione del personale soprannumerario, oggi sostanzialmente casuale. Dopo aver segnalato che nella sua provincia il taglio di classi – invero non grande – ha però coinvolto soprattutto comuni montani, suscitando gravi disagi, chiede se fra i risparmi previsti siano compresi i quattro mesi di pensioni del 1993 non pagate.

Il senatore CANNARIATO critica l'inopportunità e l'irrazionalità del decreto-legge, deplorando che il Ministero della pubblica istruzione si sia appiattito su una logica meramente contabile. Il decreto-legge - emanato fra l'altro nel momento meno opportuno - avrebbe dovuto tener conto della grande varietà delle situazioni locali, dai piccoli comuni del Nord ai drammatici problemi delle grandi aree urbane di Palermo e Napoli, di cui la stessa Commissione parlamentare antimafia ha posto in luce la gravità. Provvedimenti come quello in esame diffondono lo sconforto e la sfiducia nel ceto docente. Per rimediare a tale situazione, occorrerebbe bandire i concorsi solo quando vi siano posti effettivamente disponibili ma, una volta banditi, è gravissimo che siano soppressi i posti promessi. La razionalizzazione della spesa, conclude, può essere certamente perseguita, ma solo con intelligenza e lungimiranza e non attraverso tagli indiscriminati.

Il senatore ZOSO dichiara di non aver apprezzato il taglio conferito dal Ministro alle sue dichiarazioni, poichè al Parlamento non può interessare il dibattito interno al Governo e il fatto che si sia riusciti a circoscrivere le ipotizzate riduzioni di spesa da 5 mila a 1.500 miliardi. Occorre invece respingere l'idea, ampiamente diffusa, che la scuola rappresenti un enorme serbatoio di sprechi dove incidere quando vi sia necessità di risparmi. Invita pertanto il Ministro ad avviare un ampio confronto sul ruolo da riconoscere alla scuola nella società italiana, rivendicando un ruolo centrale nella razionalizzazione dell'impiego delle risorse.

Il senatore rileva poi che un autorevole esponente del maggiore partito di opposizione in un interessante articolo di stampa ha previsto che nella discussione della legge finanziaria si verificherà un «assalto alla diligenza» da parte dei partiti di maggioranza, che comprometterà la luminosa politica del Governo Ciampi. Sicchè preannuncia che sosterrà gli emendamenti del Gruppo del PDS, per non apparire tra i partecipanti all'«assalto alla diligenza» e poichè ha a cuore i problemi della scuola.

Il senatore STRUFFI ritiene che l'attuazione del piano di rideterminazione del rapporto alunni-classi debba tenere nel debito conto le differenti situazioni territoriali, nella convinzione che il ruolo della scuola non è soltanto quello educativo, ma di riferimento per intere realtà sociali. Pur condividendo l'esigenza di realizzare razionalizzazioni del comparto scuola e risparmi, occorre considerare la spesa per la scuola come un investimento per lo sviluppo del Paese. Le difficoltà per l'applicazione del piano dipendono anche dalla limitazione delle risorse degli enti locali, che non potranno realizzare i servizi necessari.

La senatrice PAGANO segnala che gli interventi di cosiddetta razionalizzazione portano ad un peggioramento nella qualità dell'insegnamento nella scuola dell'obbligo, richiamando la particolare gravità delle condizioni di Napoli. Esprime quindi il timore che la invocata flessibilità apra spazi a pressioni di parte o localistiche, che nulla hanno a che fare con le vere esigenze pedagogiche. Ricorda poi che il Ministro è intervenuto a favore di oltre 200 scuole di Napoli, prendendo atto del

gravissimo scandalo, denunciato dal PDS, dei fondi che la provincia di Napoli non utilizza.

Il senatore PONTONE afferma che nelle presenti circostanze le scuole materne di Napoli non devono subire tagli, ma anzi incrementi, poichè occorrerebbe un aumento nel numero di classi. Dal momento che la responsabilità ricade anche sugli enti locali, si sarebbe dovuto provvedere a surrogarli nei casi di incapacità. Invita quindi il Ministro a dedicare particolare attenzione ai problemi della scuola a Napoli e nel Mezzogiorno in generale, la cui soluzione è il presupposto essenziale per combattere il degrado sociale e la criminalità.

Il senatore MANZINI, relatore sul disegno di legge, nel ricordare il proprio impegno sul tema del rapporto alunni-classi - l'unico fronte sul quale si può ottenere una seria razionalizzazione del settore scolastico - dichiara di considerarsi fra gli ispiratori del decreto-legge. Se l'applicazione di quest'ultimo ha suscitato forti tensioni, ciò può derivare o dalla fissazione di *standards* non corretti, o - piuttosto - dal fatto che l'amministrazione periferica non ha saputo operare adeguatamente. Vi sono infatti province montane ove la sua applicazione non ha comportato alcun problema. Prende quindi atto della disponibilità manifestata dal Ministro ad affrontare le situazioni più gravi e si dichiara favorevole a stralciare le norme su Napoli per assicurare loro una più rapida applicazione.

Replica quindi il ministro JERVOLINO RUSSO, sottolineando in primo luogo l'estrema difficoltà di ridurre la spesa nel settore della scuola, tanto è vero che nessuna forza politica ha formulato proposte alternative a quelle indicate dal Governo. Replica poi al senatore Zoso di assumere piena responsabilità politica per tutta la manovra finanziaria del Governo.

Condivide pienamente il rilievo circa i ben diversi effetti che il decreto-legge avrebbe prodotto se fosse stato emanato qualche mese prima; tuttavia all'epoca il Ministero aveva confidato di non dover ricorrere ad ulteriori interventi e solo l'emergere di nuove esigenze ha imposto l'adozione del nuovo provvedimento di urgenza, per il quale ella ha ritenuto preferibile - piuttosto che tagli casuali - l'anticipazione del piano sul rapporto alunni-classi. Per quanto riguarda gli emendamenti, manifesta fin d'ora disponibilità a quelli che riproducono sostanzialmente il contenuto della circolare attuativa mentre, per gli altri, chiede un rinvio dell'esame anche brevissimo, onde valutarne le implicazioni finanziarie, dal momento che il decreto-legge è parte integrante della complessiva manovra finanziaria impostata dal Governo.

Dichiara quindi la disponibilità del Governo a scorporare l'articolo sull'avvio dell'anno scolastico nella città di Napoli dal decreto-legge n. 288.

È del tutto consapevole poi che situazioni di estrema difficoltà esistono anche in altre realtà metropolitane e dipendono in alcuni casi dal comportamento non del tutto trasparente dei poteri locali, tanto che già il Governo Amato intervenne a questo proposito. L'Amministrazione

della pubblica istruzione ha comunque già realizzato una ricognizione sul patrimonio edilizio nelle varie regioni italiane e intende avviare tutti gli interventi più idonei per risolvere almeno in parte le gravissime carenze esistenti.

Rispondendo poi al senatore Lopez, rileva che la manovra finanziaria per il 1994 per la prima volta mira effettivamente a migliorare la qualità del servizio scolastico.

Riguardo ai problemi delle province di Campobasso e Isernia sollevate dal senatore Biscardi, assicura di aver già attribuito ai provveditori competenti ampia facoltà di applicare meccanismi di flessibilità nell'attuazione del piano per garantire la sussistenza delle classi in aree particolarmente disagiate, in linea con la disponibilità del Governo a realizzare tutti gli aggiustamenti possibili in questa fase; resta poi confermata la possibilità di una revisione del piano stesso in relazione alla verifica della sua effettiva attuazione.

Il ministro Jervolino Russo prosegue fornendo i richiesti dati analitici relativi ai risparmi che si otterranno con i diversi provvedimenti assunti, pari a 560 miliardi con il decreto-legge n. 288, 450 miliardi con l'affidamento del servizio di cassa per le istituzioni scolastiche all'Amministrazione delle poste e 250 miliardi per la riduzione delle supplenze, il cui meccanismo di attribuzione viene modificato nel disegno di legge collegato alla legge finanziaria alla legge finanziaria. Si sofferma poi brevemente sulla questione dei presidi che, secondo notizie di stampa circolate in questi giorni, otterrebbero la dirigenza. Si tratta di notizie del tutto inesatte, che non trovano fondamento né in dichiarazioni pubbliche ufficiali del Ministro né nei documenti finanziari.

Riguardo poi all'esigenza di incrementare il servizio della scuola materna, annuncia che il Ministro del tesoro ha firmato il provvedimento per l'istituzione immediata di nuove sezioni di scuola materna. Quanto infine al personale soprannumerario, questo verrà utilizzato per le supplenze, mentre gli organici verranno ridotti anno per anno in relazione al calo delle classi.

Rispondendo ad una ulteriore sollecitazione del senatore Biscardi, conferma la piena operatività del decreto-legge n. 288, riaffermando la piena disponibilità del Ministero a collaborare con i provveditori per risolvere i problemi che esso pone caso per caso. Si impegna poi ad avviare un monitoraggio su tutto il territorio nazionale anche attraverso l'invio degli ispettori.

La presidente ALBERICI ritiene che si possa accogliere la richiesta del Ministro di rinviare l'avvio dell'esame del disegno di legge in titolo, pur acquisendo sin d'ora la disponibilità del Governo a stralciare l'articolo sull'avvio dell'anno scolastico a Napoli.

Il relatore MANZINI condivide le indicazioni del Presidente e conferma l'opportunità di stralciare l'articolo sull'avvio dell'anno scolastico a Napoli dal disegno di legge in titolo.

Successivamente, dopo un breve dibattito, la Commissione approva la proposta formulata dalla presidente ALBERICI di proseguire l'esame

del disegno di legge n. 1489 in una seduta da convocare appositamente mercoledì 22 settembre prossimo, prima dell'inizio dell'esame dei documenti di bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 2 agosto 1993, n. 265, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica (1455)
(Esame e rinvio)

Il relatore Bruno FERRARI riferisce sul disegno di legge in titolo, che si è reso necessario per affrontare i gravi fenomeni di dispersione scolastica presenti in alcune zone del Paese. Il provvedimento si riferisce all'anno scolastico in corso e prevede la prosecuzione di progetti finalizzati alla prevenzione e alla rimozione della dispersione scolastica in alcune regioni particolarmente a rischio, utilizzando 250 unità di personale docente della scuola media e della scuola materna sottratte alle 1.000 unità destinate ai comandi. I criteri per la ripartizione e l'utilizzazione di tale personale saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione; per l'anno scolastico 1993-94 non si farà luogo ai comandi presso le università e gli istituti superiori. Si tratta di un provvedimento quanto mai opportuno, nel quale occorrerà integrare anche l'articolo relativo all'avvio dell'anno scolastico a Napoli contenuto nel decreto-legge n. 288.

Si apre il dibattito.

Il senatore NOCCHI invita la Commissione a riflettere sull'opportunità di utilizzare il personale comandato presso l'università nei suddetti progetti.

Il senatore MANZINI precisa che l'abolizione dei comandi universitari riguarda soltanto l'anno scolastico in corso e che comunque la questione merita un successivo approfondimento, per individuare meccanismi di ripartizione degli oneri derivanti da tali utilizzazioni tra Ministero della pubblica istruzione e Ministero dell'università.

Il senatore LOPEZ chiede al Governo i dati relativi al fenomeno della dispersione scolastica e se il Ministero preveda già di utilizzare il personale docente in esubero in progetti per combattere tale fenomeno.

La senatrice PAGANO valuta positivamente il provvedimento governativo, pur se invita a perseguire la logica della programmazione organica degli interventi evitando sprechi di risorse. Chiede a sua volta di conoscere i dati sulla dispersione scolastica, nonché le tipologie di progetti realizzate nelle diverse regioni e i relativi oneri. Presenta quindi due emendamenti (1.1 e 1.0.1.): il primo volto a chiarire al comma 2 dell'articolo 1 che l'utilizzazione del personale per la realizzazione dei progetti previsti dal provvedimento governativo dovrà avvenire secondo

le procedure previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 35. Il secondo reca le disposizioni per l'avvio dell'anno scolastico nella città di Napoli contenute nel decreto-legge n. 288.

La senatrice ZILLI chiede con quale criterio siano state scelte le zone nelle quali attivare i progetti per combattere la dispersione scolastica.

La senatrice PAGANO, in un breve intervento, spiega che con il provvedimento si garantisce la prosecuzione di progetti avviati nell'anno scolastico 1992-93.

La presidente ALBERICI ritiene che l'abolizione dei comandi universitari meriti una riflessione approfondita. Infatti essi permettono un arricchimento della qualificazione dei docenti che va assecondato e non certo ostacolato. Ritiene quindi che la questione vada riesaminata, verificando anche in quali settori sia più opportuno ridurre le unità di personale comandato.

Il relatore Bruno FERRARI a questo proposito osserva che il comma 7 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 35 non considera tra le priorità per i comandi il comparto universitario.

La senatrice PAGANO ritiene che il Governo dovrebbe valutare con attenzione i casi in cui i comandi universitari rispondano all'esigenza di progetti di ricerca poliennali che a suo avviso non andrebbero assolutamente interrotti.

Il sottosegretario MATULLI replica osservando che i comandi dei docenti della scuola presso le università avevano una loro logica quando i due comparti appartenevano alla medesima amministrazione. Con la creazione del Ministero dell'università e della ricerca si verifica molto spesso che i comandi presso le istituzioni universitarie non abbiano ricadute positive sulla scuola, ma si risolvano in un vantaggio soltanto per le prime. Condivide quindi quanto sostenuto dal senatore Manzini circa l'opportunità di individuare meccanismi di ripartizione dell'onere di queste utilizzazioni tra le due Amministrazioni. Per le suddette considerazioni il Governo ha ritenuto di poter attingere da quei comandi le unità di personale necessarie per realizzare i progetti di recupero del fenomeno della dispersione scolastica. Si tratta peraltro di una sospensione temporanea degli stessi.

Dopo che il relatore Bruno FERRARI ha confermato che i comandi dei docenti della scuola presso l'università spesso non comportano ricadute positive per la scuola, la presidente ALBERICI avverte che il Governo ha consegnato una relazione che contiene tutti i dati richiesti nel dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,20.

EMENDAMENTI

Modifiche all'ordinamento dell'ente autonomo «La Biennale di Venezia» (1016)

Nocchi ed altri: Riordino della Biennale di Venezia (1101)

De Rosa ed altri: Costituzione della fondazione «La Biennale di Venezia» (1343)

Covatta e Struffi: Costituzione del comitato promotore della fondazione la «Biennale di Venezia» (1423)

NUOVO TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE

Art. 1.

(Comitato promotore)

1. È istituito il comitato promotore per la costituzione della fondazione «La Biennale di Venezia», d'ora in avanti denominata «fondazione», composto dal Presidente del Consiglio dei ministri o suo delegato, che lo presiede, dal sindaco del comune di Venezia, dal presidente della Regione Veneto, dal presidente della provincia, dal rettore dell'università degli studi di Venezia «Cà Foscari» e dal rettore dell'istituto universitario di architettura di Venezia.

2. Il comitato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i soggetti pubblici e privati, anche stranieri, interessati a far parte del collegio dei fondatori della fondazione e ad elaborare una bozza di statuto della fondazione stessa nel rispetto degli indirizzi della presente legge e delle disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti del codice civile.

Art. 2.

(Costituzione della fondazione. Vigilanza)

1. La fondazione ha il compito di promuovere la diffusione, la documentazione, lo studio critico, la ricerca e la sperimentazione pluridisciplinare e multiculturale delle arti, nonchè di curare le relative manifestazioni espositive.

2. La fondazione di cui all'articolo 1 ha, altresì, lo scopo di individuare le forme e le modalità per assicurare la valorizzazione in via continuativa, d'intesa con il comune di Venezia e con i paesi proprietari

di padiglione, della risorsa ambientale, architettonica e di tradizione costituita dai Giardini di Castello.

3. Il Ministro per i beni culturali e ambientali esercita sulla fondazione il controllo e la vigilanza di cui all'articolo 25 del codice civile.

Art. 3.

(Disposizioni patrimoniali)

1. Il patrimonio della fondazione di cui all'articolo 1 è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili conferiti dai soci fondatori;
- b) dai lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere che in futuro pervenissero alla fondazione, con specifica destinazione all'incremento del fondo patrimoniale;
- c) dalle risorse di cui agli articoli 6 e 7.

2. Le erogazioni al fondo patrimoniale della fondazione sono esenti da imposte e godono della integrale deducibilità dal reddito imponibile del soggetto erogante.

Art. 4.

(Organi della fondazione)

1. Organi della fondazione «La Biennale di Venezia» sono:

- a) il collegio dei fondatori;
- b) il presidente;
- c) il consiglio di amministrazione;
- d) il comitato scientifico;
- e) il collegio dei sindaci e dei revisori.

2. Il collegio dei fondatori è costituito dai soci fondatori. Possono, altresì, entrare a farne parte, previa delibera del collegio stesso, coloro che avranno contribuito ad incrementare il patrimonio della fondazione nella misura minima indicata dallo statuto.

3. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza della fondazione.

4. Il consiglio di amministrazione è costituito dal presidente e da quattro membri ed ha la responsabilità della gestione ordinaria e straordinaria delle attività della fondazione.

5. Il comitato scientifico è costituito da sette membri nominati ogni quattro anni dal collegio dei fondatori tra personalità di chiara fama, italiane e straniere, attive in ogni campo della cultura, e comunque nei settori di cui al successivo articolo 5. In sede di prima applicazione dello statuto, i membri del comitato scientifico sono nominati, su proposta del comitato di cui all'articolo 1, dal collegio dei fondatori nella prima assemblea, e durano in carica cinque anni. Il comitato esercita funzioni di indirizzo scientifico nonchè di controllo e di garanzia culturale su tutte le attività artistiche della fondazione; a tal fine si riunisce almeno due volte l'anno.

6. Lo statuto determina la composizione, le competenze e le modalità di nomina del collegio dei revisori.

7. La durata in carica degli organi di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), è determinata in quattro anni.

8. Non possono essere nominati componenti degli organi di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), quanti rivestono incarichi pubblici o responsabilità primarie nell'ambito di partiti o movimenti politici; tali incarichi e responsabilità sono comunque incompatibili con la funzione di componente dei predetti organi.

9. Il presidente ed i quattro componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, su designazione del collegio dei fondatori.

10. Lo statuto determina le competenze degli organi della fondazione, sancendo la netta distinzione tra le funzioni e la responsabilità attinenti la gestione amministrativa e quelle attinenti la gestione artistico-culturale.

11. La fondazione è obbligata alla tenuta dei libri e delle scritture contabili prescritti per le società di capitali. Il bilancio consuntivo è sottoposto a certificazione da parte di società di revisione riconosciuta dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

12. I proventi derivanti dalle attività, iniziative e manifestazioni della fondazione sono assoggettati all'imposta sugli spettacoli con aliquota di cui al n. 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

(Settori di attività)

1. La fondazione «La Biennale di Venezia» opera nei settori: arte contemporanea, cinema, musica, teatro e architettura. A ciascun settore ed all'archivio storico delle arti contemporanee è preposto un direttore nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del comitato scientifico.

2. La fondazione potrà deliberare l'operatività in settori diversi da quelli indicati al comma 1, con voto unanime dei soci fondatori.

3. I direttori dei settori durano in carica due anni e sono rieleggibili per una sola volta.

4. Il direttore dell'archivio storico delle arti contemporanee (ASA) dura in carica per quattro anni, è rieleggibile.

Art. 6.

(Soppressione dell'Ente autonomo «La Biennale di Venezia»)

1. All'atto del riconoscimento della fondazione, l'ente autonomo di cui alla legge 26 luglio 1973, n. 438, è sciolto ed il suo patrimonio confluisce in quello della fondazione di cui alla presente legge.

2. Il personale che, alla data di scioglimento dell'ente autonomo, si trova in servizio presso l'ente stesso è collocato in apposito ruolo ad esaurimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. In sede di prima applicazione dello statuto, la fondazione potrà assumere, a domanda, il personale di cui al comma 2 attribuendo specifica rilevanza all'attività svolta dallo stesso presso l'ente autonomo la Biennale di Venezia.

Art. 7.

(...)

1. Alla fondazione è assegnato un contributo di lire 20 miliardi annui per la durata di un triennio. Al relativo onere per l'anno 1993, si provvede a carico del capitolo 8043 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo così come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500.

2. Il comune di Venezia è tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli spazi tradizionalmente adibiti alle attività dell'ente, attualmente di sua proprietà o di proprietà demaniale.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 2 agosto 1993, n. 265, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica (1455)

Art. 1.

Al comma 2 dell'articolo 1, aggiungere in fine: «secondo quanto stabilito dai commi 3 e 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 35 del 12 febbraio 1993».

1.1

PAGANO, ALBERICI, NOCCHI, CHIARANTE,
BUCCIARELLI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art.1-bis.

1. Allo scopo di far fronte alla straordinaria necessità determinata dalla situazione di inagibilità, all'apertura dell'anno scolastico 1993-94, di numerosi edifici adibiti ad uso scolastico nella città di Napoli è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 1993, non applicandosi la disposizione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.

2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati ad interventi di manutenzione e di adeguamento degli edifici alle norme di igiene e di sicurezza, di locazione e, ove necessario, di requisizione temporanea di locali di proprietà pubblica o privata per il loro immediato utilizzo scolastico; di acquisto dell'arredamento necessario all'uso scolastico degli edifici.

3. Per la determinazione degli interventi da adottare ai sensi del comma 2, nonché delle relative modalità di esecuzione nei limiti di spesa definiti per ciascuno di detti interventi, è costituita, per la città di Napoli, una speciale commissione presieduta dal prefetto e composta dal sovrintendente scolastico regionale, dal provveditore agli studi, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dall'intendente di finanza, dal sovrintendente per i beni ambientali e architettonici, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco e dagli assessori designati, rispettivamente, dai presidenti della regione e della provincia e dal sindaco. I predetti componenti possono delegare un loro rappresentante, il

prefetto può chiamare a far parte della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati.

4. All'attuazione degli interventi determinati a norma del comma 3 provvedono il prefetto o un componente della commissione da lui delegato, che si avvalgono degli uffici tecnici statali, regionali, provinciali e comunali. Alle requisizioni eventualmente occorrenti provvede, in ogni caso, il prefetto con decreto motivato.

5. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 4 sono adottati anche in deroga alle norme vigenti ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 1993.

7. L'onere di lire 15 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo è posto a carico del Fondo per la protezione civile istituito con decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547. Il relativo importo è versato, nei limiti predetti, alla contabilità speciale intestata alla prefettura di Napoli.

8. Al pagamento delle spese occorrenti provvede la prefettura di Napoli sulla base di apposita certificazione sulla regolarità dei lavori eseguiti rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, nonchè sulla base dei documenti giustificativi vistati dal componente della commissione cui sia stata affidata l'esecuzione dell'intervento a norma del comma 4.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.0.1

PAGANO, ALBERICI, NOCCHI, CHIARANTE,
BUCCIARELLI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 1993

127^a Seduta*Presidenza del Presidente*

FRANZA

indi del Vice Presidente

FABRIS

Intervengono i ministri delle poste e delle telecomunicazioni Pagani e dei lavori pubblici Merloni.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 326, recante interpretazione autentica di norme riguardanti le competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (1500)

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore LOMBARDI, tenuto conto che il decreto-legge in esame non contiene alcuna modifica rispetto al precedente decreto-legge n. 211 del 1993, non convertito in legge, si riporta alla relazione svolta in occasione dell'esame di tale ultimo provvedimento.

Apertosi il dibattito, ha la parola il senatore PINNA il quale avverte che il Gruppo democratico della sinistra si asterrà sul disegno di legge in esame ritenendo l'interpretazione autentica da esso recata una forzatura dello spirito della normativa vigente in materia.

Coglie poi l'occasione per chiedere al ministro Pagani la sua disponibilità per una audizione, congiuntamente al Ministro della funzione pubblica, in ordine al problema della sorte del personale della ex ASST, in quanto risulta in corso di emanazione un provvedimento del ministro Cassese che, in contrasto con il disposto della legge n. 58 del 1992, non consentirebbe l'opzione per il pubblico impiego a questo comparto di lavoratori. Si associa la senatrice MAISANO GRASSI.

Conclusosi il dibattito, interviene in sede di replica il ministro PAGANI, il quale, nel merito del provvedimento, fa osservare che esso si

limita in via transitoria a sanare una situazione pregressa in quanto i suoi effetti cesseranno inevitabilmente a seguito della trasformazione dell'amministrazione postale in società per azioni (a tale riguardo, nei prossimi giorni, il Consiglio dei ministri dovrebbe varare un decreto-legge).

In merito al problema del personale della ex ASST, dopo aver assicurato la sua disponibilità ad approfondire il tema in una specifica audizione, fa subito presente che la questione attiene principalmente alla sfera di competenza del Ministro della funzione pubblica. Tuttavia può sin d'ora precisare che il vero problema risiede non tanto nel numero dei posti ma nella loro dislocazione sul territorio. Inoltre, la legge n. 58, nella parte in cui prevedeva l'opzione tra Iritel e pubblico impiego risulterà in parte superata dalla trasformazione dell'amministrazione postale in società per azioni. Egli ha comunque provveduto a rimuovere uno dei principali ostacoli all'esercizio dell'opzione, che era rappresentato da una posizione rigida (ora superata) da parte di Iritel, secondo la quale tale società non avrebbe permesso il rientro in servizio di coloro che avessero effettuato l'opzione per il pubblico impiego.

Il presidente FRANZA avverte che il seguito della trattazione del disegno di legge in esame deve essere rinviato non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva (1499)

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore ROGNONI, fa presente preliminarmente che il decreto-legge in esame rappresenta una ulteriore reiterazione di precedenti provvedimenti non convertiti nei termini costituzionali in legge dal Parlamento. Esso costituisce però un significativo passo in avanti rispetto ai precedenti decreti e si inserisce nel quadro di una evoluzione politico-parlamentare che la materia dell'emittenza radiotelevisiva ha subito negli ultimi mesi e in base alla quale le forze politiche hanno ormai raggiunto tutte la convinzione che sia necessario superare il sistema della legge Mammì.

In tale quadro, si sta imponendo l'idea di realizzare un nuovo piano delle frequenze per porre rimedio allo squilibrio tra emittenti nazionali e locali, finora a tutto vantaggio delle prime.

Si tratta di un processo che non può più arrestarsi, anche per assicurare efficienza al sistema, considerato che in Italia vi è una larga offerta di emittenza radiotelevisiva ma, nel contempo, si registra una notevole povertà tecnologica. A tale riguardo, il decreto in esame significativamente contiene una disposizione volta a consentire al nostro paese di utilizzare finalmente, entro tempi ragionevoli, anche gli strumenti del cavo e del satellite. Ciò rappresenta una spinta verso l'acquisizione di tecnologie più avanzate.

Peraltro, tale disposizione, nella parte in cui fa obbligo alle *pay-tv* di convertirsi entro un anno al cavo e al satellite, appare eccessivamente

rigida, considerato che gli stessi tecnici del settore giudicano difficilmente realizzabile nel termine di un anno, proprio sul piano tecnologico, l'utilizzazione della via cablata e del satellite.

Occorre quindi chiedersi per quali motivi il Governo abbia voluto introdurre una norma così rigorosa ad evidente svantaggio delle *Telepiù*, che pure rappresentano, di per sé, un fenomeno positivo in quanto di arricchimento del sistema.

Evidentemente, persiste in questo specifico settore il sospetto di fondo che, dietro al fenomeno delle *Telepiù*, si nascondano pesanti violazioni della normativa *antitrust* e della stessa legge Mammi.

È noto che della questione si sta in questi tempi occupando la magistratura, ma sarebbe necessario che il Parlamento non restasse inerte. A tale riguardo, propone l'avvio da parte della Commissione di una indagine conoscitiva in materia o, quanto meno, la costituzione di una sede ristretta per verificare l'effettiva applicazione delle leggi vigenti.

Dopo aver ricordato che il decreto-legge ha il pregio di prevedere anche aiuti concreti alle tv locali (che peraltro potrebbero essere anche ampliati) sottolinea i punti qualificanti del provvedimento. In primo luogo, ricorda che in dodici mesi dovrà essere rielaborato il piano delle frequenze; in secondo luogo, con questo provvedimento anche il nostro paese inizia seriamente a considerare gli strumenti del cavo e del satellite. Inoltre, vengono limitate le reti nazionali per riequilibrare il sistema in favore delle tv locali e si fissa un limite massimo di tre anni per il rilascio delle concessioni. Viene poi opportunamente disciplinata la materia della revisione dei canoni concessori e si prevede la possibilità per le emittenti di consorzarsi, limitandosi così il numero (sinora eccessivo delle stesse). Da ultimo, sottolinea l'importanza del recupero delle frequenze non indispensabili.

In conclusione, giudica il decreto-legge meritevole di essere finalmente convertito in legge, sia pure con qualche modifica migliorativa (a tale riguardo, si riserva di presentare taluni emendamenti).

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 10,05, viene ripresa alle ore 15.

IN SEDE REDIGENTE

COMPAGNA ed altri. Norme per la trasparenza degli appalti di lavori pubblici e per contenere il costo delle opere pubbliche (835)

NERLI ed altri. Norme generali in materia di lavori pubblici (526)

MARNIGA ed altri. Norme generali in materia di lavori pubblici (397)

Legge quadro in materia di lavori pubblici (1294), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi

BOSCO ed altri. Legge-quadro in materia di lavori pubblici (1315)**SENESI ed altri. Disciplina delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture di sistemi della mobilità (1043)**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Si passa all'articolo 17.

Il presidente FABRIS avverte che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sull'articolo 17, chiedendone la soppressione, in quanto determina maggiori oneri correnti a carico dei comuni ed interferisce in materia sottoposta a contrattazione, alterando l'equilibrio nel trattamento economico tra i dipendenti degli enti locali.

Chiede quindi se la Commissione intenda aderire a tale condizione, accogliendo quindi gli emendamenti interamente soppressivi dell'articolo già presentati, o se giudichi necessario il mantenimento dell'articolo e quindi reputi opportuno chiedere alla Commissione bilancio un riesame del parere.

Il senatore LOMBARDI ritiene che l'articolo in questione nè interferisce sulla finanza locale nè viola l'autonomia decisionale degli enti locali. Tra l'altro, esso non comporta maggiori oneri, riducendo anzi le spese in quanto il costo dell'incentivo al progettista interno, nei limiti dell'1 per cento dell'importo globale dell'opera, è ben minore di quello che la stazione appaltante dovrebbe sopportare rivolgendosi ad un progettista esterno. Ravvisa poi l'esigenza di incentivare la professionalità all'interno delle pubbliche amministrazioni e, anche sotto tale profilo, l'articolo in questione appare condivisibile. Pertanto, propone che si chieda un riesame del parere alla Commissione bilancio.

I senatori LIBERATORI, GIOVANNIELLO, NERLI e SARTORI si associano pienamente alle considerazioni svolte dal senatore Lombardi, mentre il senatore BOSCO, affermato che la maggiore competenza non si ottiene con incentivi, ma deve essere conquistata sul mercato, dichiara di essere d'accordo con il parere della Commissione bilancio.

La Commissione conviene quindi a maggioranza di chiedere un riesame del parere alla Commissione bilancio e, in tale attesa, decide di accantonare l'esame dell'articolo.

Il ministro MERLONI illustra quindi l'emendamento 17.0.1, sul quale si apre un dibattito.

Il senatore ZAMBERLETTI fa presente che lo strumento della concessione di servizi è stato in passato causa di confusione e malcostume ed ha di fatto impedito l'affermazione nel nostro Paese della figura del *general contractor*, già ampiamente in uso all'estero. La distinzione si basa sul fatto che mentre il *general contractor* progetta ed esegue senza però sottrarsi alla concorrenza e quindi alla gara, la

concessione di servizi si basa su un rapporto fiduciario. Pertanto, pur condividendo l'esigenza rappresentata dall'emendamento del Governo di consentire agevolmente anche la realizzazione di opere complesse, ritiene che occorra una meditazione approfondita in quanto tale obiettivo potrebbe essere meglio raggiunto attraverso l'introduzione della figura del *general contractor*.

Il senatore GIOVANNIELLO condivide l'emendamento, ma preferirebbe una riformulazione del comma 2 che contenga una elencazione tassativa delle opere che si possono realizzare attraverso l'appalto di servizi.

Il senatore NERLI giudica la questione introdotta dall'emendamento tanto delicata e complessa da meritare una soluzione attraverso la presentazione di altro provvedimento legislativo. La figura del *general contractor*, infatti, dovrà essere recepita gradualmente nell'ordinamento italiano e, d'altra parte, gli strumenti per raggiungere l'obiettivo indicato dall'emendamento sono già contenuti, almeno in parte, nella legge n. 142 del 1990. Chiede quindi il ritiro dell'emendamento.

Dopo che anche i senatori SARTORI, BOSCO, MAISANO GRASSI e LIBERATORI hanno chiesto al Ministro di ritirare l'emendamento, interviene il senatore LOMBARDI, il quale, associandosi a tale invito, ricorda che la normativa europea nel momento in cui ha interdetto la concessione di servizi, ha inteso proprio evitare il fenomeno dell'appalto di servizi.

Il ministro MERLONI, considerato l'orientamento emerso, condivide l'esigenza di approfondire la materia e chiede pertanto l'accantonamento dell'emendamento 17.0.1.

Conviene la Commissione e pertanto così resta stabilito.

Si passa all'articolo 18.

Il relatore FABRIS illustra l'emendamento 18.1, sostitutivo degli articoli 18 e 19.

Il senatore LOMBARDI fa propri gli emendamenti 18.2 e 18.9 del senatore Zamberletti ed illustra il 18.10.

La senatrice MAISANO GRASSI ritira gli emendamenti 18.3 e 18.14, mentre il senatore BOSCO ritira il 18.4 e il 18.13.

Il senatore GIUNTA illustra l'emendamento 18.5, il senatore SARTORI riformula il 18.7 nel senso di sopprimere, al penultimo periodo del comma 2, la parola «anche», il senatore NERLI illustra il 18.11.

Il ministro MERLONI dà conto degli emendamenti 18.6 e 18.8 e ritira il 18.12.

Si apre quindi un breve dibattito, nel corso del quale il senatore NERLI si pronuncia a favore del mantenimento degli articoli 18 e 19, salvo modifiche formali. Poichè anche il ministro MERLONI e il senatore LIBERATORI esprimono perplessità sull'emendamento 18.1, questo viene ritirato dal relatore.

Si conviene poi di accantonare gli emendamenti riferiti al comma 3, che verrà mantenuto, ma dovrà essere riformulato allo scopo di migliorarne la forma (sono pertanto accantonati gli emendamenti 18.8, 18.9, 18.10 e 18.11).

Il RELATORE esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 18.5, 18.6 e 18.7 come riformulato e si rimette alla Commissione sul 18.2.

Il ministro MERLONI è contrario all'emendamento 18.2 e favorevole al 18.5, 18.6 e 18.7 riformulato.

Si passa alle votazioni.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 18.2, sono approvati gli emendamenti 18.5, 18.6 e 18.7, come riformulato.

Il seguito della discussione congiunta è infine rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 000, C 08ª, 0036ª)

Su proposta del senatore ROGNONI, si conviene di fissare per la giornata di martedì 28 settembre prossimo il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n.1500, in materia di emittenza radiotelevisiva.

La seduta termina alle ore 18,15.

EMENDAMENTI

Legge quadro in materia di lavori pubblici (1294 e connessi)

Art. 17.

Sopprimere l'articolo.

17.1

PUTIGNANO

Sopprimere l'articolo.

17.2

BOSCO, CAPPELLI

Al comma 1, aggiungere dopo le parole: «progetti esecutivi» le seguenti parole: «e sui progetti preliminari e definitivi».

17.3

MAISANO GRASSI

Al comma 1, dopo le parole: «comma 2» aggiungere le parole: «e 3».

17.4

MAISANO GRASSI

Aggiungere alla fine del comma 1, dopo la parola: «appaltante» le seguenti parole: «per la progettazione e la direzione dei lavori».

17.5

MAISANO GRASSI

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Appalti di servizi per lo svolgimento delle attività inerenti ai lavori pubblici)

1. L'appalto di servizi per lo svolgimento di prestazioni di assistenza ai compiti di stazione appaltante è ammesso solo per l'esecuzione di interventi determinati e caratterizzati da particolare complessità, cui l'amministrazione non sia in grado di far fronte, previo parere favorevole dell'Autorità. All'appaltatore di servizi si applicano i divieti di cui al comma 7 dell'articolo 10, e, per il relativo affidamento, si applicano le disposizioni di recepimento della normativa comunitaria in materia.

2. Gli appalti di servizi hanno per oggetto l'attuazione di tutte o di alcune delle seguenti prestazioni:

a) l'attuazione delle operazioni necessarie per l'acquisizione degli elementi tecnici indispensabili per progettare, nonché di quelle necessarie ad occupare ed acquisire le aree e gli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere e dei lavori;

b) la predisposizione della progettazione ovvero delle procedure per gli affidamenti degli incarichi professionali ai progettisti;

c) la predisposizione degli atti necessari per l'acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni e dei nulla osta inerenti ai lavori da realizzare e l'assistenza alle conferenze di servizi;

d) l'assistenza per l'espletamento delle procedure di affidamento dei lavori in tutte le fasi del contratto d'appalto, fino al collaudo.

3. L'appalto di servizi deve indicare, a pena di nullità, i lavori oggetto dell'affidamento, le fonti di finanziamento dei lavori, la quantificazione del corrispettivo per le prestazioni affidate nonché le modalità del suo pagamento, le condizioni di risoluzione del contratto.

4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate le modalità per la determinazione dei corrispettivi in relazione ai diversi contenuti dell'affidamento».

17.0.1

IL GOVERNO

Art. 18.

Gli articoli 18 e 19, sono sostituiti dal seguente:

«Art. 18.

1. I lavori pubblici possono essere affidati in concessione solo nel caso in cui la concessione medesima abbia ad oggetto, oltre alla

esecuzione, anche la gestione delle opere. In tale caso la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera che costituisce il risultato dei lavori ovvero in tale diritto accompagnato da un prezzo. Qualora nella gestione dell'opera siano previsti prezzi o tariffe amministrative o controllate il soggetto concedente assicura al concessionario l'equilibrio economico e finanziario degli investimenti e della commessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare. L'affidamento in concessione avviene attraverso pubblico incanto o licitazione privata, sulla base del progetto definitivo. I lavori hanno inizio solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte del concedente.

2. Gli appalti pubblici di lavori hanno per oggetto:

a) la sola esecuzione, con aggiudicazione effettuata, ad eccezione di lavori concernenti scavi archeologici, sulla base di un progetto esecutivo;

b) congiuntamente la progettazione e l'esecuzione, nel caso di lavori di particolare complessità tecnica ed esclusivamente a seguito di parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con modalità definite dal regolamento; i relativi contratti sono stipulati a corpo.

3. Gli appalti di cui al comma 2, lettera a), sono aggiudicati mediante pubblico incanto, licitazione privata ovvero, esclusivamente nei casi di cui all'articolo 23, mediante trattativa privata. Gli appalti di cui al comma 2, lettera b), qualora si ravvisi l'opportunità di confrontare diverse soluzioni tecniche, possono essere aggiudicati anche mediante appalto concorso secondo modalità definite dal regolamento».

18.

IL RELATORE

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I contratti di appalto di cui alla presente legge hanno per oggetto l'esecuzione di lavori pubblici, oppure, congiuntamente, l'esecuzione e la progettazione di lavori pubblici, oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera pubblica, che sia dotata di autonomia funzionale propria e che risponda ad esigenze stabilite specificamente dall'Amministrazione aggiudicatrice».

18.2

ZAMBERLETTI

Al comma 1, dopo le parole: «manutenzione periodica», inserire le altre: «che viene definita e descritta da un progetto definitivo».

18.3

MAISANO GRASSI

Al comma 1, dopo le parole: «...e gli scavi archeologici», aggiungere le altre altre: «che saranno corredati da un progetto definitivo».

18.4

BOSCO, CAPPELLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e i lavori relativi ai restauri dei beni vincolati a norma della legge 1° giugno 1939, n. 1098, per i quali è sufficiente la progettazione definitiva.

18.5

GIUNTA, COVI

Al comma 2, primo periodo, in fine, dopo le parole: «le opere», inserire le seguenti: «oppure in questo diritto accompagnato da un prezzo».

18.6

IL GOVERNO

Al comma 2, sostituire le parole: «l'affidamento in concessione può essere effettuato anche sulla base del progetto definitivo», con le altre: «l'affidamento in concessione può essere effettuato solo sulla base del progetto esecutivo.

18.7

SARTORI, FAGNI

Il comma 3 è soppresso.

18.8

IL GOVERNO

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora, ai sensi del comma 1, oggetto dell'appalto sia tanto l'esecuzione dei lavori, quanto la progettazione definitiva, l'aggiudicatario, sviluppata la progettazione definitiva, è tenuto a stipulare il contratto a prezzo di aggiudicazione, anche se il costo dei lavori, risultante dal suo progetto definitivo approvato dall'amministrazione committente, sia superiore. Tuttavia, nel caso in cui il costo dei lavori superi del 10 per cento il prezzo di aggiudicazione, l'aggiudicatario ha facoltà di non prestarsi alla stipula, salvo che il superamento di tale limite dipenda dal costo delle opere relative alle fondazioni, le quali sono retribuite secondo la loro quantità effettiva. La pubblica Amministrazione può acquistare il progetto definitivo, nell'ipotesi di esercizio, da parte dell'aggiudicatario, della facoltà di cui al comma precedente».

18.9

ZAMBERLETTI

Al comma 3, sostituire le parole: «sulla base di autorizzazione concessa con legge», con: «eccezionalmente».

18.10

LOMBARDI

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «nei casi di cui al presente comma il prezzo dell'appalto è determinato a corpo».

18.11

NERLI

Il comma 4 è soppresso.

18.12

IL GOVERNO

Il comma 4 è soppresso.

18.13

BOSCO, CAPPELLI

Al comma 4, sopprimere le parole: «la manutenzione periodica e».

18.14

MAISANO GRASSI

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 1993

167^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
de COSMO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Artioli.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE DELIBERANTE

Norme sul sistema di certificazione (1143-B), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sanese ed altri; Strada; Patria ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il relatore, presidente de COSMO, riferisce sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati precisando innanzitutto che, pur illustrando analiticamente le conseguenze derivanti dall'eventuale accoglimento del testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, egli si rimetterà alla valutazione della Commissione circa l'eventualità di approvare definitivamente il disegno di legge ovvero apportare le modifiche ritenute opportune o indispensabili, in conformità ai pareri espressi dalla Giunta per affari delle Comunità europee e dalla Commissione giustizia del Senato. Ritieni altresì che alcune modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati siano condivisibili. Si sofferma quindi analiticamente su alcune variazioni al testo dell'articolo 1, di carattere meramente formale, e sulle modifiche - richieste dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee - in ordine agli articoli 1, 2, 3, 6 e 9 per adeguare la normativa che si intende adottare alla disciplina comunitaria. Per quanto concerne il comma 2 dell'articolo 3, in particolare, la Giunta ha sottolineato la necessità di ripristinare il testo precedentemente varato dal Senato poichè, in caso contrario, si creerebbero impedimenti contrari alla libertà di stabilimento dei privati di nazionalità comunitaria oltre che danneggiare i cittadini italiani che non potrebbero svolgere attività di accreditamento.

Il relatore, quindi, ribadisce la serietà e la fondatezza delle motivazioni espresse dalla Giunta per il ripristino delle disposizioni precedentemente accolte dal Senato e si rimette alla autonoma decisione della Commissione. Tenuto conto, inoltre, del fatto che i concomitanti lavori dell'Assemblea non consentono un approfondito dibattito, propone di proseguire e concludere la discussione nel corso della seduta pomeridiana.

Conviene la Commissione e il seguito della discussione viene pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 10,20.

168^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
de COSMO*

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Artioli.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE DELIBERANTE

Norme sul sistema di certificazione (1143-B), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultate dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sanese ed altri; Strada; Patria ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione sospesa nella seduta antimeridiana odierna.

Il presidente relatore de COSMO dà conto dei pareri espressi dalla Commissione giustizia e dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee, favorevole con osservazioni il primo e favorevole subordinatamente all'introduzione di modifiche il secondo; entrambi i pareri, comunque, rappresentano l'opportunità di ripristinare del tutto o in parte il testo licenziato dal Senato.

Si apre la discussione.

Il senatore CITARISTI rileva che la relazione del Presidente contiene proposte di modifica del testo ricevuto dalla Camera dei deputati meritevoli di grande attenzione. Pur nell'osservanza del principio dell'autonomia dei due rami del Parlamento, occorre però

valutare le esigenze di modifica realmente prioritarie per evitare di compromettere l'approvazione di un testo da tempo atteso dall'opinione pubblica e specialmente dagli operatori del settore. Propone pertanto di raccogliere la sostanza delle proposte formulate dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee modificando gli articoli 2, 3, 6 e inserendo, dopo l'articolo 8, un articolo aggiuntivo, nel senso di ripristinare il testo dell'articolo 9, già approvato dal Senato.

Il senatore CHERCHI, auspicata una sollecita definizione del provvedimento, molto atteso, concorda con le proposte del senatore Citaristi: si rendono infatti necessarie modifiche al testo licenziato dalla Camera dei deputati, che contrasta in alcuni punti con la normativa comunitaria, specie per quanto riguarda il comma 2 dell'articolo 3. Sottolinea inoltre l'esigenza di ripristinare l'articolo 9 del testo approvato dal Senato - secondo una indicazione contenuta anche nei pareri della Commissione giustizia e della Giunta per gli affari delle Comunità europee - nonché gli articoli 3 e 6, mentre un'ulteriore riflessione circa l'opportunità di introdurre modifiche si porrebbe a suo parere per l'articolo 2.

Il senatore BALDINI esprime apprezzamento per la relazione del Presidente che ha sottoposto a un vaglio puntuale il testo licenziato dalla Commissione e i pareri delle Commissioni consultate. Sussistono peraltro giustificate preoccupazioni circa l'effettiva possibilità di pervenire all'approvazione definitiva del provvedimento entro la presente legislatura: propone pertanto di sospendere la discussione per una pausa di riflessione.

Il senatore PAIRE sottolinea l'esigenza di ribadire le posizioni già espresse dalla Commissione sul disegno di legge in discussione, anche con la approvazione degli emendamenti proposti dal senatore Citaristi; ritiene altresì necessario recepire senza indugio le indicazioni contenute nel parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Anche il senatore TURINI ritiene che il testo varato dall'altro ramo del Parlamento sia per alcuni profili in contrasto con la normativa comunitaria e richieda pertanto delle modifiche; concorda tuttavia con l'esigenza di un'ulteriore approfondimento, a suo avviso necessaria per pervenire a una normativa che tuteli effettivamente gli interessi degli operatori, in primo luogo della piccola impresa.

Il sottosegretario ARTIOLI auspica che la Commissione non assuma decisioni tali da compromettere l'approvazione definitiva del disegno di legge in discussione e fa presente che il Governo ritiene necessario varare entro il termine della legislatura il provvedimento. È pertanto indispensabile una sospensione per approfondire i punti più controversi e pervenire a eventuali modifiche sulle quali si possa registrare una generale convergenza.

Il senatore PIZZO ritiene opportuno accogliere la richiesta di rinvio avanzata dal rappresentante del Governo: non è accettabile, peraltro, il

condizionamento connesso all'ipotizzato imminente scioglimento della legislatura e a tale proposito rileva che il Presidente del Senato ha formulato una previsione che esula dalle sue competenze istituzionali.

Il presidente relatore de COSMO, preliminarmente, ribadisce l'intenzione, da lui già espressa nella seduta antimeridiana, di pervenire sollecitamente alla definizione del provvedimento. Si dichiara pertanto contrario a un rinvio, anche in considerazione dell'imminente inizio della sessione di bilancio, nel corso della quale, a termini di Regolamento, non è consentito alle Commissioni lo svolgimento di attività diverse dall'esame dei documenti contabili e di bilancio. A ciò si aggiunge l'autorevole dichiarazione del Presidente del Senato che, nella seduta antimeridiana di ieri, presentando il calendario dei lavori dell'Assemblea, ha adombrato l'eventualità di uno scioglimento anticipato della legislatura subito dopo l'approvazione del bilancio. Si dichiara invece favorevole alle proposte emendative del senatore Citaristi. Una sollecita conclusione della discussione da parte della Commissione, inoltre, potrebbe, consentire un altrettanto rapido esame presso l'altro ramo del Parlamento, non ancora impegnato nella sessione di bilancio. Auspica quindi il ritiro della proposta di rinvio e ricorda che prima della interruzione dei lavori parlamentari per le ferie estive egli si era impegnato con il Presidente della Commissione attività produttive della Camera dei deputati a iscrivere il provvedimento all'ordine del giorno nella prima seduta utile, alla ripresa dei lavori, per approvarlo al più presto. Sollecitazioni in tal senso sono pervenute recentemente anche da parte del Governo e pertanto è dovere della Commissione procedere con speditezza nell'esame del disegno di legge in titolo.

Il senatore CITARISTI propone di sospendere brevemente i lavori per valutare la possibilità di approvare rapidamente il provvedimento e consentire al sottosegretario Artioli, se lo ritiene opportuno, di consultarsi con il Ministro in ordine al prosieguo dei lavori.

La senatrice TADDEI esprime la contrarietà del Gruppo del PDS a un rinvio giudicato del tutto irrazionale, nel momento in cui si è pervenuti alla quarta lettura del disegno di legge in titolo, dopo la discussione e il voto unanime della Commissione su un testo e su emendamenti accettati in gran parte anche dal Governo.

Dopo che i senatori TURINI e PAIRE si sono pronunciati a favore della proposta di sospensione, questa è accolta dalla Commissione a maggioranza.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI

Norme sul sistema di certificazione (1143-B)

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Sistema di certificazione)

1. Il sistema di certificazione è costituito da:

- a) gli organismi di accreditamento degli organismi di certificazione, dei laboratori di analisi e di quelli di prova, di seguito denominati «organismi di accreditamento»;
- b) gli organismi di certificazione;
- c) i laboratori di analisi e quelli di prova, di seguito denominati «laboratori»;
- d) gli organi di vigilanza e controllo.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge funzioni di indirizzo e di vigilanza sul sistema di certificazione.

3. Ai fini della presente legge:

- a) per accreditamento di un laboratorio si intende il riconoscimento formale, da parte di un organismo di accreditamento autorizzato, delle idoneità di un laboratorio ad effettuare specifiche analisi o prove ovvero determinati tipi di analisi o prove;
- b) per laboratorio di analisi si intende il laboratorio dove uno o più professionisti abilitati e iscritti in appositi albi professionali svolgono prestazioni professionali di analisi riferite o conformi alla loro abilitazione professionale;
- c) per laboratorio di prova si intende il laboratorio dove uno o più professionisti, laureati o diplomati, abilitati e iscritti in albi professionali, o esperti della materia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge eseguono specifiche prove;
- d) per analisi si intende l'insieme delle attività teoriche e delle operazioni tecniche per determinare i componenti di una sostanza o di un prodotto ovvero una o più caratteristiche di un processo;
- e) per prova si intende la dimostrazione, con procedimenti meccanici o tecnologici, della qualità di un prodotto, del funzionamen-

to o della utilizzazione di una macchina, di un utensile o di un prodotto, ovvero la verifica di un servizio con specifiche procedure;

f) per certificazione si intende l'atto mediante il quale un organismo di certificazione accreditato dichiara che un determinato prodotto, processo, servizio o sistema di qualità aziendale è conforme alle norme o regole tecniche ad esso applicabili. La certificazione può essere rilasciata nella forma di attestato di conformità o di marchio di conformità: ove previsto dalla normativa comunitaria l'attestato di conformità coincide con il certificato di analisi o di prova;

g) per organismo di certificazione si intende l'organismo che effettua la certificazione di prodotti, processi, servizi o sistemi di qualità aziendale. Il laboratorio di analisi accreditato può svolgere le funzioni di organismo di certificazione solo nei casi in cui l'attestato di conformità coincide con il certificato di analisi o di prova, di cui alla lettera f);

h) per accreditamento di un organismo di certificazione si intende il riconoscimento formale, da parte di un organismo di accreditamento autorizzato, dell'idoneità di un organismo di certificazione a rilasciare certificazioni;

i) per qualità si intende l'insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto, di un processo o di un servizio che gli conferisce la capacità di soddisfare determinate esigenze espresse o implicite;

l) per sistema di qualità aziendale si intendono la struttura organizzativa, le responsabilità, le procedure, i procedimenti e le risorse messe in atto per il controllo aziendale della qualità».

2.1

CITARISTI

Art. 3.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'autorizzazione è rilasciata a soggetti pubblici o privati che, operando in forma singola o associata, siano in grado di garantire, per competenza, autonomia e indipendenza dei propri organi tecnici, la massima trasparenza e obiettività di accreditamento».

3.1

CITARISTI

Art. 6.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

6.1

CITARISTI

Art. 8.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente articolo:

«Art. 8-bis.

(Salvaguardia delle normative in tema di libere professioni)

1. Sono fatti salvi l'efficacia delle disposizioni legislative o regolamentari che disciplinano le libere professioni e il loro esercizio nonché il rispetto delle tariffe professionali vigenti da parte degli organismi di certificazione e dei laboratori».

8.0.1

CITARISTI

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 1993

124^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVATTA*La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante varie disposizioni correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di pubblico impiego**(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)(R 139 b 000, C 01^a, 0004^o)

Il relatore, presidente COVATTA, nell'illustrare il provvedimento in esame, fa in primo luogo presenti le ragioni che hanno determinato la necessità di correggere il decreto legislativo n. 29 del 1993 a causa di una sentenza della Corte Costituzionale del luglio scorso (la n. 359/93) che ha sollevato obiezioni in relazione ad alcune norme relative all'Agenzia per l'impiego, istituita con il decreto legislativo n. 29. Il relatore passa quindi ad illustrare l'articolato dello schema di decreto, soffermandosi in particolare sull'articolo 1, volto alla possibile istituzione di comitati di gestione per l'indirizzo politico-amministrativo per quelle amministrazioni non dipendenti da organi di vertice elettivi e sul quale esprime qualche perplessità ritenendo più congrua la norma che attualmente si vuole sostituire. Forti perplessità esprime inoltre sull'articolo 15 che intende sostituire l'articolo 50 del decreto n. 29 e relativo alla Agenzia per la contrattazione in quanto con esso si stravolge completamente l'impostazione complessiva del decreto n. 29 in materia. La gestione dell'organismo in questione diventa infatti fortemente collegiale e, perdendo nella sostanza il suo carattere di terzietà (elemento indispensabile per superare le precedenti forme di contrattazione del pubblico impiego) diventa quasi un organo del Dipartimento della funzione pubblica. All'Agenzia vengono inoltre significativamente ridotte le risorse umane e finanziarie con il risultato di destinare la struttura a sicuri e non auspicabili processi di burocratizzazione. Preannuncia pertanto che la sua proposta sarà relativa al mantenimento dell'articolo 50, fatte salve le obiezioni della Corte Costituzionale. Date le scadenze contrattuali a cui va incontro il Governo in materia di pubblico impiego, sarebbe a suo avviso dannoso

congelare il funzionamento dell'Agenzia per modifiche che non siano quelle strettamente connesse alla ricordata sentenza n. 359/93. Esprime quindi alcune critiche sulle norme relative alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, i cui compiti vengono incomprensibilmente ridotti e sottolinea che, anche in questo caso, sarebbe preferibile il mantenimento del testo originario del decreto. Fa infine presente che, data la delicatezza del procedimento legislativo delegato, sarebbe quanto mai opportuno modificare tali leggi solo se strettamente necessario e non magari in considerazione anche del cambio dei titolari dei dicasteri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 286, recante interventi urgenti in favore dei dipendenti delle società della GEPI e dell'INSAR (1487)
(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore INNOCENTI, illustra il provvedimento in titolo, il quale, volto alla proroga di 6 mesi della cassa integrazione ai dipendenti della GEPI e dell'INSAR, rappresenta la logica conseguenza dei decreti-legge n. 148 e n. 149 del 1993.

Ricordando le vicende legate alla cassa integrazione dei dipendenti delle società in questione, si sofferma quindi nell'illustrazione del primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, volto appunto alla proroga di sei mesi della cassa integrazione con la previsione della corrispettiva riduzione del trattamento economico di mobilità. Si sofferma quindi sul comma 3 dello stesso articolo e sui suoi effetti economici riguardo ai quali il relatore esprime qualche perplessità legata ad alcune contraddizioni nella relazione tecnica. Illustra quindi i costi complessivi dei commi 1, 3 e 4, sui quali esprime riserve in quanto il provvedimento si finanzia sulle risorse del decreto-legge n. 148 del 1993.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Mancino ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili (178)

Daniele Galdi ed altri: Norme per l'inserimento dei disabili (440)

Giugni ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili (441)

Di Benedetto ed altri: Assunzione obbligatoria dei privi della vista presso centri di elaborazioni dati (473)

Saporito ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili (494)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 23 settembre 1992.

Il relatore, senatore INNOCENTI, ringraziando tutti coloro che hanno partecipato ai lavori del comitato ristretto istituito per l'esame dei provvedimenti in titolo, informa che è stata ultimata l'elaborazione di un testo unificato che tuttavia, per la complessità che lo contraddistingue e per le innovazioni che introduce nell'ordinamento, necessita di un'opera ulteriore di revisione e di coordinamento.

Il presidente COVATTA ricorda che, iniziando la prossima settimana la sessione di bilancio, il provvedimento potrà essere discusso immediatamente dopo.

I senatori DANIELE GALDI e MERIGGI ricordano la necessità di un impegno della Commissione per la ricerca della necessaria copertura finanziaria proprio in occasione dello svolgimento della sessione di bilancio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 1993

81^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MARINUCCI MARIANI*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità SAVINO.**La seduta inizia alle ore 15,40.**IN SEDE REFERENTE***Condorelli ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, recante disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente (391)***(Seguito e conclusione dell'esame)*

Il relatore ZOTTI, richiamandosi alla relazione svolta nella precedente seduta del 19 maggio scorso, ricorda la finalità del disegno di legge in titolo, tendente a stabilire la corretta interpretazione della normativa, applicata con modalità estremamente difformi dalle varie USL. Sollecita quindi la rapida approvazione del provvedimento.

Il presidente MARINUCCI MARIANI concorda con la necessità di provvedere rapidamente in modo da arginare la situazione di disparità di trattamento tra il personale medico che si sta registrando sul tutto il territorio nazionale.

Il senatore GRASSANI invita la Commissione a votare contro il provvedimento, ritenendolo profondamente ingiusto specie nei confronti di altre categorie, quali gli invalidi al lavoro totali che raggiunto il limite dei sessantacinque anni di età non godono dello stesso trattamento economico.

Il senatore VENTRE esprime il proprio assenso sul provvedimento, in quanto lo stesso tende a realizzare una uniformità di interpretazione sul territorio nazionale, stante i diversi orientamenti manifestati dal TAR, dalle Regioni, nonché dalle USL. Si dichiara inoltre favorevole agli emendamenti i quali recepiscono un preciso impegno assunto dall'al-

ra Ministro della funzione pubblica onorevole Gaspari nella precedente legislatura.

La senatrice BETTONI BRANDANI ritiene che sia giusto computare a tutti gli effetti gli anni universitari ai fini dell'anzianità di servizio.

Il senatore TORLONTANO si dichiara d'accordo con il relatore.

Il senatore DIONISI non condivide il fatto che l'agevolazione riguardante il prolungamento dell'età pensionabile al settantesimo anno di età debba riguardare esclusivamente il personale medico e non anche altre categorie della pubblica amministrazione. Se la finalità della normativa è di poter continuare ad utilizzare le professionalità degli operatori sanitari, questo vale sia per le categorie apicali che per la fascia non apicale. Si dichiara quindi contrario a mantenere, oltre i limiti dell'età pensionabile il personale medico anche se particolarmente qualificato, in quanto ciò ridurrebbe fortemente le possibilità di accesso da parte dei giovani al mondo del lavoro. Preferirebbe comunque un meccanismo di collocamento fuori ruolo per coloro che intendono esercitare la professione oltre i sessantacinque anni, anche in considerazione del fatto che la pensione loro erogata non è certamente irrisoria.

Il senatore MARTELLI osserva che mentre un tecnico di radiologia può iniziare a lavorare già a venti anni, un medico fa il suo ingresso nel mondo del lavoro non prima dei trentacinque anni: quindi le categorie apicali scontano un ritardo di quindici anni nell'anzianità di servizio. Pertanto ritiene sia senz'altro utile poter utilizzare le professionalità del personale delle qualifiche apicali anche se ultra sessantacinquenne.

Il senatore MANARA ritiene che ai fini del computo dell'anzianità professionale il dato determinante sia costituito dal servizio effettivo prestato. Condivide il fatto che l'iter di carriera per gli apicali sconti una quindicina di anni di ritardo e pertanto il periodo di prestazione professionale di conseguenza diventa più corto se termina al sessantacinquesimo anno di età: quindi concorda con la proposta del relatore; mentre si dichiara solo parzialmente d'accordo con la possibilità di collocare fuori ruolo gli ultrasessantacinquenni in quanto la presenza di una figura apicale nell'ambiente sanitario, per i profili di alta responsabilità che riveste in taluni casi, non consente il vicariato.

Il senatore SIGNORELLI concorda con l'opportunità di non perdere delle alte professionalità in grado di poter ancora operare concretamente e pertanto si dichiara favorevole al disegno di legge in oggetto.

Il senatore ZOTTI, in sede di replica, osserva che da una parte il problema del pensionamento del personale medico sanitario non è certamente assimilabile a quello concernente altre categorie, ad esempio gli invalidi civili totali, come taluno ha affermato in sede di discussione. D'altra parte, va sottolineato il fatto che i medici iniziano

ad operare professionalmente non prima dei trentaquattro anni, pertanto se la carriera termina a sessantacinque anni, non tutti possono maturare la necessaria anzianità di servizio.

Il presidente MARINUCCI MARIANI ricorda che la 1^a Commissione ha espresso parere contrario sugli emendamenti presentati dal relatore, e che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il proprio parere, nonostante siano scaduti i termini previsti dal Regolamento.

Senza discussione sono accolti gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, con i voti contrari dei senatori GRASSANI, BETTONI BRANDANI e STEFANO.

La Commissione dà mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in **titolo**.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI

Condorelli ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, recante disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente (391)

Premettere all'articolo 1, il seguente articolo:

«Art. 1-ante.

1. Il limite di età per la permanenza in servizio del personale dirigente del Servizio sanitario nazionale è fissato a settanta anni».

1.1

IL RELATORE

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 1-bis.

1. La normativa di cui alla legge 19 febbraio 1991, n. 50 si applica a tutte le qualifiche apicali del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale».

1.2

IL RELATORE

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni sul collocamento a riposo del personale della dirigenza del Servizio sanitario nazionale».

1.3

IL RELATORE

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 1993

102ª Seduta

Presidenza del Presidente

GOLFARI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la protezione civile Riggio.**La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE REFERENTE*

Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 332, recante disposizioni urgenti per fronteggiare il rischio di incendi nelle aree protette (1501)
(Esame e rinvio)

Il relatore ZITO illustra il provvedimento in titolo, ricordando come già la Commissione si sia riunita il 26 agosto scorso per discutere comunicazioni del Governo sul tema degli incendi boschivi.

Il decreto rappresenta una prima risposta ai problemi posti dagli eventi della scorsa estate; esiste, a suo modo di vedere, una rilevante sproporzione fra i mezzi disponibili per la prevenzione degli incendi e l'entità del fenomeno che richiederebbe appositi stanziamenti e una revisione della struttura organizzativa oggi decisamente inadeguata.

Gli incendi estivi non presentano caratteri di emergenza e di eccezionalità, e vanno quindi affrontati con una strategia di lungo periodo fortemente imperniata sulla prevenzione, strategia nei cui confronti auspica che il provvedimento in esame rappresenti un primo passo. Esso prevede l'utilizzazione di 30 miliardi già destinati ai parchi e finora non impegnati per il mancato accordo fra i Ministeri dell'ambiente e dell'agricoltura, derogando anche alle norme sulla contabilità pubblica: a quest'ultimo riguardo chiede lumi al Governo sollevando dubbi sulla necessità e sull'opportunità del ricorso alla clausola.

Quanto alle notizie pervenute circa la decisione del Governo di procedere all'acquisto di alcuni *Canadair* chiede al rappresentante del Governo se a tale scopo si intendono utilizzare i fondi stanziati dal provvedimento in esame o altre risorse.

Il senatore ANDREINI pone l'accento sull'esiguità dei mezzi finanziari messi a disposizione rispetto all'entità del fenomeno: il

decreto, poi, si riferisce unicamente alle aree protette, mentre gli incendi hanno interessato l'intero territorio nazionale.

Si sofferma, poi, sul problema della istituzione del Parco del Delta del Po, preannunciando la presentazione di un emendamento teso a risolvere il dilemma fra l'istituzione di detto Parco e di quello della Val d'Agri.

Il senatore GIOLLO ritiene che il decreto affronti solo parzialmente il problema degli incendi, mentre è, d'altra parte, criticabile il mancato utilizzo dei 30 miliardi destinati alle aree protette. Il fenomeno degli incendi dolosi va affrontato incidendo sulle cause e risolvendo il problema della sovrapposizione di competenze amministrative.

Il suo Gruppo non si oppone alla destinazione di risorse alla lotta agli incendi che con il provvedimento in esame si intende effettuare, ma auspica un'azione più oculata da parte del Governo.

Il senatore SPECCHIA, ricordati gli eventi della scorsa estate che hanno portato all'adozione del decreto, preannuncia un emendamento teso a sopprimere la prevista deroga alle norme di contabilità dello Stato, e alle altre norme vigenti. Ove tale indicazione fosse accolta, il suo Gruppo voterà a favore del provvedimento, pur sollevando notevoli perplessità e critiche sull'operato del Governo.

Il senatore BORATTO rileva una contraddizione tra scopo del provvedimento, teso a fronteggiare l'emergenza degli incendi verificatisi in varie zone del Paese, e limitazione degli interventi alle sole aree protette: preannuncia pertanto la presentazione di un emendamento che ne estenda la portata a tutte le aree boschive. La stessa attuazione del piano di cui al comma 3 richiederebbe maggiori chiarimenti da parte del Ministro dell'ambiente.

Il senatore LUONGO ricorda che i ritardi registratisi nella segnalazione degli allarmi hanno avuto un effetto disastroso sulle dimensioni degli incendi boschivi nell'ultimo mese. Oltre alla carenza di un efficace sistema di monitoraggio, manca un'ottimale interazione tra strutture amministrative regionali e nazionali: occorre pertanto ripensare sia al sistema dei controlli che quello preventivo, adottando interventi più efficaci nelle aree ad alto rischio incendiario.

La senatrice PROCACCI auspica una continuità di interventi che superi l'attuale sporadicità, indirizzandosi verso una seria politica di prevenzione: oltre al potenziamento dei mezzi occorre una maggiore sensibilizzazione delle popolazioni, tra le quali troppo spesso si è registrata una connivenza con il piano criminoso di coloro che intendono sabotare l'attuazione della legge sui parchi.

Il senatore PIERRI concorda sulla necessità di interventi che accrescano le misure di prevenzione rafforzando le strutture di monitoraggio e di controllo: nell'attesa di una normativa organica in materia, il decreto-legge in esame rappresenta una prima iniziativa in tale direzione.

Replica agli intervenuti il sottosegretario RIGGIO, secondo cui il decreto-legge in esame non introduce nuovi stanziamenti, ma recupera fondi non utilizzati che andrebbero perduti con la prossima legge finanziaria. A lato del potenziamento dei mezzi dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, comunque, resta intatto l'intendimento del Governo di procedere ad una più generale politica di prevenzione degli incendi: il dialogo con le regioni per un migliore riparto di competenze è già avviato e dovrà essere concluso al più presto; il Consiglio dei Ministri ha poi stanziato i fondi necessari per l'acquisto di 4 *Canadair*, che si affiancheranno ai sei elicotteri bipale militari operativi a partire dal prossimo anno. L'urgenza di provvedere ha determinato il Governo a prevedere procedure derogatorie di spesa, ma - anche in presenza dei rilievi della 5^a Commissione permanente - non vi sono pregiudiziali obiezioni ad un ritorno alle procedure ordinarie, purchè il provvedimento sia convertito al più presto e renda erogabile la spesa.

Il presidente GOLFARI, ricordato il contenuto del parere condizionato espresso dalla 5^a Commissione permanente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, fissando altresì per le ore 12 di martedì 21 settembre 1993 il termine per la presentazione di emendamenti.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 1993

42ª Seduta

Presidenza del Presidente
SCOGNAMIGLIO PASINI

Interviene il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali Paladin.

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 1993 (1381)

(Seguito e conclusione dell'esame. Parere alla 1ª Commissione: favorevole con osservazioni.)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta di ieri.

Ha la parola il Ministro PALADIN per una precisazione sull'articolo 11 del provvedimento in esame, già esaminato dalla Giunta nella seduta di ieri.

Anche la senatrice TADDEI intende, riferendosi all'articolo 1 - precedentemente esaminato - richiamare l'attenzione sul fatto che il comma 4 potrebbe ingenerare taluni equivoci.

Segue, a tale proposito, un breve dibattito cui partecipano la senatrice TADDEI, il presidente SCOGNAMIGLIO PASINI ed il relatore GRANELLI.

Il relatore GRANELLI, dopo aver preso atto delle osservazioni svolte, riprende la propria esposizione generale sul provvedimento in titolo. Esprime talune osservazioni sull'articolo 25, concernente l'attuazione di tre specifiche direttive in materia di sanità pubblica veterinaria: l'osservazione che l'oratore propone alla Giunta è che tale articolo rechi la delega per l'attuazione di direttive di contenuto eterogeneo e che occorrerebbe, quindi, semplificare e chiarire i

principi e criteri direttivi in quanto essi si riferiscono a fattispecie normative diverse. L'oratore fornisce puntuali suggerimenti al riguardo evidenziando, altresì, alcuni aspetti di non perfetto recepimento della direttiva 92/74/CEE che concerne i medicinali veterinari e fissa disposizioni complementari per i medicinali veterinari omeopatici. Prosegue dando conto dei successivi articoli 26, per l'attuazione della direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari e 27, sull'assistenza e la cooperazione con la Comunità in materia di prodotti alimentari di cui alla direttiva 93/5/CEE. Passando a trattare del capo V del provvedimento, dedicato al lavoro, il relatore dichiara di condividere il contenuto dell'articolo 28 il quale, nel dare attuazione alla direttiva 91/533/CEE migliora l'informazione dei lavoratori sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro. Non può, invece, esimersi dal sottolineare che il successivo articolo 29, in tema di sicurezza durante il lavoro risulta - allo stato - inattuabile poichè intende riprendere una precedente delega nella stessa materia, già contenuta nella «legge comunitaria per il 1991», legge 19 febbraio 1992, n.142, estendendola sia quanto all'oggetto che quanto ai termini temporali: tuttavia, la proposta proroga non è purtroppo utilizzabile poichè la delega contenuta nella predetta «legge comunitaria per il 1991» è venuta a scadenza il 3 settembre scorso senza essere stata esercitata e pertanto non è più operativa. Questo - sottolinea il relatore - aggrava ulteriormente il ritardo già notevole che sconta l'attuazione della direttiva in tema di tutela dei lavoratori.

Prende brevemente la parola la senatrice TADDEI per segnalare in argomento che occorrerebbe inserire, fra i principi e criteri direttivi sul lavoro, anche quello della prevalenza delle condizioni più favorevoli.

Il ministro PALADIN, a sua volta, prendendo la parola per una precisazione, dà atto al relatore Granelli che la questione da lui sollevata in merito all'articolo 29 è all'attenzione del Governo il quale ha già predisposto alcuni emendamenti.

Riprendendo il proprio intervento il RELATORE passa a trattare degli articoli da 30 a 32 relativi alla materia ambientale. Segnala complessivamente l'esigenza di una stesura più trasparente attesa l'eccessiva complessità dei principi e criteri direttivi proposti formulando, al riguardo, alcuni suggerimenti migliorativi. Esprime, quindi, dubbi di non conformità dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 31 del provvedimento rispetto alla direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane. Tale difformità concerne, in particolare, la disposizione di cui alla lettera c) del comma 1 del predetto articolo, avuto riguardo agli articoli 5 e 6 della direttiva di cui sopra nonchè, al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 31, avuto riguardo alla direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole.

Il ministro PALADIN, nel prendere atto delle osservazioni del relatore, ritiene probabile che gli aspetti messi in evidenza dipendano da una obiettiva impossibilità delle Amministrazioni nazionali compe-

tenti di fornire l'elenco definitivo delle aree sensibili da sottoporre alla normativa comunitaria.

Riprendendo la propria esposizione, il relatore GRANELLI ritiene che, in tale non augurabile evenienza, sarebbe più opportuno astenersi dal proporre una normativa come quella in esame che può disorientare l'interprete. Ulteriori osservazioni per quanto riguarda gli obblighi di natura informativa spettanti all'Italia nei confronti della Comunità l'oratore formula in sede di articolo 32, diretto all'applicazione della direttiva 91/156/CEE relativa ai rifiuti. Dato, quindi, conto degli articoli 33, sulla valutazione di impatto ambientale; 34 per l'attuazione della direttiva 87/217/CEE sull'amianto; 35 sull'agricoltura biologica, diretta a dare attuazione ad alcune disposizioni del regolamento CEE n. 2092/91, il relatore esprime alcune osservazioni in merito all'articolo 36 in tema di sicurezza generale dei prodotti per l'attuazione della direttiva 92/59/CEE. Si sofferma, quindi, sull'articolo 37 sul pane parzialmente cotto, sottolineando che la legislazione nazionale vieta attualmente che questo tipo di pane possa essere commercializzato dagli operatori intermedi. La Commissione CEE assume, invece, che tale disciplina sia contraria all'articolo 30 del Trattato CEE ed ha, pertanto, avviato contro l'Italia una procedura di infrazione il 29 aprile scorso. L'oratore ritiene che la questione andrà senz'altro approfondita dalla Commissione di merito mentre, per quanto riguarda gli aspetti di compatibilità con il diritto comunitario, il testo proposto dovrebbe andare incontro alle esigenze messe in luce dalla Commissione CEE. Proseguendo nella propria esposizione, il relatore dà conto degli articoli 38, contenente norme modificative di disposizioni in tema di materiali a contatto con gli alimenti; 39, che prevede l'abrogazione di norme nazionali che proibiscono l'uso dei solventi metanolo e propanolo in contrasto con quanto disposto dalla direttiva 92/115/CEE; 40, sulle esportazioni di carburanti; 41, che dà esecuzione ad una sentenza di condanna della Corte di giustizia CEE contro l'Italia in materia di brevetti. In sede di articolo 42, che intende attuare la direttiva 92/44/CEE sulla fornitura di linee affittate su reti pubbliche di telecomunicazioni, il relatore Granelli fa presente l'entità del ritardo con cui si procede all'adempimento, poichè i termini per l'attuazione di tale direttiva sono decorsi il 5 giugno 1991 ed aggiunge, altresì, alcune osservazioni per quanto attiene ai profili di conformità dei principi e criteri direttivi con la conferente direttiva. Passando a trattare dell'articolo 43, sul transito di gas naturale sulle grandi reti di cui alla direttiva 91/296/CEE il relatore osserva - tra l'altro - che i termini di attuazione sono scaduti il 1° gennaio 1992 e formula alcune osservazioni per quanto attiene alla opportunità di disciplinare con decreto ministeriale gli aspetti connessi all'applicazione della direttiva in questione.

Prende atto delle osservazioni il ministro PALADIN.

Avviandosi alla conclusione il RELATORE, dopo aver espresso soddisfazione per la predisposizione di un apposito articolo 44 relativo allo sviluppo della formazione comunitaria sottolinea l'importanza

dell'articolo 45 concernente le maggiori risorse determinate dalla variazione del cambio, da versare alla CEE per mancato utilizzo. Poichè l'impiego delle somme trasferite all'Italia dalla Comunità - conclude l'oratore - potrebbero determinare rilevanti perdite di cambio in caso di restituzioni in ECU di quota parte delle somme ricevute, alla *ratio* di tale norma sottende la realizzazione di una significativa inversione di tendenza rispetto alla nostra scarsa capacità di utilizzo delle risorse comunitarie.

La Giunta conferisce, quindi, mandato al relatore Granelli a predisporre un parere per la 1ª Commissione nei termini emersi dal dibattito.

PER UN SOLLECITO ESAME DA PARTE DELL'ASSEMBLEA DEL SENATO DEL DOCUMENTO XCVII, N. 4
(A 003 000, C 23ª, 0004º)

Il senatore GRANELLI, alla luce del dibattito testè conclusosi sul disegno di «legge comunitaria 1993» prospetta l'opportunità che il presidente Scognamiglio Pasini si faccia interprete presso la Presidenza del Senato dell'orientamento - unanimemente emerso nella Giunta - a tenere in tempi ravvicinati un dibattito che prenda avvio dal documento licenziato dalla Giunta nella seduta del 29 luglio scorso in merito alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri delle Comunità europee (primo semestre 1993) (Doc. XCVII, n. 4).

Convieni la Giunta.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A 008 000, C 23ª, 0011º)

Il presidente SCOGNAMIGLIO PASINI dà conto di uno schema di documento che intenderebbe sottoporre all'attenzione del Governo affinché fosse posto all'ordine del giorno del competente Consiglio della Comunità europea come contributo al dibattito che attualmente agita l'Europa comunitaria, ove la crescita del livello della disoccupazione è motivo di grave preoccupazione in tutti i Parlamenti. La proposta illustrata dal Presidente prevederebbe la creazione di un fondo comunitario per l'importo indicativo di 50 miliardi di dollari, pari a circa l'1 per cento del prodotto interno lordo comunitario, destinato a finanziare - a condizioni di favore - l'acquisto nella Comunità da parte dei Paesi dell'Est europeo di macchine utensili e strumentali. Tale soluzione potrebbe rappresentare una azione autonoma di sostegno della domanda interna e offrire un contributo importante alla soluzione del problema della disoccupazione.

Il senatore GRANELLI accoglie lo spunto fornito dal Presidente, che potrebbe suscitare l'occasione per l'avvio di una più approfondita discussione all'interno della Giunta per quanto riguarda il merito. Tuttavia preferirebbe che la questione fosse fatta pervenire al Governo

nei termini più generici di un'esigenza della Giunta di collocarsi all'interno del dibattito europeo sui gravi problemi dell'occupazione, salve le proposte che il Presidente vorrà formulare a titolo suo personale.

Anche il senatore PEZZONI esprime un consenso di massima sull'analisi del Presidente che, peraltro, una volta sviluppata, potrebbe assumere ulteriori o diversi contenuti. Concorda con le osservazioni del senatore Granelli.

Prende atto il PRESIDENTE.

La seduta termina alle ore 17,30.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Di Lembo, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

Ratifica ed esecuzione: a) del Protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione Economica del Benelux, della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonchè la Convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei ministri e segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata Convenzione del 1990 e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990 (586-B), *approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni*

alla 5^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1993 n. 285, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (1486): *parere favorevole*

alla 6ª Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 287, recante disposizioni urgenti in materia di ricorsi alle ommissioni censuarie relativi alle tariffe d'estimo e alle rendite delle unità immobiliari urbane nonché alla delimitazione delle zone censuarie (1488): *parere favorevole*

Norme per il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato (1431) *(approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati BERSELLI; BORGOGGIO; SBARBATI CARLETTI; BERTOLI ed altri; MASTRANTUONO; PALADINI e TURCI; SANNA; BOLOGNESI ed altri; MANFREDI; CASTAGNOLA ed altri e BOLOGNESI ed altri): parere favorevole*

Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la risuttrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi (1453), *approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere*

alla 9ª Commissione:

FOSCHI ed altri. - Riordino delle norme che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del settore vitivinicolo (956): *rinvio dell'emissione del parere*

alla 10ª Commissione:

Norme sul sistema di certificazione (1143-B), *(approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati SANESE ed altri; STRADA; PATRIA ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati): parere favorevole con osservazioni*

alla 12ª Commissione:

Deputati BORRA ed altri. - Norme per l'accertamento e la certificazione di morte (1366) *(Approvato dalla Camera dei deputati): rinvio dell'emissione del parere*

CONDORELLI ed altri. - Nuove norme per la raccolta delle manifestazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti per il tempo successivo alla morte a scopo di trapianto terapeutico (553): *rinvio dell'emissione del parere*

RAPISARDA ed altri. - Norme sul consenso per il prelievo di organi di cadavere a scopo di trapianto terapeutico (1047): *rinvio dell'emissione del parere*

TORLONTANO ed altri. - Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (1271): *rinvio dell'emissione del parere*

ZUFFA ed altri. - Norme per la manifestazione di volontà alla donazione di organi (1307): *rinvio dell'emissione del parere*

PERINA e RABBINO. - Disciplina dell'attività di informazione scientifica sui farmaci (400): *rinvio dell'emissione del parere*

ZITO ed altri. - Disciplina dell'attività di informazione scientifica sul farmaco (481): *rinvio dell'emissione del parere*

BRESCIA ed altri. - Nuova regolamentazione delle attività di di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (1418): *rinvio dell'emissione del parere.*

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente PULLI, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 6^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 1993, n. 357, recante disposizioni urgenti in materia di acconto delle imposte sui redditi per l'anno 1993 (1505): *parere favorevole.*

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della sottocommissione Montresori, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni riunite 5^a e 9^a:

Carlotto ed altri: «Provvedimenti per il sostegno dell'economia montana» (110);

Carpenedo: «Incentivi per lo sviluppo dell'arco alpino» (199);

Franchi ed altri: «Norme per lo sviluppo dei territori montani» (637);

Coviello ed altri: «Provvedimenti per il sostegno, la promozione e lo sviluppo delle aree interne e di montagna del Mezzogiorno» (996);

Scheda e Marniga: «Norme per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori montani» (1046);

«Disposizioni per le aree montane» (1169);

Galdelli ed altri: «Norme per la valorizzazione e la tutela delle aree montane» (1328): *parere favorevole condizionato.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari

Venerdì 17 settembre 1993, ore 9,30

Audizione di un collaboratore di giustizia.

Comunicazioni del Presidente.
